Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

con la collaborazione di:
Fondazione Caritas Francescana Onlus

Fondazione
per la Promozione
della Cultura Professionale
e dello Sviluppo Economico

CONVEGNO
ENTI ECCLESIASTICI E RIFORMA DEL TERZO SETTORE

don Lorenzo Simonelli
Patrizia Clementi

20 OTTOBRE 2018

CONVENTO DI SANTA MARIA DEL PARADISO
TOCCO DA CASAURIA (PE)

CONVEGNO
ENTI ECCLESIASTICI
E RIFORMA DEL TERZO SETTORE

A "volo d'angelo" sull'ente ecclesiastico ed il Ramo Terzo Settore o Impresa Sociale

don Lorenzo Simonelli

Sommario

Parte I

1. Gli enti canonici diventano enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
1.1 I principi costituzionali
1.2 Le fonti
2 Il processo di riconoscimento
2.1 La costituzione dell'ente canonico
2.1.1 Le peculiarità dell'ente canonico
2.2 Il procedimento di riconoscimento civile
2.3 Il decreto di riconoscimento canonico
2.4 L'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche
2.3 I «numeri» dell'ente ecclesiastico
2.4 L'ente canonico privo di riconoscimento canonico
3.1 L'Istituto di vita consacrata
3.2 La Diocesi
3.3 La Parrocchia
3.4 La Fondazione di culto
4 Attenzioni – equivoci – ambiguità
5.1 L'amministratore
5.2 Gli atti di amministrazione
5.3 Le alienazione e gli atti peggiorativi del Patrimonio Stabile
6 L'invalidità canonica e civile
7 Tabelle di sintesi circa le autorizzazioni canoniche

Parte II
1. L'amministrazione e l'amministratore
2. I doveri dell'amministratore

Parte III
1. Le alienazioni e gli atti peggiorativi del Patrimonio Stabile
2. L'invalidità civile dell'atto canonico
3. Sintesi delle autorizzazioni canoniche

Parte IV
1. Un decalogo per la sintesi

Parte V
1. Le condizioni per accedere al Terzo Settore e i vincoli canonici
2. Gli «enti religiosi civilmente riconosciuti»
3. Solo per le attività dell'art. 5
4. Si adotti un Regolamento
5. Il «patrimonio destinato»
6. La contabilità separata

Parte VI
1. Come gestire le attività sociali
2. Perché costituire un Ramo per gestire un'attività sociale
3. Quale compatibilità tra la Riforma e l'ente ecclesiastico
4. La scelta di costituire il Ramo
5. Le attività consentite
6. Il Patrimonio Destinato
7. Il Patrimonio Destinato ed il Patrimonio Stabile
8. Il Patrimonio Destinato e la Fondazione non autonoma

PARTE I

Gli enti ecclesiastici:
nascita, riconoscimento e amministrazione

Regola generale

Legge n. 218 del 31 maggio 1995 "*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*", art. 25

1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed **ogni** altro **ente, pubblico o privato**, anche se privo di natura associativa, **sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione**.

Si applica, tuttavia, **la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia,** ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

I soggetti giuridici e l'ordinamento italiano

1

REGOLA GENERALE

2

2° parte art. 25

Sono **disciplinati dalla legge italiana** gli enti:

1) la cui sede amministrativa sussiste nel territorio dello Stato italiano

oppure

2) il cui oggetto principale si trova in Italia

1° parte art. 25

Sono **disciplinati dalla legge straniera** gli enti,

1) il cui procedimento di costituzione è stato perfezionato all'estero,

•se non hanno sede amministrativa in Italia,

•se in Italia non si trova il loro oggetto principale.

REGOLA GENERALE

La legge dello Stato

individuata ai sensi dell'art. 25 della L. 218/1995,

disciplina

a) la natura giuridica
b) la denominazione o ragione sociale
c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione
d) la capacità
e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi
f) la rappresentanza dell'ente
g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità
h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente
i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo

ECCEZIONE

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

1. **hanno sede in Italia** (art. 7, co. 2, L. 121/1985, Modifica Concordato)
2. il procedimento di costituzione **si perfeziona in Italia** (art. 7, co. 2, L. 121/1985)

eppure

(fatte salve alcune precisazioni)
ai sensi dell'art. 7, L. n. 121/1985

sono retti dalla legge straniera (diritto canonico) e non dalla legge italiana

2. [...] la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati **secondo le norme del diritto canonico**, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, **nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti**, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Le fonti

Il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili degli Enti Ecclesiastici

Fonti:

L. n. 121/1985 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede"

L. n. 222/1985 "Disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"

DPR n. 33/1987 "Regolamento di esecuzione della L. n. 222/1985 recante disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"

Art. 7, L. 121/1985 (revisione Concordato Lateranense)

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli
   - **enti ecclesiastici**
   - **aventi sede in Italia**,
   - **eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico**,
   - **i quali abbiano finalità di religione o di culto**.

   Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

Art. 7, L. 121/1985 (revisione Concordato Lateranense)

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, **sono soggette**, **nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti**, **alle leggi dello Stato** concernenti tali attività **e al regime tributario** previsto per le medesime.

[…]

5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. […].

5. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. […].

Le fonti del diritto ecclesiastico

Legenda «forme»

Ordinamento statale

Ordinamento ecclesiale

Legenda «colori» si applica:

anche il Diritto Italiano

solo il Diritto Canonico

Art. 16, L. 222/1985
Le attività

16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) **attività di religione o di culto** quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) **attività diverse** da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Il procedimento di costituzione e riconoscimento

degli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti

Il procedimento di riconoscimento

1. Costituzione a norma del diritto canonico

2. Presentazione della domanda al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura

3. Riconoscimento della personalità giuridica civile con Decreto Ministeriale

4. Iscrizione dell'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dall'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura)

1. La costituzione del soggetto canonico

L. 222/1985

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia
e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 3 giugno 1985, n. 129, S.O.)

Art. 1

Gli **enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica**, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2

Sono considerati aventi fine di religione o di culto ① gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, ② gli istituti religiosi e ③ i seminari.

④ Per altre persone giuridiche canoniche, per ⑤ le fondazioni e in genere per ⑥ gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, **il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.** [...]

Quali sono le persone giuridiche canoniche che possono ottenere il riconoscimento di Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti?

Classificazione degli enti ecclesiastici ai fini del riconoscimento civile (IMA CEI 2005)

1.	Conferenza Episcopale Italiana	can. 449 § 2
2.	Regioni ecclesiastiche	can. 433 § 2
3.	Province ecclesiastiche	can. 432 § 2
4.	Diocesi, abbazie e prelature territoriali	can. 368
5.	Vicariati foranei e altri raggruppamenti di parrocchie	can. 374 § 2
6.	Capitoli	can. 504
7.	Parrocchie	can. 515 § 3
8.	Chiese	can. 556
9.	Cappellanie	can. 564
10.	Seminari, accademie, collegi, facoltà e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche	can. 238 § 1
11.	Istituti religiosi, province e case	can. (573, 615) 634 § 1
12.	Istituti secolari	can. 710
13.	Società di vita apostolica, province e case	can. 741 § 1
14.	Associazioni pubbliche di fedeli, confederazioni	can. 313
15.	Istituti per il sostentamento del clero	can. 1274 § 1
16.	Fondazioni autonome	can. 1303 § 1
17.	Altre persone giuridiche canoniche	can. 113 § 2

I soggetti canonici che possono costituire gli enti canonici. (Cf. IMA, n. 11)

a) La **Santa Sede** è competente a erigere qualsiasi persona giuridica

b) **La Conferenza Episcopale** è competente a erigere in persona giuridica le associazioni pubbliche di fedeli di rilevanza nazionale (cf. can. 312 e art. 23, lett. v, dello statuto della CEI) e a conferire la personalità giuridica canonica alle associazioni private (cf. can. 322 § 1 e art. 23, lett. v, dello statuto della CEI)

c) Il **Vescovo diocesano** è competente a erigere persone giuridiche di qualsiasi natura nell'ambito della propria giurisdizione, salvo eventuali competenze della Santa Sede (cf. can. 579 § 2)

d) **I Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio** sono competenti a erigere le province e le case religiose del loro istituto

Come si estinguono gli enti ecclesiastici? Cf. IMA n. 20

20. L'art. 20 della legge n. 222/1985 stabilisce che la soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause abbiano efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione e contestualmente provvede alla devoluzione dei beni (cfr cann. 120-123). Ricevuto il provvedimento canonico, il Ministro dell'interno ne dispone con proprio decreto l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, conferendogli così efficacia civile, e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente estinto, secondo quanto stabilito dall'autorità ecclesiastica.

Alcuni esempi di atti canonici che hanno costituito soggetti giuridici canonici pubblici

CARLO MARIA MARTINI
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

La zona del territorio del Comune di Milano confinante con il territorio del Comune di Sesto S. Giovanni e adiacente al Naviglio della Martesana, ha conosciuto di recente un notevole sviluppo edilizio.

L'assistenza religiosa agli abitanti del nuovo quartiere residenziale, che appartiene territorialmente alla Parrocchia di S. Maria Rossa in Crescenzago, viene garantita da alcuni mesi da un sacerdote appositamente incaricato.

Le attività pastorali per il quartiere trovano provvisoriamente sede presso la chiesa di S. Mamete e altri locali adiacenti, ma è imminente la costruzione di un nuovo centro parrocchiale.

Sembra, quindi, opportuno procedere alla costituzione di una nuova Parrocchia.

Pertanto, visto il can. 515 del Codice di Diritto Canonico, sentiti gli interessati e gli aventi diritto

d e c r e t i a m o

il territorio del Comune di Milano, indicato con linea rossa nel tipo planimetrico allegato al presente decreto, e così delimitato:

a nord: il confine con il Comune di Sesto S. Giovanni, a partire da via Adriano;

CARLO MARIA MARTINI
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

a est: il canale Naviglio della Martesana, fino all'altezza del numero civico 72 di via S. Mamete;

a sud: ambo i lati di via S. Mamete; la mediana di via Trasimeno e di via F. Brambilla;

a ovest: la mediana di via Adriano;

e' smembrato dalla Parrocchia di S. Maria Rossa in Crescenzago e costituito in nuova Parrocchia con il titolo di "Gesù a Nazaret" e con sede in via S. Mamete, 66.

Disponiamo che gli uffici competenti della Nostra Curia assistano la nuova Parrocchia nella costruzione e acquisizione delle strutture pastorali e provvedano a ottenere il riconoscimento civile.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno 1 giugno 1991

Milano, 22 aprile 1991

Prot. Gen. n. 712/91

+ Carlo Maria Martini
Cardinale Arcivescovo

don Carlo Ferri
Cancelliere arcivescvile

Decreto del Vescovo che erige la parrocchia

CARLO MARIA MARTINI

ARCIVESCOVO
di MILANO

VISTI GLI ARTICOLI 29, COMMA PRIMO, E 30 DELLE NORME SUGLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI, ENTRATE IN VIGORE IL 3 GIUGNO1985;

AVENDO DEFINITO LA SEDE E LA DENOMINAZIONE DELLE PARROCCHIE DELLA NOSTRA DIOCESI E INDIVIDUATO LE CHIESE PARROCCHIALI DA ESTINGUERE:

DECRETIAMO

A.

L'ELENCO DELLE N. 1103 PARROCCHIE DELLA NOSTRA DIOCESI, LE LORO DE ZIONI E SEDI SONO LE SEGUENTI:

PROVINCIA DI BERGAMO

DRUMANO

PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO SITA IN 24037, P.ZA CHIESA

CANONICA D'ADDA

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA SITA IN 24040, P.ZA CHIESA

CASTEL RUZZONE

PARROCCHIA DI S. BERNARDO SITA IN 24047, P.ZA CASTELLO

FARA GERA D'ADDA

PARROCCHIA DI S. ALESSANDRO SITA IN 24045, P.ZA ROMA, 3

PONTIROLO NUOVO

PARROCCHIA DI S. MICHELE ARC. SITA IN 24040, VIA BIANCHI, 2

TREVIGLIO

PARROCCHIA DI S. MARIA ANNUNCIATA SITA IN 24047, V.LE MERISIO

PARROCCHIA DI S. MARTINO E S. MARIA ASSUNTA SITA IN 24047, VIA S. AGOSTIN Via S. Martino

PARROCCHIA S. NOME DI MARIA SITA IN 24047, VIA GEROMINA, 1

PARROCCHIA DI S. PIETRO AP. SITA IN 24047, VIA S. PIETRO Via Pontirolo, (D.A. 19/6/05 pro

PARROCCHIA DI S. ZENO SITA IN 24047, VIA TERNI, 24

VEDESETA

PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE SITA IN 24010, VIA CENTRO, 20

TRASFERITA ALLA DIOCESI DI BG - Decr. Compr. dei Vescovi 27 giugno 1995 prot. 720
- D.M. 12 febbraio 1997

Il cosiddetto «Decretone» del Vescovo di Milano n. 1527/86 del 10 luglio 1986 che estingue gli enti Chiesa Parrocchiale ed erige 1103 parrocchie

Sommario

ALESSANDRO MAGGIOLINI

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI COMO

La Comunità maschile della SS. Trinità, eretta dal Cardinale Arcivescovo di Milano in data 5 ottobre 1990 (prot. 1645/90) nella forma di Associazione pubblica di diritto diocesano (cann. 298; 301; 312 §1, 3° CIC), in vista della costituzione di un Priorato *sui iuris* di diritto diocesano sotto la Regola di San Benedetto a norma del can. 615 CIC, a partire dal dall'ottobre del 1993, con il consenso del Vescovo di Como e dell'Arcivescovo di Milano, si è stabilita in Vertemate, diocesi di Como, presso il Monastero San Giovanni Battista.

VALUTATA la positività e la bontà della cosa, nonché l'arricchimento ecclesiale e spirituale derivante all'intera diocesi;

CONSIDERATA la volontà dei Monaci di portare a compimento, nelle forme ammesse e riconosciute dal diritto, l'iniziale progetto, nonché il loro favore a essere assoggettati alla giurisdizione del Vescovo di Como;

CONSIDERATO che a norma del can. 615 CIC, il Priorato *sui iuris* è istituzione affidata «alla peculiare cura del Vescovo diocesano a norma del diritto»;

VISTO che in data 11 novembre 1997 l'Arcivescovo di Milano, Cardinale Carlo Maria Martini, ha autorizzato con Decreto (prot. 3723) «il passaggio della predetta Associazione alla giurisdizione del Vescovo di Como, con tutte le facoltà previste dal Codice di diritto canonico, comprese quelle di modificare le disposizioni statutarie e la stessa natura dell'ente»;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica in data 20 ottobre 1997 (prot. n. DD 2304-1/92) e quello espresso in data 9 maggio 1998;

CON IL PRESENTE ATTO DI NOSTRA POTESTÀ ORDINARIA

ERIGIAMO presso il monastero San Giovanni Battista in Vertemate, diocesi di Como, il Priorato *sui iuris* di diritto diocesano sotto il titolo della SS. Trinità a norma del can. 615 CIC. Il Monastero segue la Regola di San Benedetto e le Costituzioni

IL VESCOVO DI COMO

approvate dal Vescovo. I Monaci insigniti della dignità presbiterale sono incardinati al Priorato stesso. Dopo l'erezione canonica, il Priore e i Monaci faranno la professione alla quale seguirà l'elezione del Priore, a norma delle Costituzioni;

APPROVIAMO *ad quinquennium* le Costituzioni;

DIAMO MANDATO ai Monaci affinché, con la consulenza dei competenti Uffici della nostra Curia vescovile organizzino i beni temporali posseduti dal Monastero in forma regolare e sicura anche secondo le leggi civili;

AUSPICHIAMO un cordiale e fraterno rapporto dei Monaci con il clero dicoesano; auspichiamo altresì, nel tempo, con la Grazia del Signore e l'onesto, diuturno, impegno di tutti, un riavvicinamento del Priorato *sui iuris* alla Congregazione Benedettina Sublacense affinché le comuni lodi elevate a Dio siano il riflesso e la garanzia più vera dell'unione dei cuori

Como, 29 giugno 1998

+ Alessandro Maggiolini, Vescovo di Como

Vice Cancelliere

Prot. n° 222/98

CURIA VESCOVILE COMO

Decreto del Vescovo che erige un Istituto di vita Consacrata Monastica

DECRETO DI APPROVAZIONE DEI SERVI DELLA CARITÀ

[*Costituzioni dei Servi della Carità*, 1935, pp. 3s]

7459/27 - C 46

Decretum

Sanctissimus Dominus noster Pius *divina Providentia* P[apa] XI *in Audientia concessa 10 Iulii 1928 Reverendissimo Domino Secretario Sacrae Congregationis de Religiosis, attenta ubertate salutarium fructuum, quos tulit Institutum Religiosorum «Servorum a Charitate», cuius domus princeps sita est in Dioecesi Comensi; audito praesertim suffragio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, eidem Sacrae Congregationi praepositorum, qui in Plenariis Comitiis in Aedibus Vaticanis die 6 eiusdem mensis et anni habitis, rem maturo examine perpenderant, Institutum ipsum, iam a s[anctae] m[emoriae]* Pio X *amplissime laudatum et commendatum, nunc uti Congregationem religiosam clericalem votorum simplicium, sub regimine Moderatoris Generalis sexto quoque anno eligendi, adprobare et confirmare dignatus est; praeterea eius Constitutiones, lingua italica exaratas, ut continentur in hoc exemplari, cuius Autographum in Tabulario Sacrae Congregationis asservatur, ad septennium, experimenti gratia, benigne adprobavit et confirmavit, prout praesentis Decreti tenore eas adprobat et confirmat: salva Ordinariorum iurisdictione ad normam Sacrorum Canonum.*
Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis Religiosorum Sodalium negotiis praepositae, die, mense et anno ut supra.

L † S

Decreto della Santa Sede che erige l'Istituto dei Servi della Carità

C[amillus] Card. Laurenti, Praefectus
Vinc[entius] La Puma, Secret[arius]

7459/27 - C 46

Decreto

Il Santissimo Signor nostro Pio per divina Provvidenza papa XI nell'udienza concessa il 10 luglio 1928 al reverendissimo signor segretario della Sacra Congregazione dei Religiosi, dopo aver considerato l'abbondanza dei frutti di salvezza che produce l'istituto dei religiosi Servi della Carità, la cui casa madre è nella diocesi di Como, e soprattutto dopo aver accolto il parere degli eminentissimi e reverendissimi cardinali di Santa Romana Chiesa preposti alla medesima Sacra Congregazione, i quali nella riunione plenaria tenuta nel palazzo vaticano il giorno 6 di questo medesimo mese e anno, hanno esaminato con matura attenzione la questione, si è degnato di approvare e confermare questo istituto, già ampiamente lodato e raccomandato da Pio X di santa memoria, come congregazione religiosa clericale di voti semplici, sotto l'autorità del superiore generale da eleggere ogni sei anni; inoltre ha benignamente approvato e confermato per un settennio a modo di esperimento le sue Costituzioni, composte in lingua italiana, così come sono contenute in questo esemplare il cui autografo è conservato nell'archivio della Sacra Congregazione, come pure le conferma e approva a tenore del presente decreto, salva restando la giurisdizione degli ordinari a norma dei sacri canoni.

Roma, dalla Segreteria della Sacra Congregazione dei Religiosi nel giorno, mese e anno come sopra.

L † S

Camillo card. Laurenti, prefetto
Vincenzo La Puma, segretario

Decreto della Santa Sede che erige l'Istituto dei Servi della Carità

DECRETO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE *COSTITUZIONI DEI SERVI DELLA CARITÀ*

[*Costituzioni dei Servi della Carità*, 1935, pp. 5s]

N. 2380/35 - C 46

DECRETUM

Institutum Religiosorum Servorum a Charitate, cuius domus princeps sita est in Dioecesi Comensi, Constitutionum adprobationem, die decima iulii 1928, experimenti causa, ad septennium, a S[ancta] Sede obtinuit.
Cum autem Institutum ipsum in dies floresceret uberioribus fructibus in bonum Ecclesiae, Superior Generalis cum suo Consilio adprobationem definitivam Constitutionum a S[ancta] Sede humillime expostulavit.
Santissimus Dominus Noster Pius *Divina Providentia* P[apa] XI *in Audentia die decima sexta iulii 1935 concessa Cardinali Praefecto S[acrae] Congregationis de Religiosis, attentis litteris commendatitiis Excellentissimorum Ordinariorum, in quorum dioecesibus domus Instituti inveniuntur, auditoque voto Reverendissimae Commissionis Consultorum, Constitutiones cum quibusdam mutationibus et additamentis, quarum exemplar in archivo praefatae S[acrae] Congregationis adservatur, definitive adprobare et confirmare benigne dignatus est, prout praesentis Decreti tenore eaedem Constitutiones definitive adprobantur et confirmantur.*
Datum Romae, ex Secretaria S[acrae] Congregationis de Religiosis, die, mense et anno ut supra.

L † S

Fr[ater] Alex[ius] Henr[icus] M[aria] Card. Lépicier
O[rdinis] S[anctae] M[ariae], Praefectus
Vinc[entius] La Puma, Secret[arius]

Decreto della Santa Sede che integra la denominazione dei Servi della Carità

NOI

JOANNES BAPTISTA MONTINI

MEDIOLAN. TH. PONT. FACULTATIS
MAGNUS CANCELLARIUS
DEI ET APOSTILICAE SEDIS GRATIA
SANCTAE MEDIOLANENSIS METROPOLITANAE ECCLESIAE
ARCHIEPISCOPUS

Visto l'atto 17 giugno 1955, a rog. Dott. Giuseppe Gallizia di Milano - n. 42921/16694 Rep. N. 15857 - con il quale viene costituita la «Fondazione per l'assistenza familiare» con sede in Milano - Via Guerrazzi 3 e se ne formula lo statuto con le modifiche accettate con lettera dei fondatori 4 agosto 1955 e 4 ottobre 1955;

visto il can. 1489 del Codice di Diritto Canonico, e l'art. 31 del Concordato reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810

DECRETIAMO

E' riconosciuta come fondazione religiosa, a termine del can. 1489 C. J. C., la «Fondazione per l'assistenza familiare» con sede in Milano, ed avente per scopo di «attuare nella società contemporanea i principi cristiani, cooperando attraverso l'assistenza ed a tutte quelle forme che si crederanno opportune, alla difesa ed al consolidamento dell'Istituto Cristiano della Famiglia, ed in particolare di attuare l'assistenza religiosa morale e materiale alle ragazze madri, ed ai figli illegittimi, in quanto costituiscono i nuclei familiari più bisognosi».

E' approvato lo Statuto incluso nel rogito predetto colle modifiche accettate con lettera dei fondatori in data 4 agosto 1955 e 4 ottobre 1955, mentre Ci riserviamo di approvare il Regolamento.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai seguenti beni:

a) Beni immobili dallo stabile sito in Cassano Magnago (Varese) - Via Cantù 4 - contraddistinto nel Catasto Urbano di Cassano Magnano ai mappali nn. 612 q- are 17.80 - mapp. 612 0/1 are 0.15 - Mapp. 1° fabbricati per il culto 0.35
Catasto Terreni mapp. n. 611 B - are 0790 - n. 2448 b - are 25.20 - n. 2449 b - are 21.8.
b) Beni mobili da L. 500.000 cinquecentomila risultanti da certificati nominativi di Rendita Italiana 5% intestati alla Fondazione e Versate dai fondatori.

Tale patrimonio potrà incrementarsi con donazioni, legati, acquisti e in qualunque altra entrata di indole patrimoniale.

A termine degli art. 1 e 30 del Concordato, la Direzione sarà sotto la Nostra sorveglianza.

L'amministrazione del patrimonio della Fondazione sarà regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, Parte V, Titolo XXVII, Libr. III: - e particolarmente, per quanto riguarda la resa dei conti e le operazioni di straordinaria amministrazione, a termine dei Tit. XXVIII-XXIX, Lib. III e can. 1515 del Codice di Diritto Canonico.

E' demandato al Nostro Vicario Generale di compiere tutti gli atti e le pratiche necessarie ad ottenere il riconoscimento civile della Fondazione a termine dell'art. 31 del oCncordato tra la Santa Sede e l'Italia.

Dato a Milano, 15 ottobre 1955.

Decreto dell'Arcivescovo Montini

che erige la Fondazione Pro Familia

(già Fondazione Civile)

CURIA DI MILANO
02186 28XII78
PROTOCOLLO GENERALE

CURIA ARCIVESCOVILE DI MILANO

Visto lo statuto della FONDAZIONE MISSIONARIA GIOVANNA D'ARCO (atto 15 dicembre 1978 a rogito dottor Giuseppe Fossati, notaio in Milano, n.6677/38664 rep.),costituita per volontà testamentaria del compianto sac.don Giuseppe Brusadelli e avente sede in Milano, via Dario Papa,12, approviamo la predetta fondazione come ente di culto e religione.

Milano, 28 dicembre 1978.

+ Enrico Assi
Pro Vic. Gen.

sac. Giuseppe Bonetti
canc. arc.

Decreto che riconosce/approva la Fondazione Missionaria Giovanna d'Arco, (già Fondazione Civile)

Excursus

Le caratteristiche «peculiari» dell'ente canonico:

la questione della mancanza dello statuto

1. La costituzione dell'ente canonico

Gli enti in rosso sono dotati di uno **Statuto**, la cui struttura è analoga a quella di una fondazione del Libro I del Codice Civile

1.	**Conferenza Episcopale Italiana**	can. 449 § 2
2.	**Regioni ecclesiastiche**	can. 433 § 2
3.	**Province ecclesiastiche**	can. 432 § 2
4.	Diocesi, abbazie e **prelature territoriali**	can. 368
5.	**Vicariati foranei e altri raggruppamenti di parrocchie**	can. 374 § 2
6.	**Capitoli**	can. 504
7.	Parrocchie	can. 515 § 3
8.	Chiese	can. 556
9.	Cappellanie	can. 564
10.	Seminari, **accademie, collegi, facoltà e altri istituti** per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche	can. 238 § 1
11.	**Istituti religiosi, province e case**	can. (573, 615) 634 § 1
12.	**Istituti secolari**	can. 710
13.	**Società di vita apostolica, province e case**	can. 741 § 1
14.	**Associazioni pubbliche di fedeli, confederazioni**	can. 313
15.	**Istituti per il sostentamento del clero**	can. 1274 § 1
16.	**Fondazioni autonome**	can. 1303 § 1
17.	**Altre persone giuridiche canoniche**	can. 113 § 2

CARLO MARIA MARTINI
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

ATTESTAZIONE

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 15 novembre 1984.

Art. 1

La Parrocchia di Gesù a Nazaret con sede in Milano, via Trasimeno 53, eretta con decreto del Vescovo diocesano in data 22 aprile 1991 e riconosciuta agli effetti civili con decreto in data 22 giugno 1999, è una comunità di fedeli stabilmente costituita nella Diocesi di Milano, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.

Art. 2

L'ente persegue fini di religione e di culto. Esso può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto.

Art. 3

Il parroco è nominato dal Vescovo diocesano e dura in carica fino a quando l'Ufficio non si rende vacante per morte, per rinuncia o per provvedimento del Vescovo diocesano.

Quando la Parrocchia è vacante o quando il parroco è impedito, il Vescovo diocesano può designare un sacerdote come amministratore parrocchiale con gli stessi poteri del parroco.

Art. 4

Il parroco è amministratore unico e legale rappresentante dell'ente. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal Codice di diritto canonico integrato dalle delibere della C.E.I. e dal decreto del Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana o aventi per oggetto i beni di valore artistico o storico o donati alla chiesa *ex voto*.

Art. 5

L'Ordinario diocesano può compiere atti giuridici come rappresentante dell'ente in sostituzione del parroco, in caso di negligenza del medesimo.

CARLO MARIA MARTINI
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

Art. 6

Compete al Vescovo diocesano sopprimere o modificare l'ente.

Art. 7

Per quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

Milano, 29 LUG. 1999
Prot. gen. n. 2716

+ Carlo Maria Card. Martini
Carlo Maria Card. Martini
Arcivescovo di Milano

Mons. Cecilio Rizzi
Cancelliere Arcivescovile

CARDINALIS MARIA CARD. MARTINI ARCHIEPISCOPUS MEDIOLANENSIS

Per gli enti senza Statuto è stato predisposto dalla CEI un cosiddetto "Attestato sostitutivo" al fine di presentare le modalità di funzionamento e le competenze/limiti degli organi

1. La costituzione dell'ente canonico

CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Ufficio Riconoscimenti Giuridici
R.G. 275/F

La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, ai sensi dell'art. 15, comma quarto, del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33,

ATTESTA

Che l'Ente **Provincia Italiana San Francesco di Assisi - Suore Cappuccine di Madre Rubatto**, con sede in Milano, Via Giasone del Maino, è una Provincia religiosa canonica appartenente all'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto, religioso di diritto pontificio eretto con decreto della Congregatio Pro Institutis Vitae Consacratae et Societatibus Vitae Apostolicae emesso in data 28 febbraio 1910, dichiarata eretta con decreto della Superiora Generale dell'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto in data 19 luglio 2014 - come tale capace di agire, possedere ed amministrare - riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili dallo Stato Italiano con Decreto Ministeriale n. 40 del 6 maggio 2015 ed è retta ai fini civili da le seguenti norme statutarie:

Art. 1

La Provincia Italiana San Francesco di Assisi - Suore Cappuccine di Madre Rubatto, nel perseguimento dei fini istituzionali di culto e di religione, realizza la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di evangelizzazione, di pietà, di apostolato e di carità sia spirituale sia temporale rispondenti alle particolari esigenze dei tempi e dei luoghi dove è o possa essere presente ed in questo senso esercita, senza scopo di lucro, tutte le attività attestate dalla Santa Sede.

Art. 2

I membri che compongono la Provincia religiosa del suddetto Istituto religioso stabiliscono liberamente con esso un rapporto "religionis" secondo le modalità di cui al Diritto Canonico.

Art. 3

Agli effetti civili la **Provincia Italiana San Francesco di Assisi - Suore Cappuccine di Madre Rubatto**, agisce per mezzo della legale rappresentante la cui qualifica è attestata dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, competente Dicastero della Santa Sede. La legale rappresentante dura in carica sino a quando non venga sostituita.

Art. 4

La legale rappresentante può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione è necessaria:

a) l'autorizzazione del Superiore competente secondo il Diritto Canonico;

b) nonché la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla stessa Santa Sede o aventi per oggetto beni di pregio artistico o storico o donati alla Chiesa "ex voto".

La concessione della licenza della Santa Sede costituisce in ogni caso e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione certificazione dell'esistenza dell'autorizzazione di cui alla lettera a).

Art. 5

Il patrimonio della **Provincia Italiana San Francesco di Assisi - Suore Cappuccine di Madre Rubatto** è costituito da tutti i beni mobili ed immobili comunque ad esso pervenuti ed in particolare, senza con ciò nulla escludere, dagli introiti dell'attività eventualmente svolta, da oblazioni, eredità, legati ed acquisiti ad ogni titolo.

Art. 6

In caso di estinzione o soppressione della **Provincia Italiana San Francesco di Assisi - Suore Cappuccine di Madre Rubatto**, la conseguente devoluzione dei beni spetta alla competente Autorità dell'Istituto religioso cui appartiene, fatta salva la competenza della Sede Apostolica per l'estinzione o soppressione dell'Istituto nel suo complesso, in conformità dei Canoni 584 e 583 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 7

La **Provincia Italiana San Francesco di Assisi - Suore Cappuccine di Madre Rubatto** è soggetta alle disposizioni dell'Ordinamento Canonico e di quello Civile vigenti in materia.

Art. 8

Le presenti norme statutarie relative alla struttura dell'Ente ed ai controlli canonici cui è soggetto, sono redatte ai sensi dell'art. 2, comma secondo, lett. b), del Regolamento di esecuzione della Legge 20 maggio 1985 n. 222, approvato con D.P.R. 13 febbraio1987 n. 33.

Roma, 9 giugno 2015

Sig. Stefano Vari
Aiutante di studio

P. Sebastiano Paciolla, O. Cist.
Sottosegretario

2. Il procedimento di riconoscimento

3. Il Decreto Ministeriale di riconoscimento

Decreto del Ministro dell'Interno che riconosce agli effetti civili l'ente canonico parrocchia

MODULARIO INTERNO - 142

LP1343

DGAC-UD n. 99
FASCICOLO n. MI-742

COPIA PER GLI ATTI DELL'ENTE

OK

Il Ministro dell'Interno

VISTA l' istanza della "Parrocchia di Gesù a Nazaret", con sede in Milano, munita dell'assenso dell'Ordinario diocesano di Milano, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile;

VISTO il provvedimento in data 22 aprile 1991 con il quale lo stesso Ordinario diocesano di Milano ha eretto canonicamente l'ente e ne ha determinato la circoscrizione territoriale;

VISTI gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 20 maggio 1985, n. 222, gli articoli 2, 4 e 14 del regolamento approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, nonchè l'Accordo Stato italiano - Santa Sede sottoscritto dalla Commissione paritetica il 24 febbraio 1997;

VISTE le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'articolo 17 - comma 26 - della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

RITENUTO che dagli atti in possesso di questo Ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica dell'ente;

VISTO l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

D E C R E T A

Art. 1

E' riconosciuta la personalità giuridica civile alla "Parrocchia di Gesù a Nazaret", con sede in Milano.

Art. 2

L'ente dovrà richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale.

IL MINISTRO
F.to Jervolino Russo

Roma, li 22 GIU. 1999

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale degli Affari dei Culti
- Ufficio Decreti -
Il presente decreto è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.
Roma, li 6 LUG. 1999

L'ORDINATORE ADDETTO

Decreto del Ministro dell'Interno del 29 agosto 1986 che riconosce agli effetti civili 1103 parrocchie ed estingue i corrispondenti enti Chiesa Parrocchiale

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 232 del 6 ottobre 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 6 ottobre 1986 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 90

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a millecentotre parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di milletrentatre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Milano.

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a millecentotre parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di milletrentatre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Milano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 10 luglio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Milano determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti millecentotre parrocchie costituite nella diocesi di Milano, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI BERGAMO

Brumano:

1. Parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 24037, piazza Chiesa.

Canonica d'Adda:

2. Parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita in 24040, piazza Chiesa.

Castel Rozzone:

3. Parrocchia di S. Bernardo, sita in 24047, piazza Castello.

Fara Gera d'Adda:

4. Parrocchia di S. Alessandro, sita in 24045, piazza Roma, 3.

Pontirolo Nuovo:

5. Parrocchia di S. Michele Arc., sita in 24040, via Bianchi, 2.

Treviglio:

6. Parrocchia di S. Maria Annunciata, sita in 24047, viale Merisio.

7. Parrocchia di S. Martino e S. Maria Assunta, sita in 24047, via S. Agostino, 2.

8. Parrocchia S. Nome di Maria, sita in 24047, via Geromina, 1.

9. Parrocchia di S. Pietro Ap., sita in 24047, via S. Pietro.

10. Parrocchia di S. Zeno, sita in 24047, via Terni, 24.

Vedeseta:

11. Parrocchia di S. Antonio Abate, sita in 24010, via Centro, 20.

PROVINCIA DI COMO

Airuno:

12. Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, sita in 22050, via S. Francesco, 24.

Albavilla:

13. Parrocchia di S. Dionigi, sita in 22031, Carcano, via C. Belloni, 4.

14. Parrocchia di S. Vittore M., sita in 22031, via Mazzini, 1.

Albese con Cassano:

15. Parrocchia di S. Margherita, sita in 22032, via V. Veneto, 2.

Alserio:

16. Parrocchia di S. Clemente, sita in 22040, via Chiesa, 2.

Alzate Brianza:

17. Parrocchia di S. Andrea Ap., sita in 22040, Fabbrica Durini, via Parini, 3.

18. Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Ap., sita in 22040, piazza S. Pietro, 3.

Annone di Brianza:

19. Parrocchia di S. Maria e S. Giorgio, sita in 22040, via S. Giorgio, 7.

Anzano del Parco:

20. Parrocchia di S. Michele, sita in 22040, via Roma, 18.

Appiano Gentile:

21. Parrocchia di S. Stefano, sita in 22070, via D. Gerla, 2.

Arosio:

22. Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso MM., sita in 22060, piazza Chiesa.

Asso:

23. Parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 22033, piazza Ratti.

Varese:

1063. Parrocchia Madonna della Speranza e della Pace, sita in 21100, via Salvore.

1064. Parrocchia di San Agostino V. e Dott., sita in 21100, Valle Olona, via Aquileia, 20.

1065. Parrocchia di S. Ambrogio, sita in 21100, Giubiano, piazza Biroldi, 3.

1066. Parrocchia di S. Ambrogio, sita in 21100, S. Ambrogio Olona, via Rossetti, 9.

1067. Parrocchia di S. Antonio di Padova, sita in 21100, via Marzorati, 5.

1068. Parrocchia di S. Carlo Borromeo, sita in 21100, Lissago, via Conte Biancamano, 44.

1069. Parrocchia di S. Carlo Borromeo, sita in 21100, via Giannone, 11.

1070. Parrocchia dei Santi MM. Evasto e Stefano, sita in 21100, Bizzozzero, via Parrocchiale, 1.

1071. Parrocchia dei santi Fermo e Rustico, sita in 21100, S. Fermo, via Abbazia, 26.

1072. Parrocchia di S. Giorgio, sita in 21100, Biumo Superiore, via Biumo, 12.

1073. Parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 21100, Avigno, via Astico, 2.

1074. Parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita in 21100, via Borri, 57.

1075. Parrocchia di S. Giuseppe, sita in 21100, Fogliano, via S. Caterina, 12.

1076. Parrocchia di S. Grato, sita in 21100, Bobbiate, via G. Macchi, 5.

1077. Parrocchia di S. Maria degli Angeli, sita in 21100, Rasa, via S. Gottardo, 37.

1078. Parrocchia di S. Maria del Monte, sita in 21100, Sacro Monte, via Assunzione, 21.

1079. Parrocchia di S. Massimiliano Kolbe, sita in 21100, viale Aguggiari, 140.

1080. Parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 21100, Bosto, piazza Buzzi, 2/A.

1081. Parrocchia dei santi MM. Nazaro e Celso, sita in 21100, Calcinate del Pesce, via Ponti, 140.

1082. Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 21100, Biumo Inferiore, piazza XXIV maggio, 8.

1083. Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita 21100, Masnago, via Belchiini, 5.

1084. Parrocchia di S. Sebastiano, sita in 21100, Bregazzana, via S. Sebastiano, 16.

1085. Parrocchia di S. Silvestro, sita in 21100, Cartabbia, via Stoppani, 1.

1086. Parrocchia di S. Stefano, sita in 21100, vilate, piazza S. Stefano.

1087. Parrocchia di S. Teresa di Gesù Bambino, sita in 21100, via Fusiano, 35.

1088. Parrocchia di SS. Trinità, sita in 21100, Capolago, via Gaggio, 2.

1089. Parrocchia di S. Vittore M., sita in 21100, via Canonica, 8.

1090. Parrocchia di S. Vittore, sita in 21100, Casbeno, via Conciliazione, 4.

Vedano Olona:

1091. Parrocchia di S. Maurizio, sita in 21040, piazza S. Maurizio, 12.

Veddasca:

1092. Parrocchia di S. Carlo, sita in 21010, Armio.

Venegono Inferiore:

1093. Parrocchia dei santi Giacomo Filippo, sita in 21040, via Menotti, 9.

Venegono Superiore:

1094. Parrocchia di S. Giorgio M., sita in 21040, piazza S. Giorgio, 3.

Vergiate:

1095. Parrocchia di S. Eusebio V. e M., sita in 21029, Sesona, via Sesto Calende, 6.

1096. Parrocchia di S. Giorgio, sita in 21029, Corgeno, via S. Giorgio, 1.

1097. Parrocchia di S. Martino, sita in 21029, via Roma, 5.

1098. Parrocchia di S. Martino, sita in 21029, Cimbro, via Somma Lombardo, 2.

1099. Parrocchia di S. Materno, sita in 21020, Cuirone, piazza Turati, 4.

Viggiù:

1100. Parrocchia di S. Giuseppe, sita in 21059, Baraggia, via Indipendenza, 2.

1101. Parrocchia di S. Stefano, sita in 21059, via Parrocchiale, 17.

Vizzola Ticino:

1102. Parrocchia di S. Giulio, sitaa in 21010.

1103. Parrocchia di S. Stefano, sita in 21010, Castelnovate.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti milletrentatre chiese parrocchiali.

PROVINCIA DI BERGAMO

Brumano:

1. Chiesa parrocchiale Immacolata, Santi Bartolomeo e Carlo, sita in 24037, piazza Chiesa.

Canonica d'Adda:

2. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in 24040, piazza Chiesa.

Castel Rozzone:

3. Chiesa parrocchiale di S. Bernardo, sita in 24047, piazza Castello.

Fara Gera d'Adda:

4. Chiesa parrocchiale di S. Alessandro (anche detta S. Alessandro M.), sita in 24045, piazza Roma, 3.

Fontirolo Nuovo:

5. Chiesa parrocchiale di S. Michele Arch., sita in 24040, via Bianchi, 2.

Treviglio:

6. Chiesa parrocchiale di S. Martino V. e S. Maria Assunta, sita in 24047, via S. Agostino, 2.

7. Chiesa parrocchiale di S. Pietro A., sita in 24047, via S. Pietro.

Vedoseta:

8. Chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, sita in 24010, via Centro, 20.

PROVINCIA DI COMO

Airuno:

9. Chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano, sita in 22050, via S. Francesco, 24.

Albavilla:

10. Chiesa parrocchiale di S. Dionigi, sita in 22031, Carcano, via C. Belloni, 4.

11. Chiesa parrocchiale di S. Vittore M. (anche detta S. Vittore), sita in 22031, via Mazzini, 1.

Albese con Cassano:

12. Chiesa parrocchiale di S. Margherita, sita in 22032, via V. Veneto, 2.

Alserio:

13. Chiesa parrocchiale di S. Clemente, sita in 22040, via Chiesa, 2.

Alzate Brianza:

14. Chiesa parrocchiale di S. Andrea Ap. (anche detta S. Andrea), sita in 22040, Fabbrica Durini, via Parini, 3.

15. Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli (anche detta SS. Pietro e Paolo), sita in 22040, piazza S. Pietro, 3.

Annone di Brianza:

16. Chiesa parrocchiale di S. Maria e S. Giorgio (anche detta Beata Vergine del Rosario, Beata Vergine del Santo Rosario), sita in 22040, via S. Giorgio, 7.

Anzano del Parco:

17. Chiesa parrocchiale di S. Michele, sita in 22040, via Roma, 18.

Appiano Gentile:

18. Chiesa parrocchiale di S. Stefano Prot., sita in 22070, via D. Gerla, 2.

Arosio:

19. Chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso, sita in 22060, piazza Chiesa.

Asso:

20. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 22033, piazza Ratti.

Ballabio:

21. Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta (anche detta S. Maria Assunta), sita in 22040, Ballabio Superiore, largo S. Maria, 1.

22. Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo M. (anche detta S. Lorenzo), sita in 22040, Ballabio Inferiore, via Volta, 3.

Barni:

23. Chiesa parrocchiale dei Santi Ap. Pietro e Paolo (anche detta SS. Annunciata), sita in 22030.

Barzago:

24. Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 22061.

25. Chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente, sita in 22061, Bevera, via Santuario.

Barzanò:

26. Chiesa parrocchiale di S. Vito, sita in 22062, via Garibaldi, 14.

Barzio:

27. Chiesa parrocchiale di S. Alessandro, sita in 22040, via Parrocchiale.

Bellano:

28. Chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso (anche detta Santi Giorgio, Nazaro e Celso), sita in 22051, piazza S. Giorgio, 5.

Beregazzo con Figliaro:

29. Chiesa parrocchiale dei Santi Ilario e Remigio, sita in 22070, Figliaro, piazza SS. Ilario e Remigio, 4.

30. Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 22070, via D. Besletti, 4.

Binago:

31. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 22070, via Mazzini, 6.

Vedano Olona:

1017. Chiesa parrocchiale di S. Maurizio, sita in 21040, piazza S. Maurizio, 12.

Veddasca:

1018. Chiesa parrocchiale Assunzione di Maria, sita in 21010, Lozzo.

1019. Chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso, sita in 21010, Graglio.

1020. Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo M., sita in 21010, Armio.

1021. Chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente, sita in 21010, Biegno.

1022. Chiesa parrocchiale di S. Silvestro, sita in 21010, Cadero, via Garabiolo.

Venegono Inferiore:

1023. Chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo, sita in 21040, via Menotti, 9.

Venegono Superiore:

1024. Chiesa parrocchiale di S. Giorgio M. (anche detta S. Giorgio), sita in 21040, piazza S. Giorgio, 3.

Vergiate:

1025. Chiesa parrocchiale di S. Eusebio V., sita in 21029, Sesona, via Sesto Calende, 6.

1026. Chiesa parrocchiale di S. Giorgio M., sita in 21029, Corgeno, via S. Giorgio, 1.

1027. Chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 21029, via Roma, 5.

1028. Chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 21029, Cimbro, via Somma Lombardo, 2.

1029. Chiesa parrocchiale di S. Materno V., sita in 21020, Cuirone, piazza Turati, 4.

Viggiù:

1030. Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 21059, Baraggia, via Indipendenza, 2.

1031. Chiesa parrocchiale di S. Stefano Prot., sita in 21059, via Parrocchiale, 17.

Vizzola Ticino:

1032. Chiesa parrocchiale di S. Giulio, sita in 21010.

1033. Chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 21010, Castelnovate.

Art. 4

Alle milletrentatre chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti trecentosessanta chiese parrocchiali, la parrocchia o le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicata o indicate:

PROVINCIA DI BERGAMO

Brumano:

1. Chiesa parrocchiale Immacolata, Santi Bartolomeo e Carlo, anche detta Beata Vergine Immacolata, S. Bartolomeo Ap., S. Maria Immacolata e S. Bartolomeo, sita in 24037, piazza Chiesa: per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 24047, piazza Chiesa.

Treviglio:

2. Chiesa parrocchiale di S. Martino V. e S. Maria Assunta, anche detta S. Maria Assunta e S. Martino, S. Martino V., sita in 24047, via S. Agostino, 2: per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Treviglio: 1. nel NCT: p. 3575, fg. 14, mapp. 5224 - FUA - ha. 0.17.75; p. 3575, fg. 14, lett. T - FUA - ha. 0.00.25, nel NCEU: mapp. 5633/1, 668, 5224, 5634/1, 5635, 5636; 2. nel NCT: p. 3575, fg. 14/20, mapp. 5351 - FUA - ha. 0.02.20; 3. nel NCT: p. 3575, fg. 14, mapp. 1115/B - ha. 0.61.99; 4. nel NCT: p. 2437/5318, fg. 9, mapp. 337 - ha. 0.17.50;
la parrocchia S. Nome di Maria, sita in 24047, via Geromina, 1; per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Martino e S. Maria Assunta, sita in 24047, via S. Agostino, 2.

PROVINCIA DI COMO

Appiano Gentile:

3. Chiesa parrocchiale di S. Stefano Prot., anche detta S. Stefano, sita in 22070, via D. Gerla, 2: per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia di S. Stefano, sita in 22070, via D. Gerla, 2.

Arosio:

4. Chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso, anche detta Santi Nazaro e Celso MM., sita in 22060, piazza Chiesa: per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia dei Santi Nazaro e Celso MM., sita in 22060, piazza Chiesa.

Breonio:

5. Chiesa parrocchiale dei Santi Gaetano, Gervasio e Protasio, anche detta S. Gaetano, Santi Gervaso e Protaso, Santi Gervaso, Protaso e Gaetano, sita in 22040, piazza Daverio, 1: per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia di S. Gaetano, sita in 22040, piazza Daverio, 1.

Brivio:

6. Chiesa parrocchiale di S. Simpliciano V. e S. Margherita V. e M., anche detta Santi Margherita e Simpliciano, sita in 22050, Beverate, via Prinetti, 14: per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia dei Santi Margherita e Simpliciano, sita in 22050, Beverate, via Prinetti, 14.

Bulgarograsso:

7. Chiesa parrocchiale di S. Agata V. e M., anche detta Immacolata, S. Agata e S. Giuseppe, sita in 22070, piazza Risorgimento, 1: per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia di S. Agata, sita in 22070, piazza Risorgimento, 1.

Sommario

Decreto del Re che riconosce l'istituto religioso dei Servi della Carità

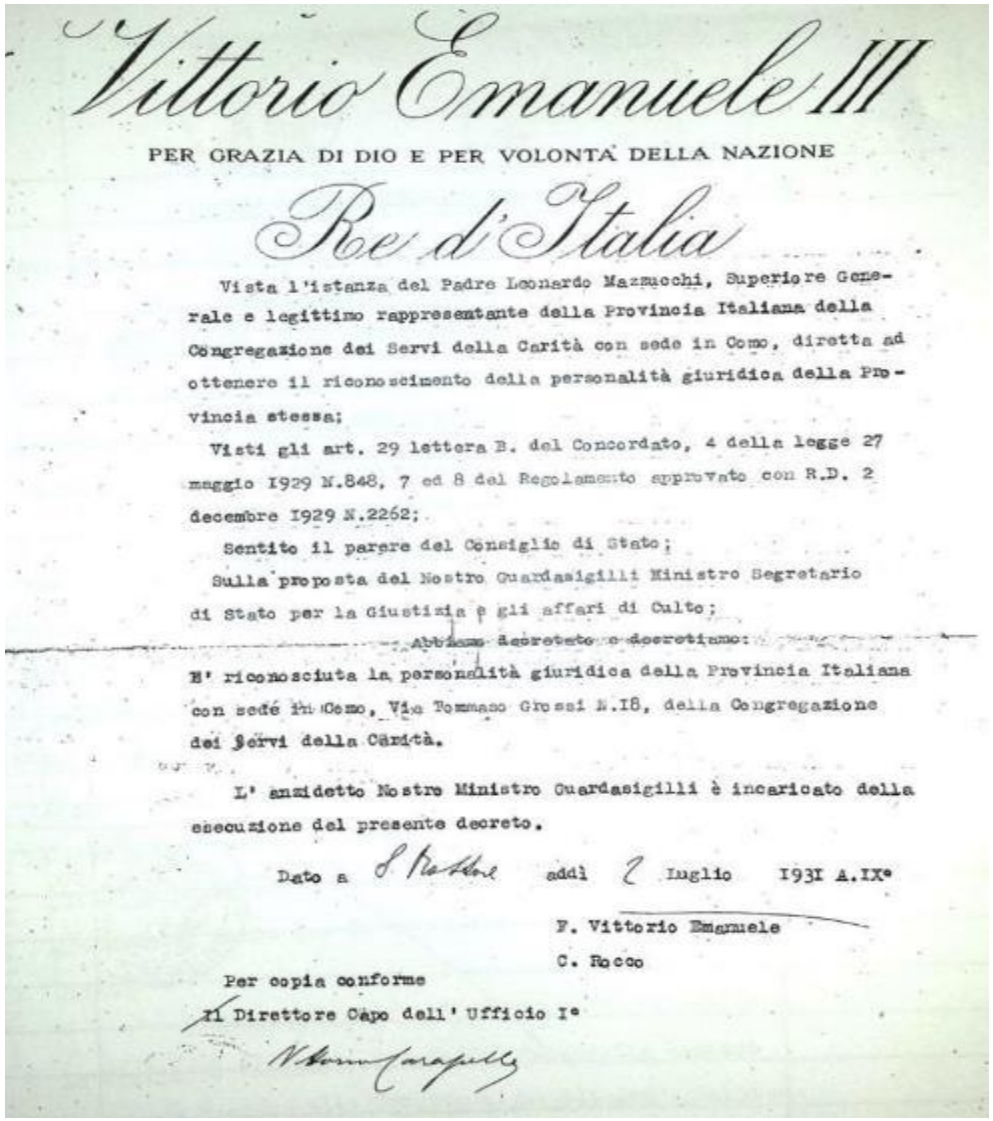

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Vista l'istanza del Padre Leonardo Mazzucchi, Superiore Generale e legittimo rappresentante della Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità con sede in Como, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Provincia stessa;

Visti gli art. 29 lettera B. del Concordato, 4 della legge 27 maggio 1929 N.848, 7 ed 8 del Regolamento approvato con R.D. 2 decembre 1929 N.2262;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli affari di Culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Italiana con sede in Como, Via Tommaso Grossi N.18, della Congregazione dei Servi della Carità.

L' anzidetto Nostro Ministro Guardasigilli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Rossore addì 2 luglio 1931 A.IX°

F. Vittorio Emanuele

C. Rocco

Per copia conforme

Il Direttore Capo dell' Ufficio I°

Decreto del Re che modifica la denominazione dei Servi della Carità

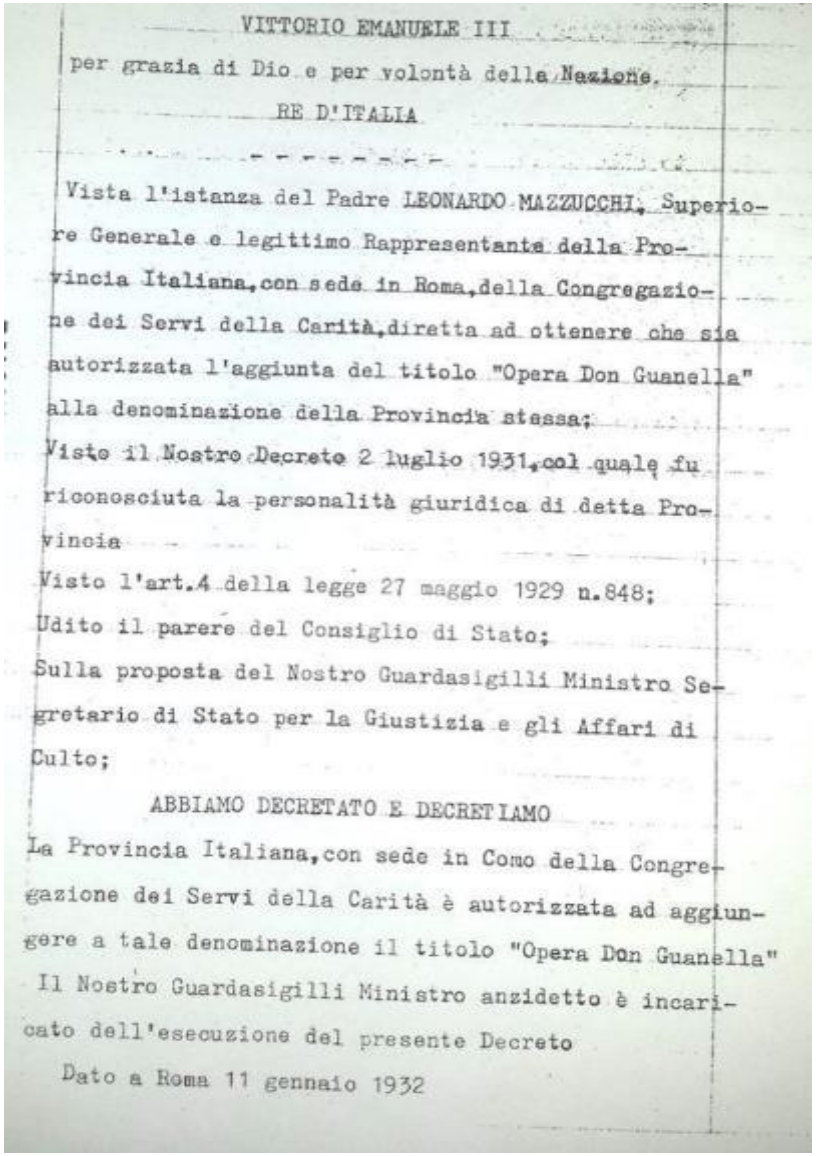

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione,

RE D'ITALIA

- - - - - - - - -

Vista l'istanza del Padre LEONARDO MAZZUCCHI, Superiore Generale e legittimo Rappresentante della Provincia Italiana, con sede in Roma, della Congregazione dei Servi della Carità, diretta ad ottenere che sia autorizzata l'aggiunta del titolo "Opera Don Guanella" alla denominazione della Provincia stessa;

Visto il Nostro Decreto 2 luglio 1931, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica di detta Provincia

Visto l'art.4 della legge 27 maggio 1929 n.848;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

La Provincia Italiana, con sede in Como della Congregazione dei Servi della Carità è autorizzata ad aggiungere a tale denominazione il titolo "Opera Don Guanella"

Il Nostro Guardasigilli Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto

Dato a Roma 11 gennaio 1932

Il Presidente della Repubblica

VISTA l'istanza dell'Avv. Pierangelo Bonacina, legittimo rappresentante della «Fondazione Pro-Familia», con sede in Milano, costituita civilmente con atto pubblico 17 giugno 1955, n. 42921/16694 di repertorio, a rogito Giuseppe Gallizia, notaio in quella città, modificato con atti pubblici in data 11 novembre 1955, n. 27903/11819 di repertorio, a rogito Giuseppe Carlo Giani, notaio in Varese, 18 febbraio 1961, n. 4914/659 di repertorio, a rogito Giovanni Battista Fossa, notaio in Besozzo, 22 gennaio 1966, n. 10730/1387 di repertorio, a rogito quest'ultimo notaio; e canonicamente eretta con decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 15 ottobre 1955;

VISTO l'allegato statuto;

RITENUTO che l'ente si propone di attuare nella società contemporanea i principi cristiani, cooperando alla difesa ed al consolidamento dell'istituto della famiglia e, in particolare, di provvedere alla educazione religiosa e morale delle madri nubili e dei figli illegittimi;

CONSIDERATO che il patrimonio fondazionale, specificato nell'atto pubblico 18 febbraio 1961 sopracitato è sufficiente per il conseguimento delle finalità statutarie;

VISTI gli articoli 29 lett. Q del Concordato con la S. Sede, 4 della legge 27 maggio 1929, n. 848 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262;

VISTA la legge 6 aprile 1933, n. 455;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

DECRETA:

Art. 1

E' riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione Pro-Familia»

con sede in Milano, come sopra costituita e canonicamente eretta, con i fini ed il patrimonio nelle premesse indicati.

Art. 2

E' approvato lo statuto della fondazione allegato sotto la lett. B all'atto pubblico 22 gennaio 1966, n. 10730/1387 di repertorio, per notar Giovanni Battista Fossa, composto da diciotto articoli, che sarà munito del visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DATO a ROMA addì 16 febbraio 1967.

F/to Saragat
C/fto Taviani
Visto: il Guardasigilli F/to Reale

Decreto del Presidente della Repubblica che riconosce come Ente Ecclesiastico la Fondazione Pro Familia

Il Presidente della Repubblica

VISTA l'istanza del sig. Carlo Brusadelli nella qualità di esecutore testamentario del fratello don Giuseppe e di legale rappresentante della fondazione di culto e di religione, denominata "Missionaria Giovanna d'Arco", con sede in Milano, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente stesso, istituito con testamento pubblico in data 26 gennaio 1970, n. 18 di repertorio, registrato con verbale 17 aprile 1978, n. 26111 di repertorio, a rogito dottor Salvatore Dello Jacono, notaio in Mariano Comense;

VISTO l'allegato statuto;

RITENUTO che l'ente si propone di promuovere lo studio dei problemi concernenti l'attività missionaria ed ogni iniziativa idonea a favorire la formazione personale e spirituale delle associate all'Istituto "Assistenti Laiche Internazionali", con sede in Milano, nonchè di provvedere al sostenimento delle spese di gestione dell'Istituto medesimo e di mettere a disposizione dello stesso sedi adeguate, dotandole di mobili, arredi e strumentazione specifica;

CONSIDERATO che il patrimonio fondazionale, costituito dall'eredità Giuseppe Brusadelli, comprendente un immobile sito in Milano, via Dario Papà, n. 12, descritto nella perizia giurata 15-18 dicembre 1978 dell'ing. Marco Lucca e valutato in L. 220.000.000, nonchè dalla somma di L.20.000.000 depositata presso la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde sede di Milano, è sufficiente per il conseguimento delle finalità statutarie;

VISTI gli articoli 29, lettera d), del Concordato con la Santa Sede, 4 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e 17 del regolamento approvato con R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262;

VISTA la legge 6 aprile 1933, n. 455;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

D E C R E T A :

Art. 1

E' riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di culto e di religione, denominata "Missionaria Giovanna d'Arco", con sede in Milano, con i fini ed il patrimonio nelle premesse indicati.

./...

Art. 2

E' approvato lo statuto della fondazione, composto di quattordici articoli e di una norma transitoria di cui all'atto pubblico 15 dicembre 1978 n. 38664 di repertorio, a rogito dottor Giuseppe Fossati, notaio in Milano, che sarà munito del visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D A T O a 18 LUG. 1980

8 SET. 1980

Decreto del Presidente della Repubblica che riconosce come Ente Ecclesiastico la Fondazione Missionaria Giovanna d'Arco

4. L'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura

L. n. 222/1985

5. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.
I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile

Prot. Gen. n. 2525
Oggetto:
Dichiarazione riconoscimento civile
Parrocchia di Gesu' a Nazaret in Milano

Si dichiara che la **PARROCCHIA di "GESU' A NAZARET"**, con sede a **MILANO** in **Via Trasimeno, 53** è stata riconosciuta civilmente con Decreto del Ministro dell'Interno in data 26 giugno 1999 (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n.168 del 20 luglio 1999).

Parroco e legale rappresentante dell'Ente suddetto è il Sacerdote **don Egidio VILLANI**, nato a Milano il 10/7/1934.

Si attesta che l'Ente in oggetto non ha fini di lucro.

Milano, 14 giugno 2005

Il Cancelliere Arcivescovile
(Dr. don Marino Mosconi)

Attestazione Legale Rappresentante

20122 MILANO - Piazza Fontana, 2 - Tel. 02/8556.1

ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile

MARCA DA BOLLO
€14,62

PREFETTURA DI MILANO
UFFICIO RICONOSCIMENTI GIURIDICI

Persona Giuridica n. 715

Il sottoscritto Mons. Marino Mosconi, Cancelliere Arcivescovile, per conto della Parrocchia di S. Maria Nascente e Beato Giovanni Mazzucconi con sede a Sesto San Giovanni, via Carlo Marx

CHIEDE

Il rilascio di n. 1 certificato di Vigenza con l'indicazione del legale rappresentante: Tarcisio FERRI, nato a Castel Rozzone (Bg) il 14/10/1954.

Milano, 9 ottobre 2007

Il richiedente

P.C.C.
L'Assistente Amm.vo
(C. Ellena)

Cancelliere Arcivescovile

Richiesta alla Prefettura del certificato attestante il legale rappresentante.

20122 MILANO - Piazza Fontana, 2 - Tel. 02/8556.1

PREFETTURA di VARESE

REGISTRO
DELLE PERSONE GIURIDICHE

PARTE PRIMA
(GENERALE)

Il Prefetto della Provincia di VARESE

DELEGA

il Funzionario Dott. Giuseppe Puzzo

Varese, 11 aprile 2001

IL PREFETTO

Copertina RPG

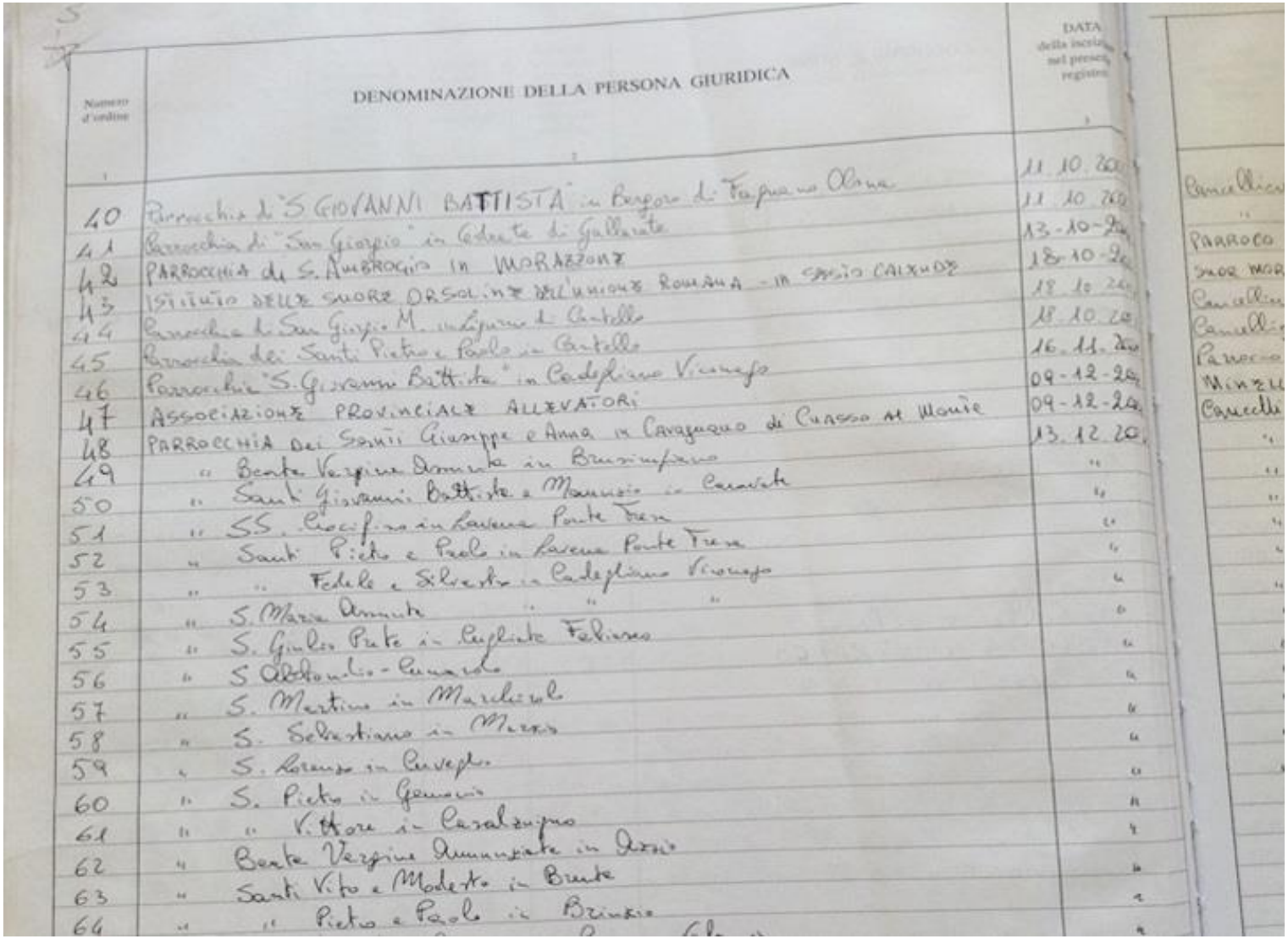

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA	DATA della iscrizione nel presente registro
40	Parrocchia di "S GIOVANNI BATTISTA" in Borgoro di Fagnano Olona	11.10.20
41	Parrocchia di "San Giorgio" in Cedrate di Gallarate	11.10.20
42	PARROCCHIA di S. AMBROGIO IN MORAZZONE	13-10-20
43	ISTITUTO DELLE SUORE ORSOLINE DELL'UNIONE ROMANA - IN SESTO CALENDE	18-10-20
44	Parrocchia di San Giorgio M. in Lozzo di Cantello	18.10.20
45	Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Cantello	18.10.20
46	Parrocchia "S. Giovanni Battista" in Cadegliano Viconago	16.11.20
47	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	09-12-20
48	PARROCCHIA dei Santi Giuseppe e Anna in Caravaggio di Cuasso al Monte	09-12-20
49	" Beata Vergine Immacolata in Brusimpiano	13.12.20
50	" Santi Giovanni Battista e Maurizio in Caravate	"
51	" SS. Crocifisso in Laveno Ponte Tresa	"
52	" Santi Pietro e Paolo in Laveno Ponte Tresa	"
53	" " Fedele e Silvestro in Cadegliano Viconago	"
54	" S. Maria Immacolata " " "	"
55	" S. Giulio Papa in Cuplizio Felizzano	"
56	" S. Ambrogio - Cunardo	"
57	" S. Martino in Marchirolo	"
58	" S. Sebastiano in Mesenzana	"
59	" S. Lorenzo in Cuvegro	"
60	" S. Pietro in Gemonio	"
61	" " Vittore in Casalzuigno	"
62	" Beata Vergine Immacolata in Azzio	"
63	" Santi Vito e Modesto in Brenta	"
64	" " Pietro e Paolo in Brinzio	"

Indice cronologico Enti Ecclesiastici

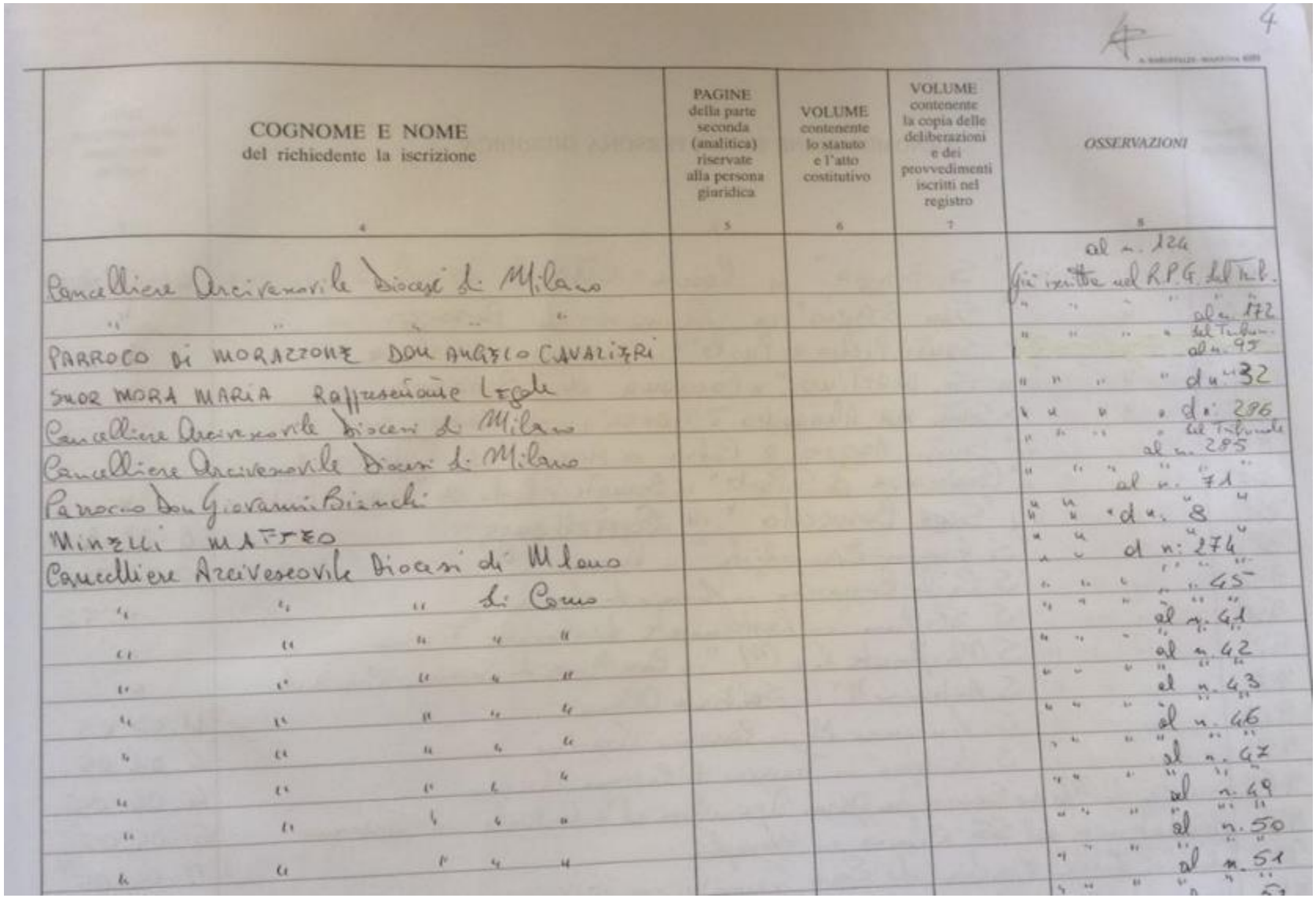

COGNOME E NOME del richiedente la iscrizione	PAGINE della parte seconda (analitica) riservate alla persona giuridica	VOLUME contenente lo statuto e l'atto costitutivo	VOLUME contenente la copia delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro	OSSERVAZIONI
4	5	6	7	8
Cancelliere Arcivescovile Diocesi di Milano				al n. 124 già iscritto nel R.P.G. del T.M.
" " " " "				" " " " " al n. 172
PARROCO DI MORAZZONE DON AURELIO CAVALIERI				" " " " del Tribun. al n. 95
SUOR MORA MARIA Rappresentante Legale				" " " " di n. 32
Cancelliere Arcivescovile Diocesi di Milano				" " " " di n. 296
Cancelliere Arcivescovile Diocesi di Milano				" " " " del Tribunale al n. 285
Parroco Don Giovanni Bianchi				" " " al n. 71
MINELLI MATTEO				" " " di n. 8
Cancelliere Arcivescovile Diocesi di Milano				" " di n. 274
" " " di Como				" " " " " 45
" " " " "				" " " al n. 41
" " " " "				" " " al n. 42
" " " " "				" " " al n. 43
" " " " "				" " " al n. 46
" " " " "				" " " al n. 47
" " " " "				" " " al n. 49
" " " " "				" " " al n. 50
" " " " "				" " " al n. 51
" " " " "				" " " " " 52

Indice cronologico Enti Ecclesiastici

73 PARROCCHIA SANTI

N. d'ord.	Data della iscrizione nel presente registro	Indicazione del soggetto che ha richiesto la iscrizione	Data dell'atto costitutivo	Denominazione	Scopo	Patrimonio	Durata (qualora sia stata determinata)	Sede dell'ente	Cognome e Nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza — Codice Fiscale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14.12.06	Diocesi di Como	ENTE Eccl. CIV. RIC. DEC. M.I. 10-2-87	Parrocchia Santi Fabiano e Sebastiano			MA CAMPO DE	Ranco Valeria 1	Don Mario Pennisi, nato Como il 30.7.59
	22.06.2010	DIOCESI DI COMO CANCELLIERE V.							BOLLINI CACCIA [illegible] N. COMO 13-11-1958 DEL GIN. [illegible]

Pagina n. 1 – Ente Parrocchia

FABIANO E SEBASTIANO PANCIO VALENTIA

A. BARTOLACCI - MANTOVA 691

Mutamenti dell'atto costitutivo e dello statuto 11	Trasferimento della sede dell'ente e istituzione di sedi secondarie 12	Sostituzione degli amministratori con la indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza 13	Deliberazioni di scioglimento 14	Provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano la estinzione 15	Cognome e Nome dei liquidatori con indicazione della loro eventuale revoca o sostituzione 16	Volume in cui sono raccolti l'atto costitut. e lo statuto 17	Volume dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti in questo registro 18	Annotazioni di altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento 19	Osservazioni 20
									Tr. 69

Pagina n. 2 – Ente Parrocchia

I numeri dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

La Pubblica Amministrazione non può fare a meno di dare "numeri"; così anche la Parrocchia riceve i suoi numeri:

1) il numero di iscrizione al **RPG**, dalla Prefettura
2) il numero di **Codice Fiscale**, dalla Agenzia delle Entrate a cui si deve presentare domanda
3) l'eventuale numero di **Partita IVA**, necessariamente diverso da quello di Codice Fiscale
4) se vi è un numero di Partita IVA, la parrocchia deve anche ottenere il numero di **Repertorio Economico Amministrativo** tenuto dalle CCIAA

Gli enti ecclesiastici riconosciuti in Italia

Regioni ecclesiastiche	**15**
Province ecclesiastiche	**1**
Diocesi	**226**
Istituto centrale sostentamento clero	**1**
Istituti diocesani sostentamento clero	**212**
Istituti interdiocesani sostentamento clero	**6**
Parrocchie	**25.899**
Chiese - Capitoli	**518**
Santuari	**135**
Confraternite	**4.793**
Cattedrali	**236**
Seminari	**281**
Istituti religiosi – Fondazioni – Associazioni – Monasteri – Conventi	**3.508**
TOTALE	**35.979**

Fonte: Ministero dell'Interno. Aggiornato: 31 dicembre 2015

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/enti_ecclesiastici_cattolici_civilmente_riconosciuti.pdf

Tipi di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

L'Istituto di vita consacrata

La Diocesi

La Parrocchia

La Fondazione di culto

L'Istituto di vita consacrata

Definizione canonica

Scopo o fine dell'Istituto di vita consacrata

Can. 573 - § 1. La **vita consacrata** mediante la professione dei consigli evangelici è una forma stabile di vita **con la quale i fedeli**, seguendo Cristo più da vicino per l'azione dello Spirito Santo, **si danno totalmente a Dio amato sopra ogni cosa.** In tal modo, dedicandosi con nuovo e speciale titolo al suo onore, alla edificazione della Chiesa e alla salvezza del mondo, sono in grado di tendere alla perfezione della carità nel servizio del Regno di Dio e, divenuti nella Chiesa segno luminoso, preannunciano la gloria celeste.

§ 2. **Negli istituti di vita consacrata**, eretti canonicamente dalla competente autorità della Chiesa, **una tale forma di vita viene liberamente assunta dai fedeli** che mediante i voti, o altri vincoli sacri a seconda delle leggi proprie degli istituti, professano di volere osservare i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza e per mezzo della carità, alla quale i consigli stessi conducono, si congiungono in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero.

L'Istituto di Vita Consacrata

Istituto Vita Consacrata
NON EECR

Provincia
EECR

Casa Religiosa
EECR

Casa Religiosa
NON EECR

Casa
Generalizia
EECR

Superiore Casa

Superiore Maggiore:
Provinciale o Generale

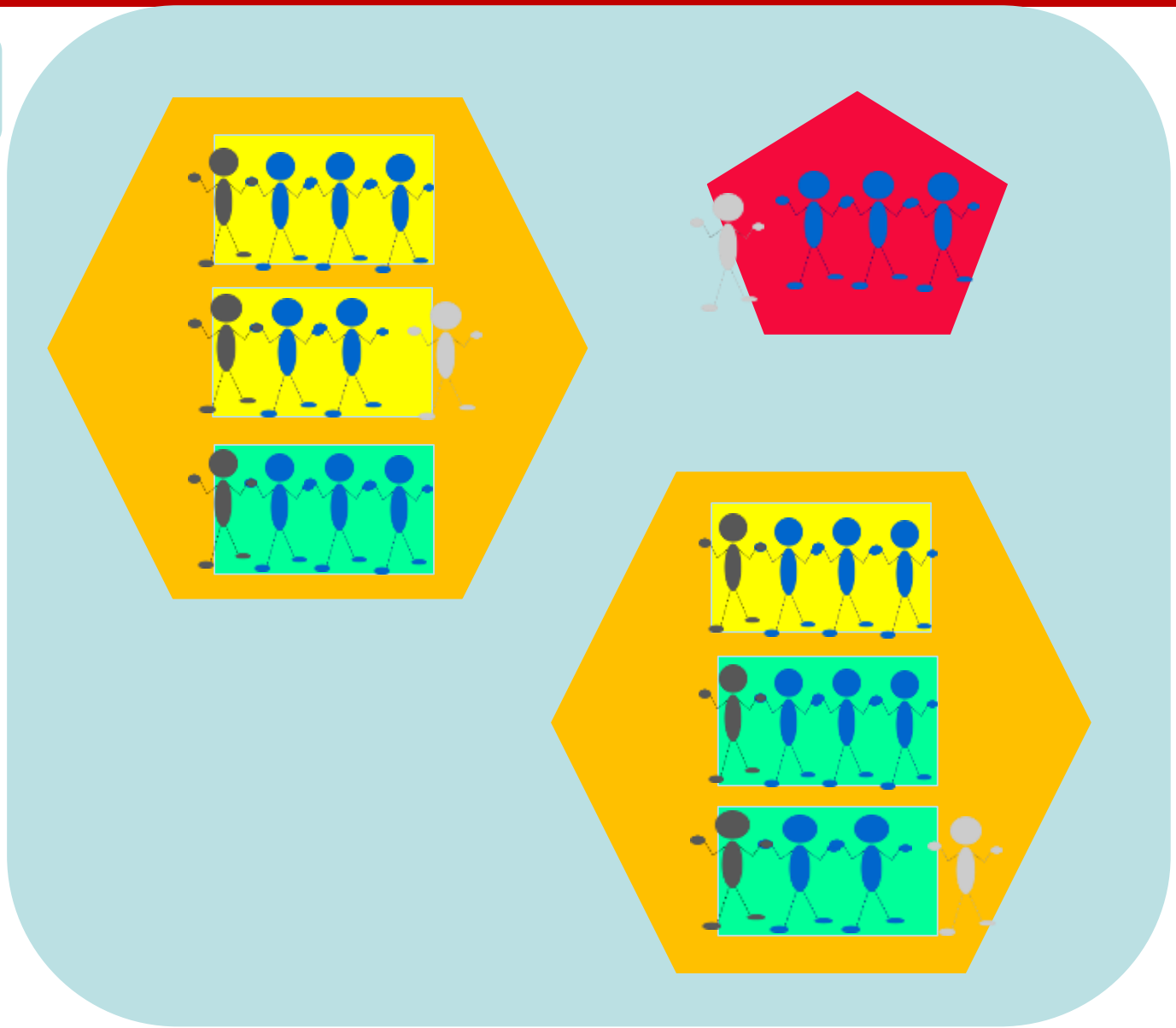

La Diocesi

La Diocesi

Can. 368 - Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le **diocesi**, alle quali, se non consta altro, viene assimilata la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicario apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente.

Can. 369 - **La Diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale di un Vescovo con la cooperazione del presbiterio**, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucarestia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica.

La Diocesi

Diocesi
EECR

Parrocchie/Enti
(EECR)

Consigli

Vescovo:
- Amministratore
- Legale rappresentante

Economo (rilevanza solo canonica)

Ordini ed indicazioni del Vescovo all'Economo

Nomina
(parroco o presidente)

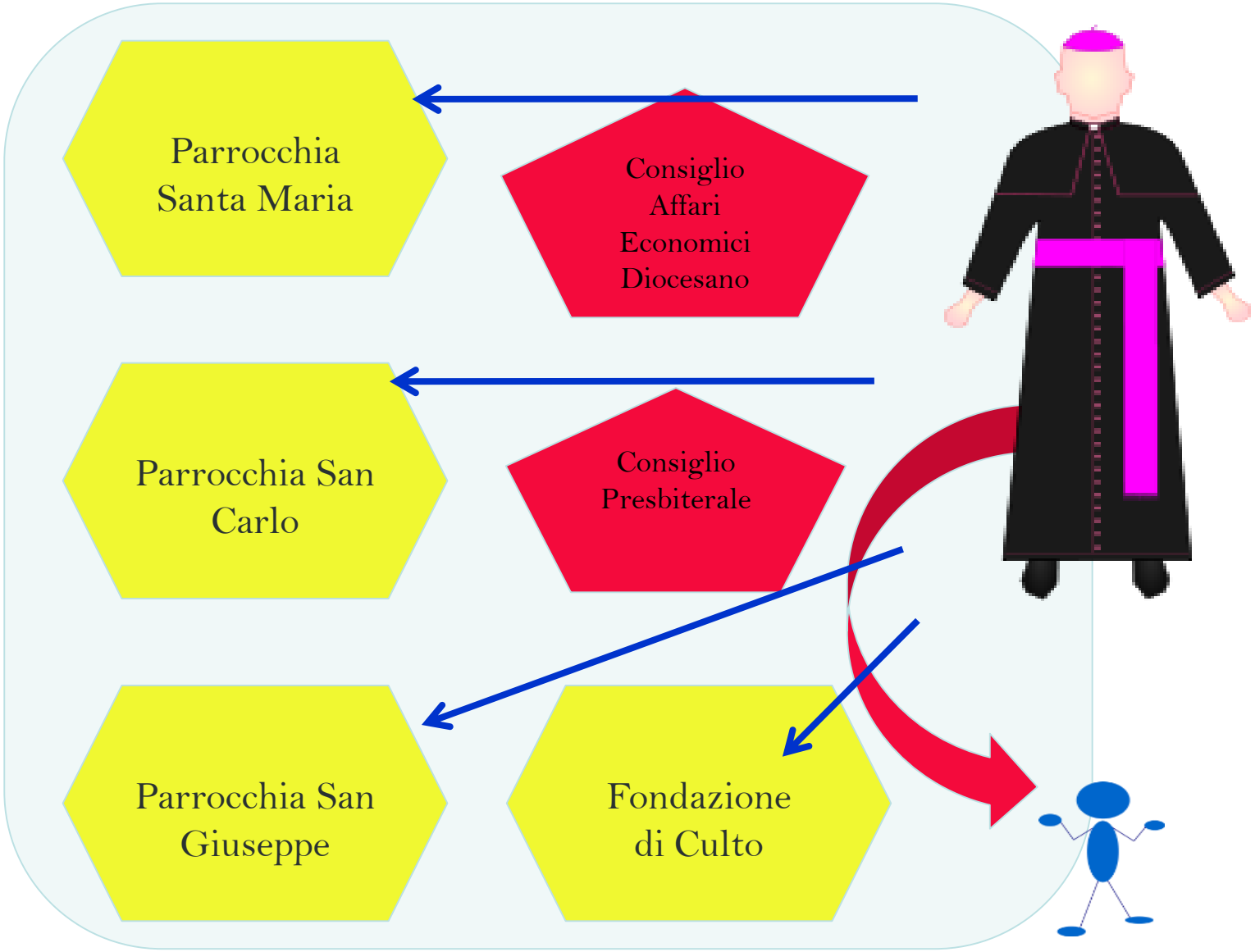

Sommario

La Parrocchia

La Parrocchia

Can. 374 - Ogni **diocesi** o altra Chiesa particolare **sia divisa in** parti distinte o **parrocchie**.

Can. 515 - 1. **La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.**
2. Spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie; egli non le eriga, non le sopprima e non le modifichi in modo rilevante senza aver sentito il consiglio presbiterale.

3. La parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso.

La Parrocchia

Parrocchia

Attività (non soggetti autonomi)

Consigli

Vescovo diocesano: in quanto «ufficio canonico» e non in quanto legale rappresentante dell'ente Diocesi

Parroco:
- Amministratore
- Legale rappresentante

Economo o Segretario Generale

Autorizzazione canonica per: Amministrazione straordinaria e alienazioni del patrimonio stabile

Culto

Consiglio Affari Economici Parrocchiale

Oratorio

Consiglio Pastorale

Gruppo Anziani

Scuola per l'infanzia

Sommario

La Fondazione di culto

La Fondazione di culto

Can. 115 - 1. Le persone giuridiche nella Chiesa sono o insiemi di persone o insiemi di cose.
[...].
3. **L'insieme di cose, ossia la fondazione autonoma, consta di beni o di cose, sia spirituali sia materiali, e lo dirigono, a norma del diritto e degli statuti, sia una o più persone fisiche sia un collegio**.

Can. 118 - **Rappresentano la persona giuridica pubblica, agendo a suo nome, coloro ai quali tale competenza è riconosciuta dal diritto universale o particolare** oppure dai propri statuti; rappresentano la persona giuridica privata, coloro cui la medesima competenza è attribuita attraverso gli statuti.

Can. 1279 - 1. L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi li regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore.

La Fondazione di culto (can. 1303)

Fondazione di culto
EECR

Consiglio
di
Amministrazione

Presidente:
Legale rappresentante

Amministratore
Delegato (eventuale)

Delega (anche civile)

Nomina
(consiglieri e presidente)

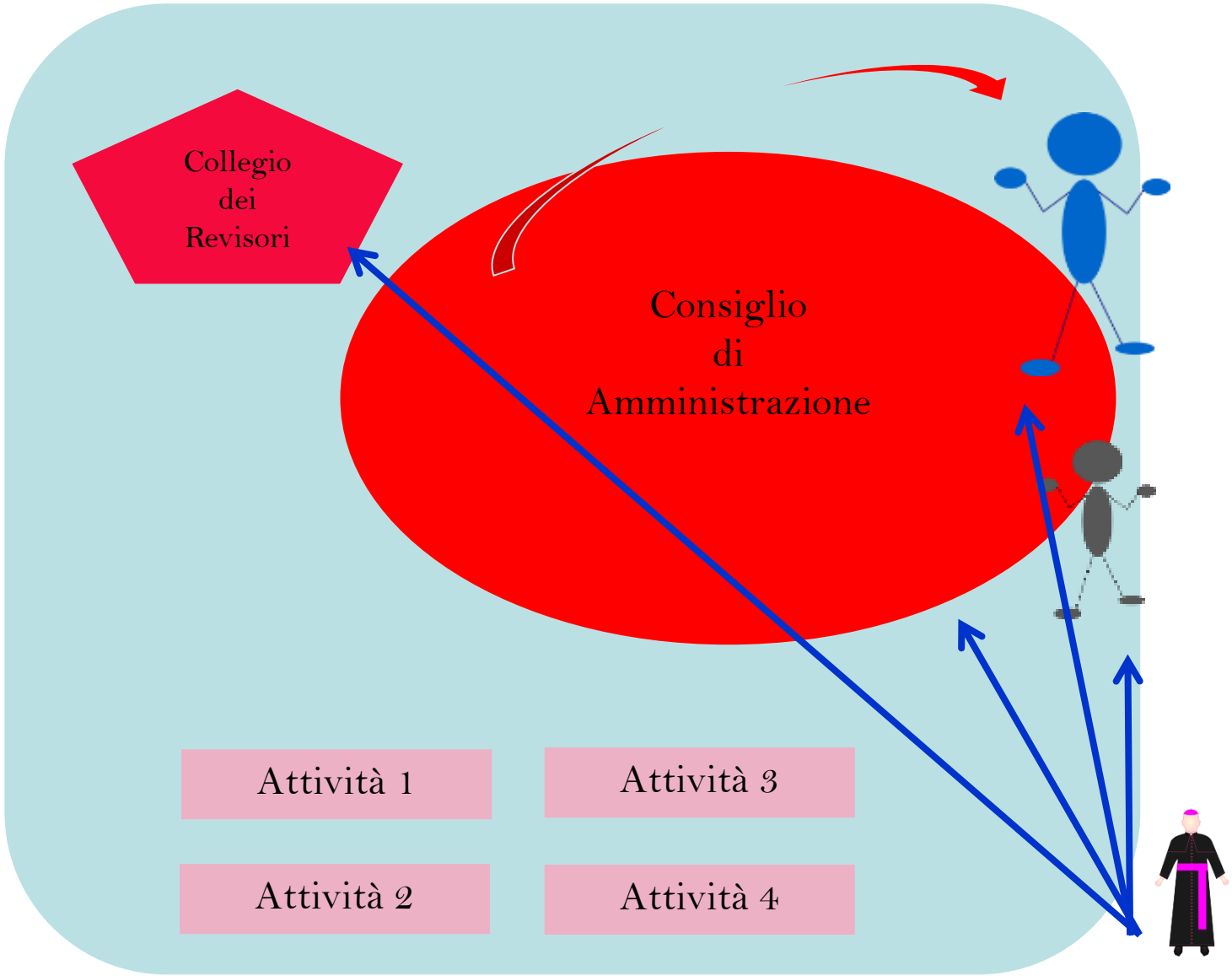

PARTE II

L’amministrazione e l’amministratore

L'amministratore dell'ente canonico (ente ecclesiastico)

Il codice di diritto canonico esprime al can. 1279 la **regola generale circa l'amministrazione dell'ente**:

§ 1. **L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona** cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore.

§ 2. Per l'amministrazione dei beni di una persona giuridica pubblica che dal diritto o dalle tavole di fondazione o dai suoi statuti non abbia amministratori propri, l'Ordinario cui la medesima è soggetta assuma per un triennio persone idonee; le medesime possono essere dall'Ordinario riconfermare nell'incarico.

PARTE III

Gli atti di amministrazione
Gli atti di alienazione e gli atti peggiorativi

Gli atti di amministrazione e le alienazioni

Il codice di diritto canonico presenta al can. 1281 la regola generale che distingue gli:

atti di amministrazione ①

→ **ordinaria**

→ **eccedenti l'ordinaria**

① Il concetto di amministrazione ordinaria/straordinaria assunto dall'ordinamento canonico è del tutto diverso dal concetto assunto dal codice civile italiano. Nessuna analogia tra ordinamenti.

---

e, ai cann. 1291 -1295:

atti di alienazione e peggiorativi

Regola generale: occorre la Licenza dell'Ordinario

Can. 1281:

§ 1. **Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria,** a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario.

§ 2. **Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell`amministrazione ordinaria**; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette.

§ 3. **La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne abbia beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l`azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni.**

Quali sono gli atti di amministrazione straordinaria?

Gli **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** possono – a loro volta – essere distinti in relazione alla fonte giuridica che li determina:

a) Determinati dal diritto stesso

1) can. 1288: le liti attive e passive in sede civile;
2) can. 1267: le offerte
   - il rifiuto di accettarle se vi sono questioni di maggiore importanza,
   - l'accettazione se vi sono modalità di adempimento o condizioni.

b) Determinati con decreto del Vescovo Diocesano, per le persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo

Can. 1281 § 2: «… spetta al Vescovo determinare gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, udito il Consiglio per gli affari economici diocesano».

c) Determinati nello Statuto dell'Ente

Can. 1281 § 2. «Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette».

Tutti questi atti devono essere autorizzati con licenza dell'Ordinario

Il caso: Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica
Atti di amministrazione straordinaria

Can. 638

§ 1. Spetta al **diritto proprio** determinare, entro l`ambito del diritto universale, **quali sono gli atti che eccedono il limite e le modalità dell`amministrazione ordinaria,** e stabilire ciò che è necessario per porre validamente gli atti di amministrazione straordinaria.

§ 2. Le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria sono posti validamente, oltre che dai Superiori, anche dagli officiali a ciò designati dal diritto proprio, nei limiti del loro ufficio.

Cosa si intende per **diritto proprio**?

1. Sicuramente gli statuti di ciascuno ente,
2. Non si esclude, però, che tali atti possano essere definiti anche in forza di un provvedimento generale assunto dal Superiore Maggiore che ha la potestà canonica di modificare gli statuti.

Il caso: Atti di amministrazione straordinaria Istituti di Vita Consacrata Secolare

Can. 719

L`amministrazione dei beni dell`istituto, che deve esprimere e favorire la povertà evangelica, **è regolata dalle norme del Libro V**, *I beni temporali della Chiesa*, **e dal diritto proprio dell`istituto.** Il diritto proprio deve parimenti definire gli obblighi, specialmente di carattere economico, dell`istituto verso i membri che ad esso dedicano la propria attività.

Gli atti di alienazioni e peggiorativi

del Patrimonio Stabile

Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile
La Licenza del Vescovo

Can. 1291:

Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il **patrimonio stabile** di una persona giuridica pubblica, **e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto,** si richiede la **licenza dell`autorità competente** a norma del diritto.

I beni del **patrimonio stabile:**

a) tra i beni economici di proprietà dell'ente, solo alcuni sono considerati appartenenti al «Patrimonio Stabile»; gli altri sono detti - per comodità - «disponibili»

b) i beni del Patrimonio Stabile sono individuati da un atto (dell'autorità competente) detto di «legittima assegnazione» (per es. lo statuto, un decreto del Vescovo diocesano, un atto del Superiore maggiore)

c) possono essere sia beni immobili che mobili (quindi anche prodotti finanziari)

d) il can. 1291 riguarda solo i beni il cui valore supera la somma minima fissata dal diritto

Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile
La Licenza del Vescovo

Can. 1292 (autorità competente)

§ 1. Salvo il disposto del can. 638, § 3, **quando il valore dei beni che s`intendono alienare, sta tra la somma minima e quella massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l`autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all`autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti**; altrimenti l`autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati. Il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi.

§ 2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.

Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile
La Licenza del Vescovo

Can. 1295 (atti peggiorativi)

I requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l`alienazione, ma **in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio** della persona giuridica **peggiorandone la condizione**.

Can. 134 (Vescovo e non anche Ordinario)

§ 3. Quanto viene attribuito nominatamente al Vescovo diocesano nell`ambito della potestà esecutiva, **s`intende competere solamente al Vescovo diocesano** e gli altri a lui stesso equiparati nel can. 381, § 2, **esclusi il Vicario generale ed episcopale, se non per mandato speciale.**

Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica

Can. 638

§ 3. Per la validità dell`alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la **licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio**. Se però si tratta di **negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede** per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, **si richiede inoltre la licenza della Santa Sede** stessa.

§ 4. Per i monasteri *sui iuris*, di cui al cann. 615, e per gli istituti di diritto diocesano, è necessario anche il consenso scritto dell`Ordinario del luogo.

Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica

Circa la determinazione della somma minima e della somma massima, benché gli Istituti di Vita Consacrata non siano soggetti alle Conferenze Episcopali Nazionali, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (Congregazione della Curia Romana) continua a far riferimento ai valori stabiliti dalle Conferenze locali

Rescritto pontificio, **Cum Admotae**, 6 novembre 1964

"Ai superiori generali delle religioni clericali di diritto pontificio ed agli abati presidenti della congregazioni monastiche vengono delegate le seguenti facoltà:

9. Concedere, con il consenso del loro consiglio e per un giusto motivo, il permesso di alienare beni della propria Religione, di pignorarli, di ipotecarli, di affittarli, di darli in enfiteusi; inoltre concedere che le persone morali della propria religione possano contrarre un debito fino ad una somma fissata dalla conferenza episcopale nazionale o regionale e approvata dalla sede apostolica".

Le alienazioni e gli atti peggiorativi (del patrimonio stabile)

ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile
UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO

Beatissimo Padre,

l'Ordinario Diocesano di Milano chiede che la FONDAZIONE PRO FAMILIA - con sede in Milano, sia autorizzata a vendere alla FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS, con sede in Cesano Boscone, a un prezzo complessivo non inferiore a € 1.920.000,00= (unmilionenovecentoventimila/00=), il complesso immobiliare sito in Milano - Via Zurigo n. 65 e distinto nelle mappe e nei registri catastali di quel Comune con i mappali 58, 59, 60, 79 e 83 del Foglio 462.

Il compendio immobiliare è meglio descritto nella relazione di perizia dell'ottobre 2009 a firma della società "PRAXI S.p.A." che lo ha valutato in € 1.960.000,00= (unmilionenovecentosessantamila/00=). In considerazione del fatto che una porzione di circa mq. 200 dell'edificio principale verrà gravata di un usufrutto trentennale a favore della Fondazione venditrice, il valore di stima viene ridotto a € 1.740.000,00= (unmilionesettecentoquarantamila/00=).

La somma ricavanda sarà destinata secondo gli scopi istituzionali dell'ente.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato l'operazione con delibera del 16 luglio 2009.

Il Collegio dei Consultori ed il Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi hanno già espresso parere favorevole nelle sedute del 14 e 18 gennaio 2010.

Con profonda venerazione mi professo dev.mo

L'ORDINARIO DIOCESANO

Milano, 01 FEB. 2010

20122 MILANO - Piazza Fontana, 2 - Tel. 02/8556.1

CONGREGATIO PRO CLERICIS

BEATISSIMO PADRE

L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano espone quanto segue.

La Fondazione Pro Famiglia, nella persona del suo Presidente, ha chiesto l'autorizzazione per procedere alla cessione di un compendio immobiliare posto in Comune di Milano via Zurigo, 65, alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia – Onlus, con sede in Cesano Boscone, ad un prezzo complessivo non inferiore a € 1.920.000,00 (euro unmilionenovecento ventimila/00).

Il complesso immobiliare è distinto nelle mappe e nei registri catastali di quel Comune con i mappali 58, 59, 60, 79 e 83 del Foglio 462.

La relazione di perizia dell'ottobre 2009 ha attribuito al bene in oggetto il valore di € 1.960.000,00 (euro unmilionenovecentosessantamila/00). In considerazione del fatto che una porzione di circa mq. 200 dell'edificio principale sarà gravata di un usufrutto trentennale a favore della Fondazione venditrice, il valore di stima è ridotto a € 1.740.000,00 (euro unmilionesettecentoquarantamila/00).

La somma ottenuta dall'operazione sarà destinata secondo gli scopi istituzionali dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato l'operazione con delibera del 16 luglio 2009.

Il Collegio dei Consultori ed il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici hanno espresso il consenso nelle rispettive sedute del 14 e 18 gennaio 2010.

CONGREGATIO PRO CLERICIS, attenta Ordinari Mediolanen. commendatione, Eidem benigne committit ut licentiam iuxta preces concedat, servatis de iure servandis.

Datum Romae, die 10 mensis Februarius 2010.

Richiesta e Licenza della Santa Sede

L'invalidità civile dell'atto:

di amministrazione straordinaria
di alienazione o peggiorativo del patrimonio stabile

Invalidità dell'atto giuridico

L'art. 18 della legge 222/1985 "Enti e beni …"

"Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici **non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche**".

Si deve però tener conto anche del can. 1296

Qualora i beni ecclesiastici fossero stati alienati senza le debite formalità canoniche, ma l'alienazione sia civilmente valida, spetta all'autorità competente stabilire, dopo aver soppesato attentamente la situazione, se si debba intentare una azione e di che tipo, se cioè personale o reale, chi lo debba fare e contro chi, per rivendicare i diritti della Chiesa.

N.B. questo canone disciplina la materia anche laddove non esiste una norma come l'art. 18 della legge 222/1985.

PARTE IV

L'ente ecclesiastico: un decalogo per la sintesi

Il decalogo dell'ente ecclesiastico nell'ordinamento italiano

Con la revisione del Concordato si è aperta una (breve) stagione caratterizzata dalla adozione di **norme applicative d'origine bilaterale** volte a disciplinare la vita e l'azione degli enti ecclesiastici: *in primis* la citata legge concordataria n. 222/85, cui sono seguite le intese interpretative del 10 aprile – 30 aprile 1997 (finanziamento dell'edilizia di culto e riconoscimento degli enti ecclesiastici) e del 13 novembre – 14 dicembre 2000 (termine ultimo per l'adozione dei decreti canonici di ritrasferimento).

Negli anni successivi il quadro normativo ha continuato ad arricchirsi non tanto in riferimento a norme aventi direttamente ad oggetto l'ente ecclesiastico, ma a motivo del fatto che **il legislatore italiano ha sviluppato in modo particolare un'azione normativa diretta a disciplinare il fenomeno del *no profit* e delle attività di valore sociale, ora «Terzo Settore».**

Un decalogo per la sintesi

Per offrire uno sguardo sintetico di questo panorama – che intreccia norme pattizie e norme unilaterali – può essere utile articolare la sua esposizione in una sorta di decalogo.

1. Le persone giuridiche canoniche pubbliche possono acquisire il riconoscimento civile come enti ecclesiastici a norma degli articoli 1-20 della Legge n. 222/85; nel contempo la Chiesa e i suoi enti, al pari degli altri soggetti riconosciuti dall'ordinamento italiano, possono promuovere la nascita di enti civili la cui struttura è soggetta alle sole normative statali (per es. fondazioni, associazioni riconosciute e non, società, trust).
2. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono tenuti ad iscriversi al solo Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalle Prefetture e in tale Registro devono essere iscritte le notizie fondamentali della vita dell'ente.
3. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere qualsiasi attività o iniziativa (come pure gestire patrimoni) e sono sempre soggetti alla vigilanza canonica esercitata dall'Ordinario o dal superiore (oltre che dalla Santa Sede).
4. Per di incidere indirettamente sulla struttura e sui fini dell'ente ecclesiastico. quanto riguarda le attività gestite dall'ente ecclesiastico, quelle cosiddette di «religione o culto» sono soggette alla sola disciplina canonica mentre tutte le altre – denominate «diverse» – sono soggette anche alla normativa statale comune, vietata però qualsiasi possibilità per quest'ultima

Un decalogo per la sintesi

5. **La Chiesa e i suoi enti (ecclesiastici civilmente riconosciuti) realizzano la propria missione ecclesiale gestendo molteplici attività che pur avendo natura diversa** (cf. la distinzione di cui all'art. 16, L. n. 222/85) **apportano ciascuna a proprio modo un contributo per conseguire tale obiettivo;** e tutto – strutture e risorse finanziarie – concorre a sostenere "tutte" le attività (dalle offerte raccolta in Chiesa durante le celebrazioni ai ricavi del bar dell'oratorio, dalle eredità agli avanzi di gestione della scuola per l'infanzia).
6. Non esiste una fiscalità speciale e riservata all'ente ecclesiastico; infatti sia nel 1929 quanto nel 1985 la fiscalità (principalmente le imposte dirette) alla quale sono soggette le attività "diverse" è quella comune prevista dallo Stato per tutte le sue attività "sociali" (fino al 1985 il termine di riferimento è stato quello delle attività di beneficienza ed istruzione).
7. Gli enti ecclesiastici che svolgono un'attività commerciale (come delineata dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e dall'articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 - TUIR) devono tenere una contabilità separata ai sensi dell'articolo 144 del TUIR.

Un decalogo per la sintesi

8. Gli enti ecclesiastici, come pure le Associazioni di Promozione Sociale, possono strutturare al proprio interno il cosiddetto "ramo TERZO SETTORE-IMPRESA SOCIALE" qualora gestiscano attività con le caratteristiche previste dal Decreto Legislativo n. 117 e 112 del 3 luglio 2017 e, limitatamente a tali attività, trova applicazione la disciplina di favore prevista per tutti gli enti del Terzo Settore.
9. Per il fatto che la finalità di religione o culto è essenziale e costitutiva per tutti gli enti ecclesiastici e che le attività che integrano tale finalità non possono avere natura commerciale, gli enti ecclesiastici (come pure le associazioni sportive dilettantistiche e le bande e le filodrammatiche) mantengono sempre la qualifica di "enti non commerciali" e, dunque, determinano l'imponibile IRES applicando le norme che disciplinano i redditi fondiari, quelli di capitale, quelli d'impresa e quelli diversi.
10. Nonostante l'ente ecclesiastico, al pari di tutti gli enti cosiddetti *no profit* (da non confondersi con gli enti non commerciali), possa svolgere attività commerciali, per effetto della Circolare n. 3407/c del 9 gennaio 1997 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato – confermata dalla Circolare n. 145656 del 18 agosto 2014 del Ministero per lo Sviluppo Economico – non può iscriversi al Registro delle Imprese ma deve iscriversi solo al Repertorio Economico Amministrativo.

PARTE V

La Riforma del Terzo settore: il ramo Terzo Settore / Impresa Sociale per gli «enti religiosi»

Condizioni per accedere al Terzo Settore Art. 5, D.Lgs. n. 117/1	Vincoli concordatari per l'ente ecclesiastico Art. 2, L. n. 222/85
«1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, **esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.** Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto [...]».	«L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che **il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente,** anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico».

I due decreti delegati prescrivono le medesime condizioni:

D.Lgs. n. 117/17, art. 4, co. 3	D.Lgs. n. 112/17, art. 1, co. 3
«Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto **si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5**, a condizione che per tali attività **adottino un regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività **deve essere costituito un patrimonio destinato** e **devono essere tenute separatamente le scritture contabili** di cui all'articolo 13».	«Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto **si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2**, a condizione che per tali attività **adottino un regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività **deve essere costituito un patrimonio destinato** e **devono essere tenute separatamente le scritture contabili** di cui all'articolo 9».

1. «enti religiosi civilmente riconosciuti»

È un'espressione a-tecnica.
Tale scelta è stata orientata dal parere del Consiglio di Stato del 14 giugno 2017 che così si è espresso «La Commissione suggerisce – onde evitare possibili criticità – di riconsiderare la disposizione, ad esempio modificandola come segue: 'Agli enti religiosi civilmente riconosciuti [...] le norme del presente decreto di applicano ...».

1. «enti religiosi civilmente riconosciuti»

Sul parere del Consiglio di Stato e sulla formulazione attuale permane però un interrogativo di natura tecnico-redazionale:

a) La Corte Costituzionale, cui il parere si riferisce, esprime una posizione per cui i diritti delle confessioni religiose, siano essi collettivi (libertà di organizzazione), siano essi individuali (libertà religiosa), non dipendono dalla conclusione di patti, accordi o intese. Tuttavia nel CTS è in gioco la possibilità di dar vita al «ramo dell'Ente Religioso».

b) L'esito di questa interpretazione è che gli enti «promossi» dalle confessioni religiose potrebbero dar vita al «ramo ETS/IS» in forza di un'auto-qualificazione.

Si è realizzato un fraintendimento in quanto non è in gioco il diritto delle persone/confessioni religiose di dar vita ad enti «civili» attraverso i quali le confessioni religiose gestiscono attività a sé congegnali, ma solo la «necessità» di dar vita ad un «ramo» all'interno di un ente – già riconosciuto dall'ordinamento italiano – che ha intrinseche finalità religiose.

1. «enti religiosi civilmente riconosciuti»

Tuttavia in sede applicativa potrebbe essere accreditata un'altra interpretazione: si tratta di un *nomen* che individua i soggetti promossi dalle confessioni religiosi che hanno concluso con lo Stato Italiano patti, accordi intese.
Questa lettura potrebbe non confliggere con i diritti costituzionali in quanto per tutti coloro che ritengono di essere espressione di una confessione religiosa rimarrebbe il diritto di dar vita ad un ente civile di TS/IS per gestire attività da essi ritenute funzionali agli interessi religiosi (anche collettivi).

2. «limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5»

Esprime la *ratio* della norma: SOLO gli enti religiosi civilmente riconosciuti hanno come finalità necessaria quella religiosa (e sono così denominati), e dunque non possono essere enti di TS/IS a tutto tondo, devono poterlo essere solo parzialmente.
È una soluzione inventata per le Onlus, e confermata dal D.Lgs. n. 155/06, che ha dato buoni risultati.

2. «limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5»

Art. 10, c. 9, D.Lgs. n. 460 del 4.12.1997 (Onlus)
«Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1»

3. «adottino un regolamento»

Il «Regolamento»:

1. funge da statuto (che anche laddove sussiste non può essere duplicato),
2. contiene gli elementi normativi che – di regola – definiscono la struttura dell'ente (organi, funzioni, competenze, modalità di funzionamento),
3. deve avere la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata (non è sufficiente, dunque, un provvedimento canonico, quale il decreto singolare ex can. 48 CJC),
4. deve contenere «le norme del presente Codice»,
5. deve essere «depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore» (si tenga presente che gli enti delle confessioni religiosi riconosciuti ai sensi di accordi, patti e intese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura).

3. «adottino un regolamento»

Il contenuto del regolamento deve aver «rispetto della struttura e della finalità di tali enti».
Questa precisazione non è arbitraria in quanto – proprio in forza dei patti, accordi e intese – detti enti sono recepiti nell'ordinamento italiano con le peculiarità previste dall'ordinamento giuridico di provenienza.
Per quanto riguarda gli enti promossi dalla Chiesa Cattolica detto principio è stato ribadito dalla Commissione Paritetica convocata nel 1997 per risolvere alcuni problemi applicativi dell'Accordo di Revisione del Concordato sottoscritto nel 1985.

4. «deve essere costituito un patrimonio destinato»

È una novità … una buona novità.
Difficile ritenere che questa prescrizione possa essere interpretata come mera vicenda contabile (per es. patrimonio iniziale o addirittura il saldo positivo tra attività e passività).

Ne è segno l'uso del verbo «costituito», lo dice l'aggettivo «destinato» che specifica il sostantivo «patrimonio».

4. «deve essere costituito un patrimonio destinato»

Inoltre nel CTS l'espressione ritorna all'art. 10:

«Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile».

4. «deve essere costituito un patrimonio destinato»

Ipotesi interpretativa:

1) occorre individuare i beni (materiali, immateriali, finanziari) che sono riservati all'attività di cui all'art. 5,
2) detti beni devono apparire nel bilancio del «ramo»,
3) a tali beni, e a tutti i beni che si aggiungeranno, si applica la disposizione dell'art. 8 «1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»,

4. «deve essere costituito un patrimonio destinato»

A tali beni, e a tutti i beni che si aggiungeranno, si applica la disposizione dell'art. 9:
«1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale [...]. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli».

4. «deve essere costituito un patrimonio destinato»

Ulteriori opportunità:

1) l'insieme di tali beni può essere costituito ANCHE come vero e proprio «patrimonio destinato» disciplinato dall'art. 10 e, dunque, dagli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile;
2) questa soluzione permette di riservare tale patrimonio ai SOLI creditori dell'attività del «ramo TS» (art. 2447-quinquies «dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti»);

4. «deve essere costituito un patrimonio destinato»

Questa soluzione permette di evitare che il patrimonio non destinato al ramo possa essere aggredito dai creditori dell'attività del «ramo TS» (art. 2447-quinquies «Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito»).

4. «deve essere costituito un patrimonio destinato»

Questa ipotesi interpretativa chiede di essere vagliata con puntualità in ordine ai seguenti punti:

1) compatibilità di questa disciplina con quella dell'EECR,
2) rilevanza del limite dell'ultimo paragrafo dell'art. 2447-bis «Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali» [potrebbe essere una disposizione che si applica solo alle società, dato che tende a proteggere il patrimonio destinato all'attività commerciale originaria];

4. «deve essere costituito un patrimonio destinato»

Da ultimo: il patrimonio destinato ex art. 2447-bis potrebbe essere costituito come effetto giuridico della costituzione di una «fondazione non autonoma» ex can. 1303 «2) le pie fondazioni non autonome, cioè i beni temporali comunque devoluti ad una persona giuridica pubblica, con l'onere per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare, della celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui nel can. 114, § 2, in ragione dei redditi annui».

4. «deve essere costituito un patrimonio destinato»

Questa modalità per costituire il patrimonio destinato (frutto dell'applicazione dell'art. 4, co, 3 + art. 10 + art. 2447-bis + can. 1303) permetterebbe all'ente ecclesiastico di affidare la gestione e l'amministrazione ad un organo differente da quello che lo è istituzionalmente.

Esempio: se una parrocchia o una diocesi istituisse il ramo ETS/IS, con costituzione di un patrimonio destinato individuato in sede di costituzione di una fondazione (canonica) non autonoma, potrebbe affidare la gestione della fondazione non autonoma ad un vero e proprio CdA (evitando che debba provvedervi l'amministratore naturale, il parroco o il vescovo) attraverso lo statuto (canonico) della fondazione non autonoma.

5. «devono essere tenute separatamente le scritture contabili»

È una condizione assolutamente pacifica che gli enti ecclesiastici osservando ogniqualvolta esercitano un'attività d'impresa, in quanto sono enti non commerciali *ope legis* (art. 144, «2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata»).

CONVEGNO

ENTI ECCLESIASTICI E RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Il regime tributario dell'ente ecclesiastico e il «Ramo» ETS o IS

Patrizia Clementi

La necessità del «ramo» ETS e IS dell’ente ecclesiastico

IL «RAMO» ETS/IS DELL'ENTE ECCLESIASTICO

EECR → Riconoscimento civile → fine religione o culto

Riconoscimento civile → artt. 1-2, L. 222/85

fine religione o culto → costitutivo ed essenziale

attività: art. 15

attività di religione/culto art. 16, lett. a), L. 222	attività diverse art. 16, lett. b), L. 222
culto, cura delle anime, formazione clero e religiosi, missione, catechesi, educazione cristiana	assistenza, beneficenza, istruzione, educazione, cultura, attività commerciali o a scopo di lucro

necessarie

possibili

TUTTI GLI ETS

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (D.Lgs. 117/17, art. 5 e D.Lgs. 112/17, art. 2)

- interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

TUTTI GLI ETS

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (D.Lgs. 117/17, art. 5 e D.Lgs. 112/17, art. 2)

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi e di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
- alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (D.Lgs. 117/17, art. 5 e D.Lgs. 112/17, art. 2)

SOLO LE IS

- microcredito

SOLO GLI ETS DEL CODICE

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi;
- cura di procedure di adozione internazionale;
- protezione civile;
- tutela degli animali e prevenzione del randagismo.

Il Codice del Terzo Settore

Art. 4, c. 3, D.Lgs. n. 117/2017

*«Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano **limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5**, a condizione che per tali attività adottino **un regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel **rispetto della struttura e della finalità di tali enti**, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito **un patrimonio destinato** e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13».*

L'Impresa Sociale

Art. 1, c. 3, D.Lgs. n. 112/2017

*«Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano **limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2**, a condizione che per tali attività adottino **un regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel **rispetto della struttura e della finalità di tali enti**, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un **patrimonio destinato** e devono essere **tenute separatamente le scritture contabili** di cui all'articolo 9».*

IL «RAMO» ETS/IS DELL'ENTE ECCLESIASTICO

EECR → Riconoscimento civile → fine religione o culto

Riconoscimento civile → artt. 1-2, L. 222/85

fine religione o culto → costitutivo ed essenziale

attività: art. 15

~~attività di religione/culto~~ ~~art. 16, lett. a), L. 222~~	attività diverse art. 16, lett. b), L. 222
~~culto,~~ ~~cura delle anime,~~ ~~formazione clero e religiosi,~~ ~~missione,~~ ~~catechesi,~~ ~~educazione cristiana~~ ~~necessarie~~	assistenza, beneficenza, istruzione, educazione, cultura, ~~attività commerciali o a scopo di lucro~~ possibili

le attività di interesse generale (art. 5, D.Lgs. 117/2017 e art. 2, D.Lgs. 112/2017) devono essere svolte:

ETS: in via esclusiva o principale (art. 5, c. 1, D.Lgs. 117/2017)	IS: in via stabile e principale (art. 1, c. 1, D.Lgs. 112/2017)

L’ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO NELL’ORDINAMENTO TRIBUTARIO

IL PUZZLE DELLE FONTI NORMATIVE

L'ENTE ECCLESISTICO NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO

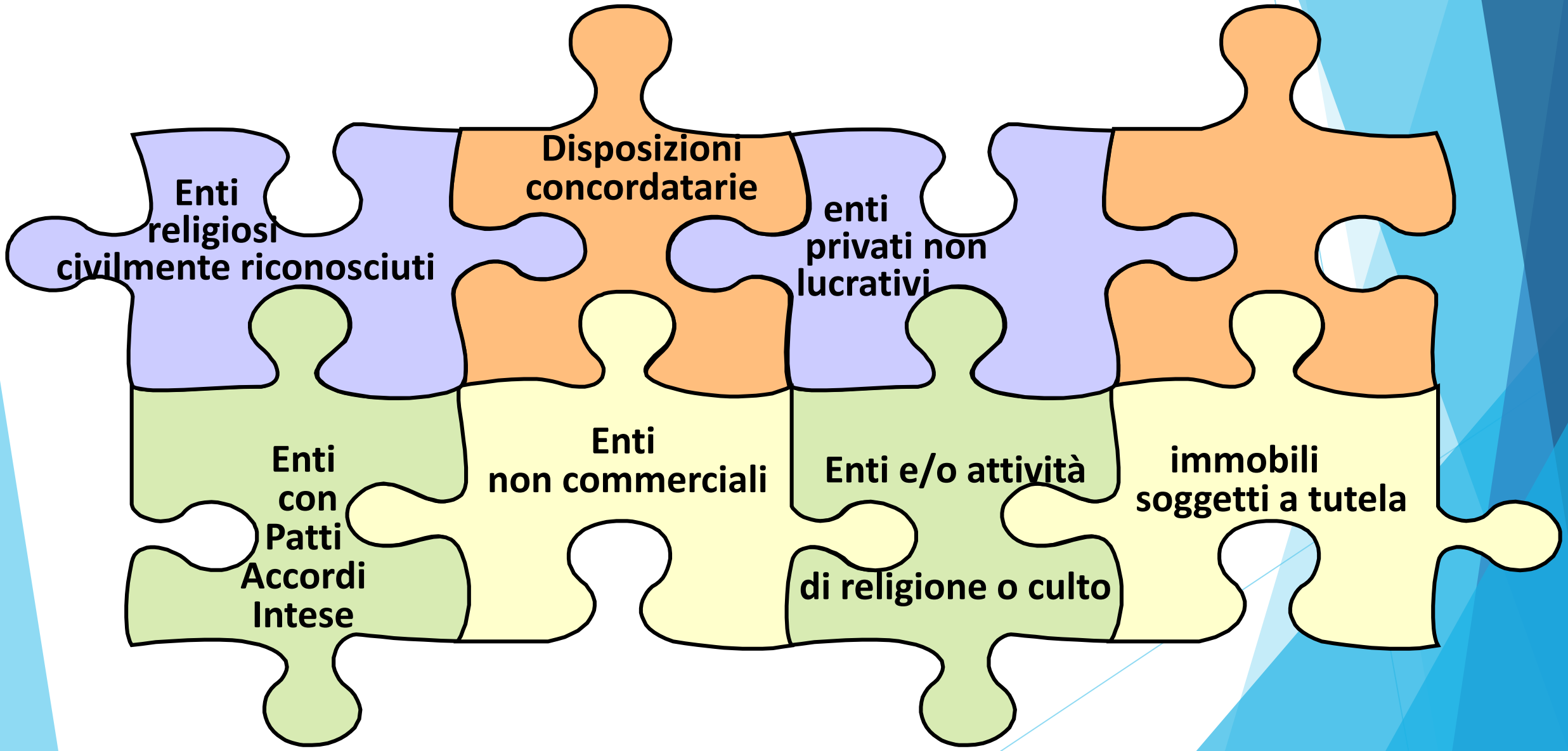

IL PUZZLE DELLE FONTI NORMATIVE

L'ENTE ECCLESISTICO NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO

EECR = ENC

EECR → Riconoscimento civile → fine religione o culto

↓

artt. 1-2, L. 222/85

attività di religione/culto art. 16, lett. a), L. 222	attività diverse art. 16, lett. b), L. 222
culto, cura delle anime, formazione clero e religiosi, missione, catechesi, educazione cristiana	assistenza, beneficenza, istruzione, educazione, cultura, attività commerciali o a scopo di lucro

necessarie

possibili

EECR = ENC

Art. 73 TUIR

comma 1, lett. c)

enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per ***oggetto*** *esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*

comma 4

l'oggetto *esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla* ***legge****, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto esclusivo o principale si intende* ***l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari*** *indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto*

EECR = ENC

ENTE NON COMMERCIALE → **CONCORDATO**

Infatti la **legge** (L. 121/85 e L. 222/85) garantisce che:

- l'ente ecclesiastico è tale solo se ha fine di religione o di culto
- lo Stato ha gli strumenti per verificare che l'ente abbia effettivamente fine di religione o di culto
- le attività attraverso le quali si realizza il fine religione o di culto sono solo quelle concordate tra le parti (Stato italiano e Santa Sede)

L'ENTE ECCLESISTICO NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO

EECR = ENC

ENTE NON COMMERCIALE → **CONCORDATO**

fine →

il fine di **religione** o di **culto** quale **finalità costitutiva e imprescindibile** (art. 7, c. 2, L. 121)

verifica →

le **modalità di verifica** della sua esistenza (art. 2. L. 222):

presunto*:* per enti appartenenti alla costituzione gerarchica (CEI, regioni e province ecclesiastiche, diocesi, abbazie e prelature territoriali, vicariati foranei, capitoli, parrocchie, chiese, cappellanie), IDSC, istituti di vita consacrata, seminari, facoltà teologiche, accademie e simili

accertato di volta in volta*:* per gli altri (SVA, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni di religione o di culto)

attività →

le attività che possono definirsi di religione o di culto:

«*quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana*» (art. 16, lett. a, L. 222)

EECR = ENC

Art. 149 TUIR

comma 1

Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta

comma 4

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli ***enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili*** *e alle associazioni sportive dilettantistiche*

[oltre a cori, bande, filodrammatiche: art. 1, c. 114 L. 331/2004]

L’ENTE ECCLESISTICO NELL’ORDINAMENTO TRIBUTARIO

EECR = ENC

ENTE NON COMMERCIALE → **CONCORDATO**

In questa logica si pone la previsione della possibilità che lo Stato revochi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

«*In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato*» (art. 19 della L. 222/1985)

L’esclusione dalla perdita di qualifica di ente non commerciale quindi è la logica conseguenza della ontologica non commercialità dell’attività “obbligatoria” per l’ente ecclesiastico, quella di religione e di culto, circa il cui perseguimento lo Stato è garantito dalla legge.

IL PUZZLE DELLE FONTI NORMATIVE

REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ

IL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ DELL'EECR

L. 222/1985, art. 15

possibili — necessarie

«Gli EECR possono svolgere attività ***diverse*** *da quelle* ***di religione o culto*** *alle* ***condizioni*** *previste dall'art. 7, n. 3, secondo comma dell'Accordo del 18 febbraio 1984* [L. 121/1985]»

art. 7, L. 121/1985: regime fiscale delle attività

«Le ***attività diverse*** *da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e* ***al regime tributario previsto per le medesime****»*

IL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ DELL'EECR

attività "diverse"

«quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro» (art. 16, lett. b, L. 222)

seguono il regime proprio

nelle imposte dirette: D.P.R. 917/1986 (disciplina ENC)
nell'IVA: D.P.R. 633/1972 (disciplina comune)

«L'ente ecclesiastico che svolge attività per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili deve osservare le norme circa tali scritture relative alle specifiche attività esercitate»
(D.P.R. 13.2.1987, art. 8 "Regolamento di esecuzione della legge 222/1985")

IL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ DELL'EECR

attività di religione o culto

«quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana»

(art. 16, lett. a, L. 222)

non sono di fatto soggette ad imposizione fiscale

IL PUZZLE DELLE FONTI NORMATIVE

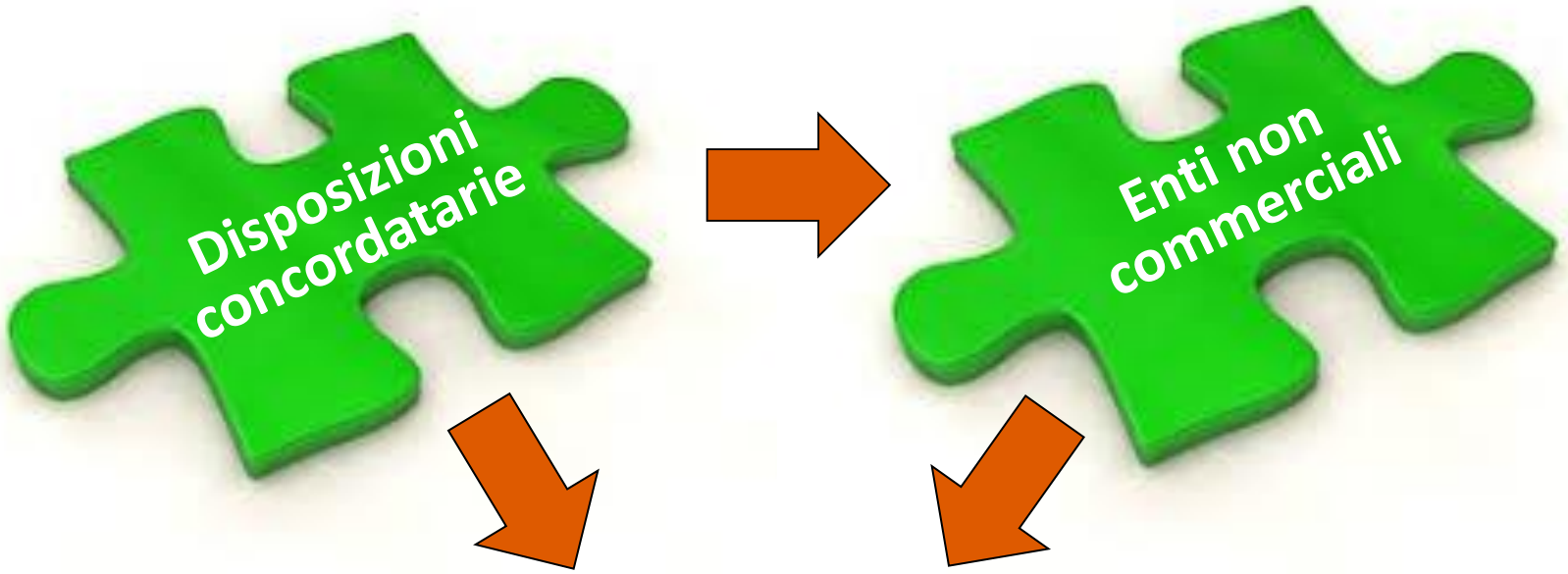

REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ

L’ENTE ECCLESISTICO NELL’ORDINAMENTO TRIBUTARIO

EECR = ENC

IMPOSTE SUI REDDITI

L'ENTE ECCLESISTICO NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO

IMPOSTE SUI REDDITI

attività "diverse"

Attività dell'EECR

~~attività di religione o culto~~

ambito non rilevante (entrate e uscite)	attività non imponibili	attività imponibili
attività - assistenza - beneficenza - quelle senza corrispettivi entrate - contributi - liberalità - donazioni	attività dell'art. 143 - decommercializzate - raccolte occasionali - manifestazioni locali di sorte (tombole, lotterie, pesche di beneficenza) **Enti non lucrativi**	attività/situazioni suscettibili di creare reddito imponibile nelle diverse categorie

IMPOSTE SUI REDDITI

PRINCIPALE CARATTERISTICA: l'attribuzione del reddito imponibile avviene con modalità analoghe a quelle previste per le persone fisiche

CATEGORIE DI REDDITI IMPUTABILI

- Redditi **fondiari**
- Redditi **di capitale**
- Redditi **d'impresa**
- Redditi **diversi**

Ciascuno dei quali determinato secondo la propria specifica disciplina.

CONCORDATO

PECULIARITÀ: aliquota ridotta al 50% (art. 6, c, 3, D.P.R. 601/1973)

*** D.Lgs. 117/2018, art. 89, c. 5 (v. oltre)**

IMPOSTE SUI REDDITI

REDDITI FONDIARI: PARTICOLARITÁ

Enti/attività religiose **EDIFICI DI CULTO E PERTINENZE (art. 36 TUIR)**	unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, e le loro pertinenze (esenti se non sono oggetto di locazione)
BB.CC. **IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA (art. 90 e 144 TUIR)**	imponibile: metà della rendita catastale rivalutata
IMMOBILI CON MANUTENZIONI IN CORSO (art. 36 TUIR)	immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (esenti per il periodo di validità del provvedimento durante il quale l'immobile non è comunque utilizzato)

IMPOSTE SUI REDDITI

REDDITI FONDIARI: PARTICOLARITÁ	
il concetto di pertinenza dell'edificio di culto è il medesimo ai fini: • **IRES** • **IMU/TASI**	– va assunto in senso civilistico – non ha limite numerico – non richiede né esclude particolari categorie catastali – comprende l'abitazione del parroco e quelle degli altri sacerdoti addetti alla parrocchia, l'oratorio e le altre strutture del complesso parrocchiale in cui la parrocchia svolge direttamente le proprie attività istituzionali (cfr. ad es. Ris. 9/1178 del 12.12.1992; Ris. 1/DF/2004) – non è "nominalistico", ma dipende dall'effettivo utilizzo (la "canonica" concessa in locazione non è "pertinenza", mentre lo è la "canonica" non più abitata dal parroco, ma destinata alle attività della parrocchia (es. ufficio parrocchiale, archivio, sale riunioni...) (cfr. Sent. Cass. 11437 del 12.5.2010)

IMPOSTE SUI REDDITI

REDDITI D'IMPRESA: REGIME PROPRIO COMUNE AGLI ENC + SPECIFICITÀ CONCORDATARIA
Obblighi contabili (D.P.R. 600/1973)
IRES: disciplina del reddito d'impresa (TUIR)
IVA: n. P. IVA e adempimenti in ragione della specifica attività (D.P.R. 633/1972)
IRAP: tassazione in base al valore della produzione (D.Lgs. 446/1997)
REA: obbligo di iscrizione (D.P.R. 581/1995) [Guida Operativa, ex*Lege* 2/2007]
Obblighi dichiarativi (IVA – IRES – IRAP)
Specificità EECR: lavoro dei religiosi ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►

IMPOSTE SUI REDDITI

Il lavoro dei religiosi (art. 144, c. 5, TUIR)

Il lavoro svolto dai religiosi nell'ambito delle attività fiscalmente considerate commerciali viene riconosciuto come componente negativo del reddito d'impresa limitatamente:

- agli enti religiosi di cui all'art. 26 della L. 222/1985 (istituti religiosi, loro province e case civilmente riconosciuti)
- al lavoro svolto dal religioso nell'ambito del **proprio** istituto

LA NORMA NON È APPLICABILE ALLA PARROCCHIA NÉ ALLA DIOCESI

IMPOSTE SUI REDDITI

REDDITI D'IMPRESA: REGIME FORFETARIO (ART. 145 TUIR) *	
SCAGLIONI	**COEFFICIENTE**
Prestazione di servizi fino 15.493,71	15%
Prestazione di servizi da 15.493,71 a 400.000	25%
Altre attività fino no a 25.822,844 euro	10%
Altre attività da 25.822,845 euro a 700.000,00 euro	15%

IMPOSTE SUI REDDITI

REDDITI D'IMPRESA: REGIME FORFETARIO (ART. 145 TUIR) *

* **D.Lgs 117/2018, art. 89, c. 3**

L'articolo 145 del TUIR «*si applica ai soggetti* […] *di cui all'articolo 4, comma 3, che non sono iscritti nel RUNTS. Ai soggetti di cui all'articolo 4, c. 3, iscritti nel RUNTS l'articolo 145 del TUIR si applica limitatamente alle attività diverse da quelle indicate nell'articolo 5*»

IMPOSTE SUI REDDITI

REDDITI D'IMPRESA: IMMOBILI «STRUMENTALI» E «ISTITUZIONALI»

Gli immobili **iscritti** sono relativi all'impresa

⇩

immobili "strumentali"

Gli immobili **non iscritti** sono relativi all'ambito istituzionale

⇩

immobili "istituzionali"

IMPOSTE SUI REDDITI

REDDITI D’IMPRESA: IMMOBILI «STRUMENTALI» E «ISTITUZIONALI»

Art. 144, TUIR (Determinazione dei redditi degli enti non commerciali)

*«3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo **65, commi 1 e 3-bis**»*

IMPOSTE SUI REDDITI

REDDITI D’IMPRESA: IMMOBILI «STRUMENTALI» E «ISTITUZIONALI»

Art. 65, TUIR (Beni relativi all’impresa)

«1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi […] *Gli immobili di cui* ***al comma 2 dell’articolo 43*** *si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell’articolo 66, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità* […]

3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per le imprese di cui all’articolo 79 [66], *nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione».*

IMPOSTE SUI REDDITI

REDDITI D’IMPRESA: IMMOBILI «STRUMENTALI» E «ISTITUZIONALI»

Art. 43, TUIR (Immobili non produttivi di reddito fondiario)

«*2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato* ***salvo quanto disposto dall’articolo 77*** [65]…».

IMPOSTE SUI REDDITI

REDDITI D'IMPRESA: IMMOBILI «STRUMENTALI» E «ISTITUZIONALI»

Risoluzione 8.8.2007 n. 210/E

«*Ciò posto si evidenzia che, in forza dell'art. 65 del TUIR, è lasciata alla discrezionalità dell'imprenditore individuale,* ***così come dell'ente non commerciale****, la possibilità di individuare il regime fiscale (d'impresa o meno) dei propri beni immobili, consentendo attraverso la mancata iscrizione in inventario, di escludere dal novero dei cespiti "relativi all'impresa"* ***anche gli immobili strumentali all'attività commerciale*** *(cfr. risoluzione n. 96/E del 3 agosto 2006). Detta esclusione comporta che ai beni "non relativi all'impresa" non sono, in sostanza, riferibili le vicende economiche che influenzano la determinazione del reddito d'impresa*»

IMPOSTE SUI REDDITI

REDDITI D'IMPRESA: IMMOBILI «STRUMENTALI» E «ISTITUZIONALI»

IMMOBILI "ISTITUZIONALI"

- vengono tassati con le regole dei redditi fondiari
- non si spesano le manutenzioni
- non si effettuano gli ammortamenti
- non generano operazioni imponibili ai fini IVA (affitto-vendita)
- generano plusvalenza solo nei casi di cui all'art. 67 TUIR

IMMOBILI "COMMERCIALI"

- concorrono a formare il reddito d'impresa
- consentono di spesare i costi di manutenzione e quelli di ampliamento
- consentono l'ammortamento
- generano operazioni soggette al regime IVA (affitto-vendita)
- generano plusvalenza in caso di alienazione o cessazione dell'attività

L’ENTE ECCLESISTICO NELL’ORDINAMENTO TRIBUTARIO

EECR = ENC

IRAP

IRAP

DUE BASI IMPONIBILI	
AMBITO DELLE ATTIVITÁ COMMERCIALI **art. 10, c. 2 D.Lgs. 446/97 che rinvia all'art. 5**	*valore della produzione* che si calcola, come per gli enti commerciali e le società, partendo dal conto economico
AMBITO DELLE ATTIVITÁ ISTITUZIONALI* **(art. 10 D.Lgs. 446/97)** *** Tutte le attività non di impresa svolte dall'ente ecclesiastico**	*imponibile contributivo* che è costituito da: ▪ retribuzioni spettanti al personale dipendente ▪ indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ▪ compensi a collaboratori a progetto e co.co.co. ▪ compensi per attività di lavoro autonomo occasionale ▪ compensi per assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere (TUIR, art. 67, lett. l)
sono **escluse** le remunerazioni dei sacerdoti corrisposte dall'ICSC	

IL PUZZLE DELLE FONTI NORMATIVE

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

ESTENSIONE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER ENTI E ATTIVITÀ DI BENEFICENZA E ISTRUZIONE

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

primo periodo

L. 121/1985
Art. 7, c. 3

«Agli effetti tributari gli **enti** ecclesiastici *aventi fine di religione o di culto, come pure le* ***attività*** *dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione»*

le norme fiscali (agevolative o di altro tipo) previste per gli enti con finalità di beneficenza o di istruzione riguardano

- **soggettivamente** gli enti ecclesiastici
- **oggettivamente** le attività di religione o di culto

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

AGEVOLAZIONI

SUCCESSIONE E DONAZIONE
→ esenzione*

IPO-CATASTALI SUCCESSIONI DONAZIONI
→ esenzione*

IRES D.P.R. 601/73
→ aliquota ridotta del 50% *

IVA
→ esenzione donazioni di beni

BOLLO
→ esenzione ricevute liberalità

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

AGEVOLAZIONI

SUCCESSIONE E DONAZIONE → esenzione*

IPO-CATASTALI SUCCESSIONI DONAZIONI → esenzione*

* **D.Lgs. 117/2018, art. 89, c. 2**

Le esenzioni «*continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attività di cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, c. 3, iscritti nel RUNTS*»

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

AGEVOLAZIONI

IRES
D.P.R. 601/73

aliquota ridotta del 50% *

* **D.Lgs. 117/2018, art. 89, c. 5**

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

IRES

D.P.R. 601/1973, art. 6, c. 1, lett. c)

RIDUZIONE

l'imposta è ridotta del 50% per gli *«enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di **beneficenza** o di **istruzione**»*

art. 89, c. 5, D.Lgs. 117/2018:

«La riduzione non si applica agli enti iscritti nel RUNTS. Ai soggetti di cui all'art. 4, c. 3, del Codice del terzo settore […] *iscritti nel RUNTS, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate nell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo»*

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

IRES

D.P.R. 601/1973, art. 6, c. 1, lett. c)

RIDUZIONE

l'imposta è ridotta del 50% per gli *«enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di **beneficenza** o di **istruzione**»*

Risoluzione 91/2005

contestata la soggettività dell'agevolazione

sostenuta l'applicabilità alle "attività di religione o di culto" (!) a quelle ad esse "connesse"

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

IRES

Con l’introduzione del nuovo comma riferito alle "attività diverse da quelle elencate nell'art. 5" del Codice per gli enti ecclesiastici si configura questo orizzonte:

1. Attività di religione o culto
2. Attività diverse da quelle di religione o culto e non inserite nel Ramo
3. Attività diverse da quelle di religione o culto e inserite nel Ramo in quanto di interesse generale

La previsione per l'aliquota agevolata a quali attività si riferisce?
non la n. 1 (perché per il Concordato sono fiscalmente irrilevanti),
non la n. 3 (perché è escluso dal nuovo comma),
dunque non può che applicarsi al n. 2.

IL PUZZLE DELLE FONTI NORMATIVE

AGEVOLAZIONI DISPOSTE PER ENTI RELIGIOSI
ATTIVITÀ RELIGIOSE

con o senza riferimento all'art. 16, lett. a), L. 222/1985

L'ENTE ECCLESISTICO NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO

ENTI/ATTIVITÀ RELIGIONE O CULTO

AGEVOLAZIONI

Edifici di culto pertinenze Monasteri di clausura

esenzione:
- IRES
- IMU-TASI

TOSAP

esenzione occupazioni di enti religiosi per esercizio del culto

Immobili utilizzati per attività di religione e culto

esenzione IMU-TASI

Liberalità per fini di religione e culto

deducibili dal reddito d'impresa

DIRITTO AFFISSIONE

esenzione per i manifesti relativi attività religiose

ENTI/ATTIVITÀ RELIGIONE O CULTO

IMU/TASI

D.L. 201/2011, art. 13 → art. 7, c. 1, D.Lgs. 504/1992

ESENZIONE

- immobili destinati all'**esercizio del culto,** comprese le **pertinenze** (lett. d) [*pertinenze* in senso civilistico; cf. Ris 3.1.2004, n. 1]

- immobili destinati esclusivamente allo svolgimento *"delle* ***attività di cui all'art. 16 lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222****"* (lett. i) [riferimento alla norma concordataria]

ENTI/ATTIVITÀ RELIGIONE O CULTO

IRES

D.P.R. 917/1986, art. 36, c. 3

ESENZIONE

- immobili destinati all'**esercizio del culto** *e relative pertinenze* comprese le **pertinenze** [come per l'ICI/IMU le *pertinenze* vanno intese in senso civilistico]

- monasteri di clausura

ENTI/ATTIVITÀ RELIGIONE O CULTO

IRPEF/IRES

D.P.R. 917/1986, art. 100, c. 2, lett. a)

AGEVOLAZIONE LIBERALITÀ

deducibilità delle erogazioni «*fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente* ***finalità*** *comprese fra quelle indicate nel primo comma* [educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o **culto**]»

riconosciuta, sia ai fini IRES che IRPEF, fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato

ENTI/ATTIVITÀ RELIGIONE O CULTO

TOSAP

D.Lgs. 507/1993, art. 49, c. 1, lett. a)

ESENZIONE

per *«le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da **enti religiosi per l'esercizio di culti** ammessi nello Stato da enti pubblici...»*

ENTI/ATTIVITÀ RELIGIONE O CULTO

DIRITTO SULLE AFFISSIONI

D.Lgs. 507/1993

ESENZIONE

soggetti/attività identificati dall'art. 20 per affissioni in spazi dedicati (art. 20-*bis*):

- manifesti di **enti senza scopo di lucro**
- manifesti relativi ad **attività… religiose**… patrocinate o partecipate da enti pubblici territoriali
- manifesti relativi a **festeggiamenti… religiosi**…

RIDUZIONE

del 50% dell'ammontare del diritto sugli altri spazi (art. 20, c. 1-*bis*)

IL PUZZLE DELLE FONTI NORMATIVE

VINCOLI E AGEVOLAZIONI PER I SOGGETTI PROPRIETARI

L'ENTE ECCLESISTICO NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO

IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA

AGEVOLAZIONI

IMU/TASI

riduzione imponibile

IRES/ IRPEF

- riduzione imponibile
- deducibilità spese restauro
- liberalità deducibili o detraibili

ASSICURAZIONI

esenzione

IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA

IMU/TASI

D.L. 201/2011, art. 13, c. 3

Base imponibile ridotta al 50% (per **IMU**)

FAQ Min. Economia e Finanze 3.6.2014 – risposta n. 8: si devono applicare alla **TASI** tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.

IRES: REDDITO FONDIARIO

D.L. 16/2012, art. 4, cc. 5-quater, 5-sexies

- uso diretto o comodato: rendita catastale ridotta del 50%
- locazione: 65% del canone o, se maggiore, rendita catastale ridotta del 50%

IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA

IREF/IRES: EROGAZIONI LIBERALI

D.P.R. 917/1986, artt. 15, 100 e 147 – (Ris. 5 aprile 2005, n. 42/E)

DETRAIBILITÀ/DEDUCIBILITÀ

Le erogazioni liberali effettuate a favore di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico (comprese le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici: cf Sentenza Consiglio di Stato 66/1989) finalizzate alla manutenzione, protezione e restauro dei beni soggetti a tutela sono oneri che il TUIR riconosce:

- detraibili per le persone fisiche (art. 15, c. 1, lett. h)
- detraibili per enti non commerciali (art. 147)
- deducibili per i soggetti con reddito d'impresa (art. 100, c. 1, lett. f)

IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA

IRES: SPESE PER RESTAURO

D.P.R. 917/1986, art. 147

DETRAIBILITÀ

Le spese sostenute dagli enti proprietari di immobili tutelati per la loro manutenzione, protezione e restauro costituiscono una detrazione d'imposta pari al 19% della spesa effettivamente rimasta a carico (esclusi quindi i contributi pubblici finalizzati e le erogazioni liberali deducibili e detraibili)

IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

D.L. 953/1982, art. 5, c. 16

ESENZIONE

dall’imposta sulle assicurazioni per i beni soggetti alla disciplina della legge 1089/1939 (ora D.Lgs. 42/2004)

IL PUZZLE DELLE FONTI NORMATIVE

AGEVOLAZIONI DISPOSTE PER ENTI SENZA FINE DI LUCRO

L'ENTE ECCLESISTICO NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO

ENTI SENZA FINE DI LUCRO

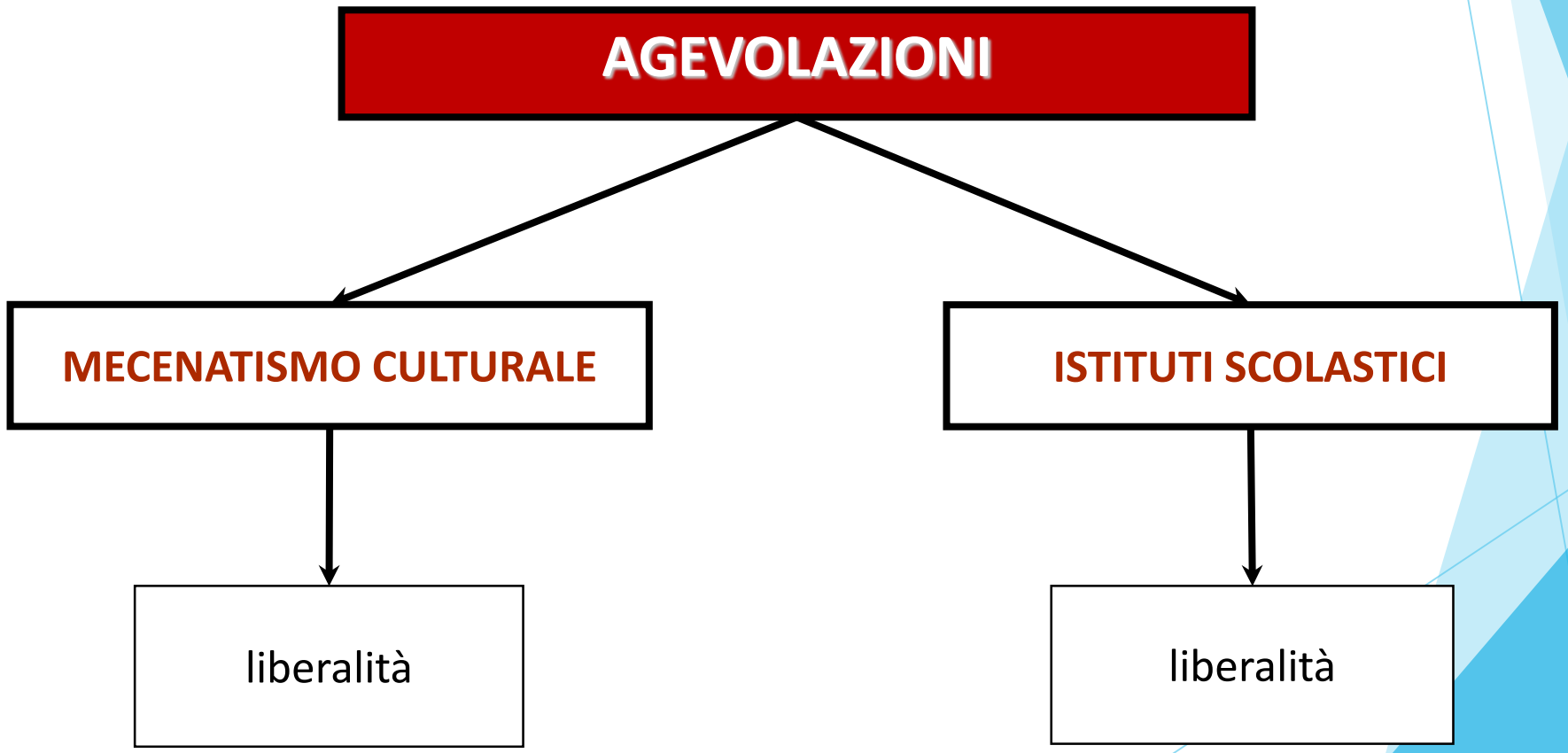

ENTI SENZA FINE DI LUCRO

MECENATISMO CULTURALE

Deducibilità dal reddito d'impresa delle liberalità effettuate a favore dei soggetti individuati dal Ministero dei beni e le attività culturali con apposito decreto per la tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali (TUIR, art. 100, c. 2, lett. m)

D.M. 3.10.2002 – art. 1

«*1. Possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a condizione che* ***non perseguano fini di lucro*** *ed il proprio atto costitutivo o statuto preveda lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e vi sia effettivo svolgimento di corrispondente attività di realizzazione di programmi culturali negli stessi settori, i soggetti o categorie di soggetti di seguito elencati:*

ENTI SENZA FINE DI LUCRO

MECENATISMO CULTURALE

h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 490/1999, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;

i) le persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dall'art. 148 e segg. D.Lgs. 112/1998»

ENTI SENZA FINE DI LUCRO

LIBERALITÀ AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, articolo 13

«Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari ***senza scopo di lucro*** *appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa»*

IL PUZZLE DELLE FONTI NORMATIVE

DISPOSIZIONI PER
GLI EECR
GLI ALTRI ENTI RELIGIOSI CON ACCORDI

L'ENTE ECCLESISTICO NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO

ENTI CONFESSIONI RELIGIOSE CON PATTI ACCORDI INTESE

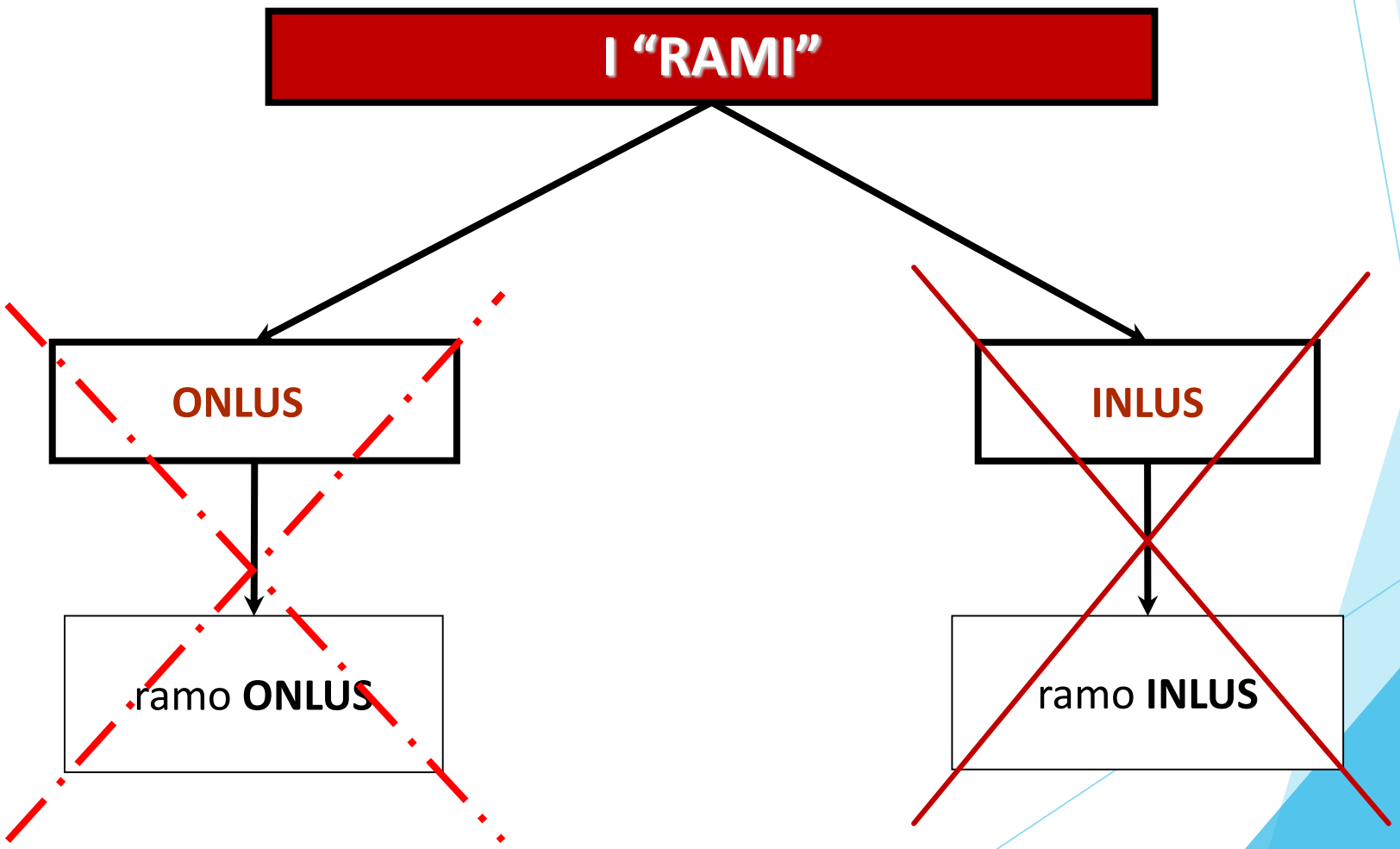

IL PUZZLE DELLE FONTI NORMATIVE

DISPOSIZIONI PER GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

L'ENTE ECCLESISTICO NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

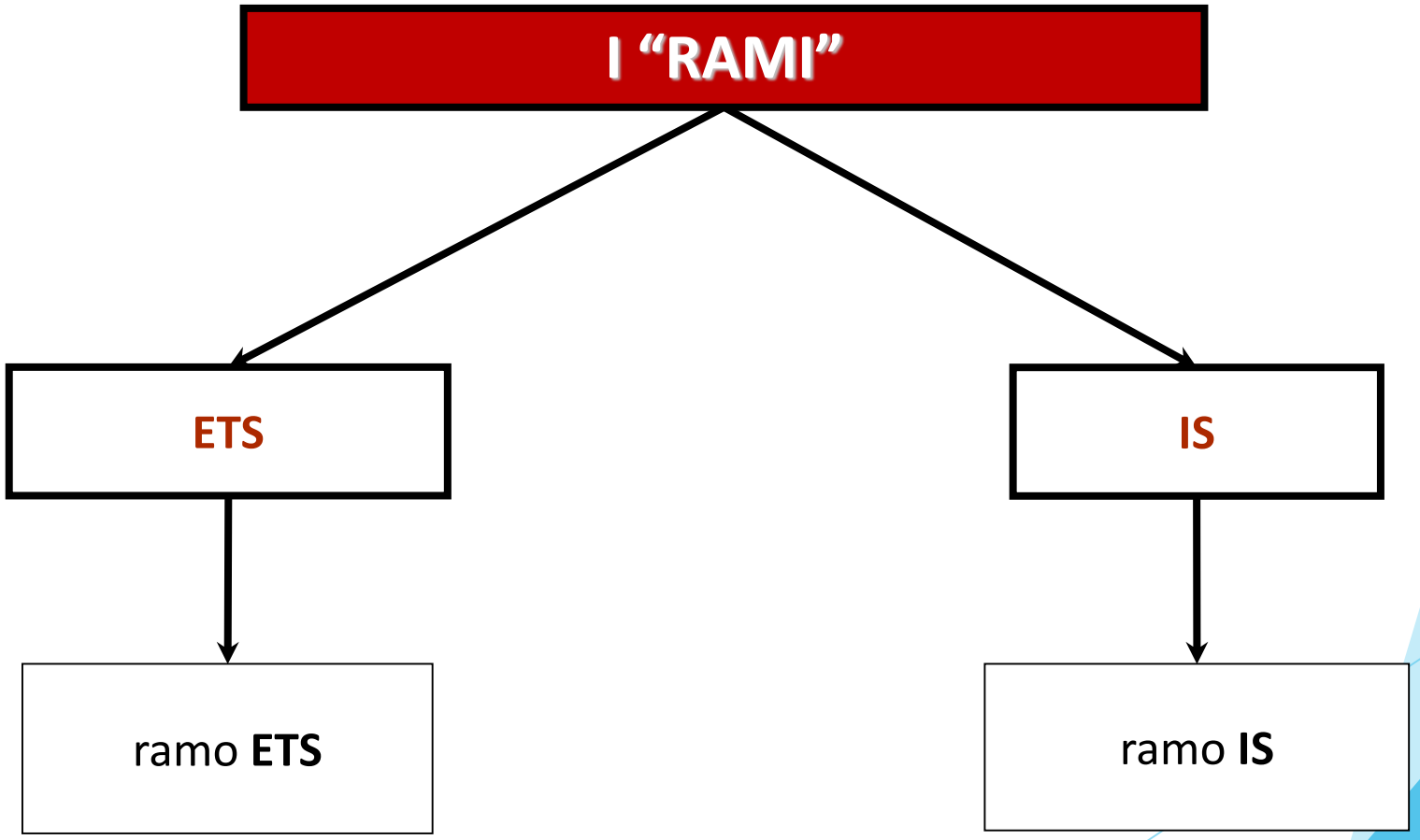

Le attività dell’ente ecclesiastico

LE ATTIVITÀ DEGLI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

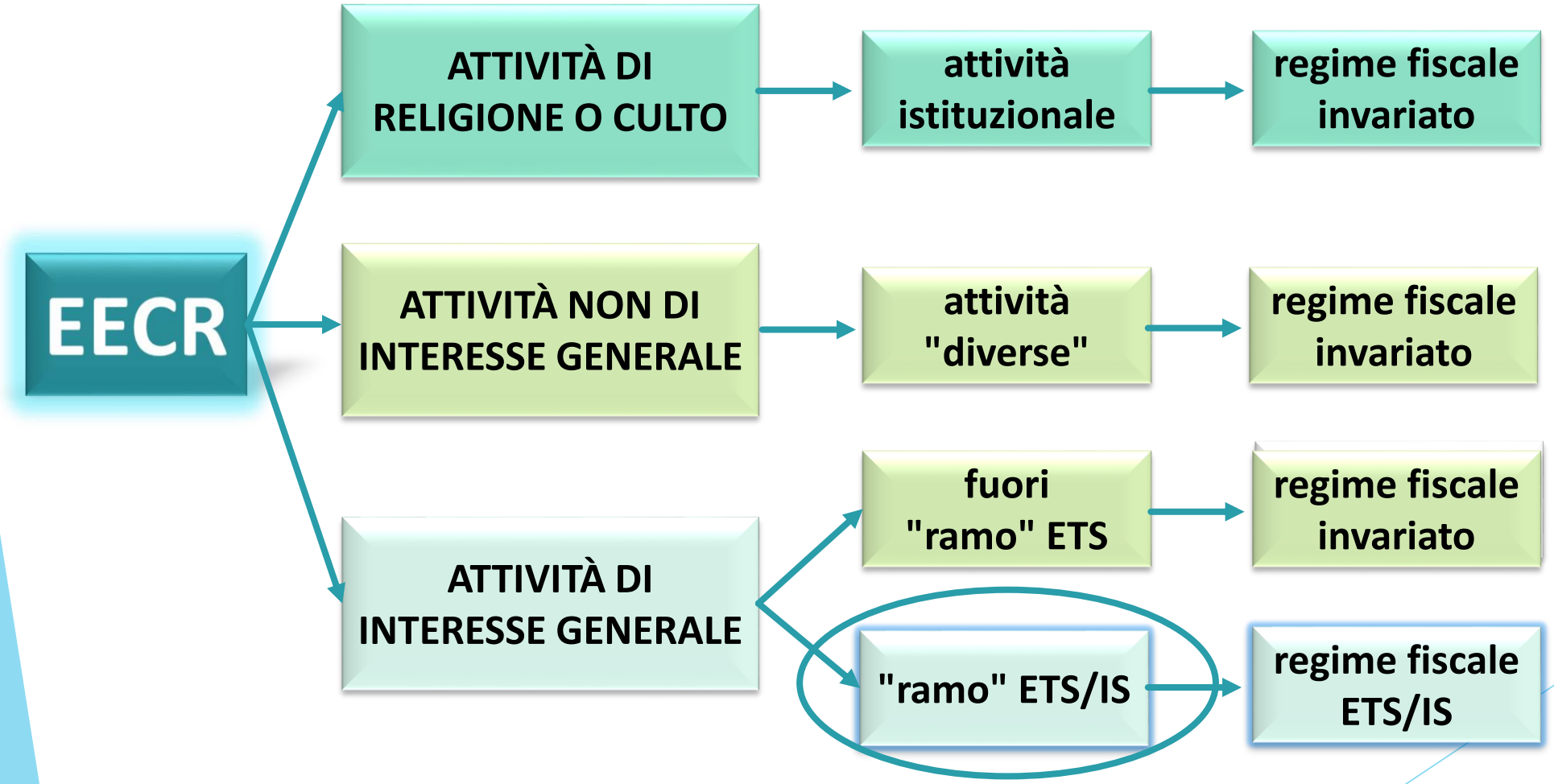

IL «RAMO» ETS DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

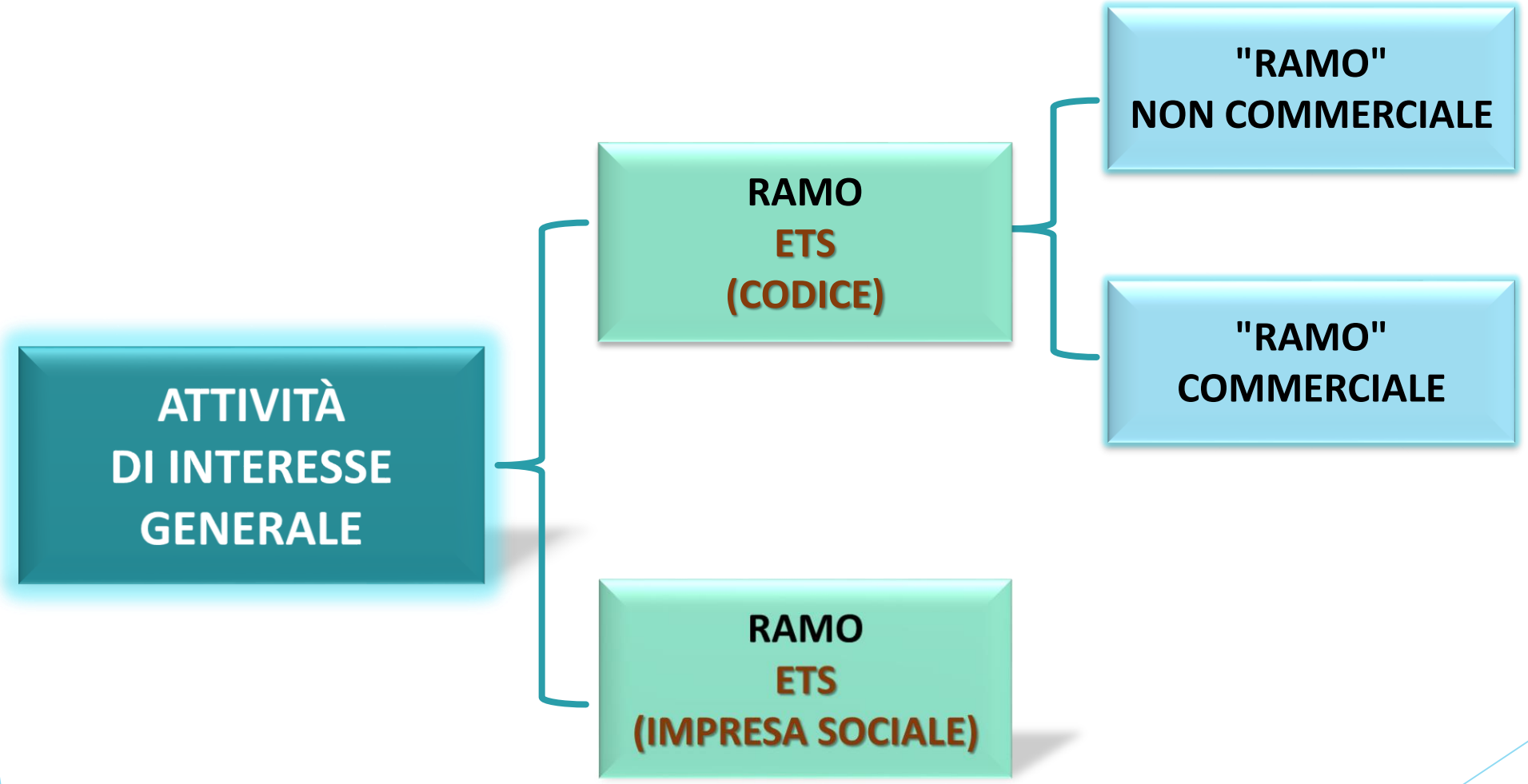

La riforma del Terzo Settore

D.LGS. 3.7.2017, N. 117
D.LGS. 3.8.2018, N. 105

D.LGS. 3.7.2017, N. 112
D.LGS. 20.7.2018, N. 95

CHI
- **Quali soggetti** **ART. 4, D.LGS. 117/2017**

COSA
- **Quali attività**

COME
- **Quali condizioni**

CHI: Quali soggetti

ENTI DEL TERZO SETTORE

↓

D.Lgs. 117/2018
Articolo 4

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

CHI: Quali soggetti

ENTI DEL TERZO SETTORE

- IMPRESE SOCIALI
  - COOPERATIVE SOCIALI (IS DI DIRITTO)
  - ENTI PRIVATI ANCHE SOCIETARI
  - «RAMI» ENTI RELIGIOSI
- ENTI DEL CODICE DEL TS
  - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
  - ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
  - ENTI FILANTROPICI
  - RETI ASSOCIATIVE
  - ASSOCIAZIONI
  - FONDAZIONI
  - ALTRI ENTI PRIVATI NON SOCIETARI
  - «RAMI» ENTI RELIGIOSI
- SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

CHI: Quali soggetti

ENTI DI TERZO SETTORE (ETS)

↓

Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017

IMPRESE SOCIALI (IS)

↓

Disciplina Impresa Sociale D.Lgs. 112/2017

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

D.LGS. 3.7.2017, N. 117
D.LGS. 3.8.2018, N. 105

D.LGS. 3.7.2017, N. 112
D.LGS. 20.7.2018, N. 95

CHI
- Quali soggetti — ART. 4, D.LGS. 117/2017

COSA
- Quali attività — ART. 5, D.LGS. 117/2017; ART. 2, D.LGS. 112/2017

COME
- Quali condizioni

COSA: Quali attività

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

D.Lgs. 117/2017
Articolo 5, c. 2

D.Lgs. 112/2017
Articolo 2, c. 1

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

D.LGS. 3.7.2017, N. 117

CHI
- **Quali soggetti** — **ART. 4, D.LGS. 117/2017**

COSA
- **Quali attività** — **ART. 5, D.LGS. 117/2017**, **ART. 2, D.LGS. 112/2017**

COME
- **Quali condizioni**

ETS

ETS

COME: Quali condizioni

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

D.Lgs. 117/2017
Articolo 5, c. 1

- in via esclusiva o prevalente
- senza scopo di lucro

ETS

a) in via esclusiva o prevalente

COME: Quali condizioni

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

quelle dell'articolo 5

si possono aggiungere solo:

- **le "attività diverse" secondarie e strumentali dell'articolo 6 (con criteri e limiti stabiliti da DM)**
- **le raccolte di fondi dell'articolo 7**

ETS

a) in via esclusiva o prevalente

COME: Quali condizioni

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

+

ATTIVITÀ DIVERSE

art. 6

- secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
- consentite dall'atto costitutivo o statuto
- svolte secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale
- tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale

→ di certo saranno consentite le sponsorizzazioni (cf art. 79, c. 5)

ETS

a) in via esclusiva o prevalente

COME: quali condizioni

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

+

ATTIVITÀ DIVERSE

+

RACCOLTA FONDI

art. 7

per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale (c. 1)

può essere svolta anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico (c. 2)

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

ETS

a) in via esclusiva o prevalente

COME: quali condizioni

RACCOLTE DI NATURA NON CORRISPETTIVA

- lasciti
- donazioni
- contributi

RACCOLTE DI NATURA CORRISPETTIVA

- cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore
- anche in forma organizzata e continuativa
- impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti
- nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico
- in conformità a linee guida adottate con decreto

ETS

b) senza fine di lucro

COME: quali condizioni

UTILIZZO DELLE RISORSE

- uso per attività statutaria (art. 8, c. 1)
- divieto distribuzione utili (art. 8, cc. 2 e 3)

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- estinzione o scioglimento (art. 9)
- perdita dei requisiti (art. 50, c. 2)

ETS

b) senza fine di lucro

COME: quali condizioni

UTILIZZO DELLE RISORSE

- **Uso per attività statutarie**
  - **attività di IG**
    - ***attività diverse***
      - ***raccolte di fondi***
- **divieto distribuzione utili**
  - **anche indiretta**
    - ***- compensi***
    - ***- stipendi***
      - **- acquisto/vendita beni e servizi**
      - **- interessi**

ETS

b) senza fine di lucro

COME: quali condizioni

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Previo parere positivo Ufficio RUNTS

- estinzione o scioglimento → destinazione imposta da legge → altri ETS secondo statuto → *Fondazione Italia Sociale*
- perdita dei requisiti → senza migrazione → cancellazione da RUNTS → rinvio art. 50, c. 2 a art. 9

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

D.LGS. 3.7.2017, N. 112

CHI	• Quali soggetti	ART. 4, D.LGS. 117/2017
COSA	• Quali attività	ART. 5, D.LGS. 117/2017 ART. 2, D.LGS. 112/2017
COME	• Quali condizioni	

IS

IS

COME: Quali condizioni

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

D.Lgs. 112/2017
Articolo 2, C. 1

a) in via stabile e principale

b) senza scopo di lucro

IS

a) in via stabile e principale

COME: Quali condizioni

1°
RILEVANO LE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

quelle dell'articolo 2

originano ricavi superiori al 70% dei ricavi complessivi (criteri di computo da definire con DM

IS

a) in via stabile e principale

COME: Quali condizioni

2°
RILEVANO I LAVORATORI

ATTIVITÀ (di qualsiasi genere)

svolte occupando

a) lavoratori molto svantaggiati
b) persone molto svantaggiate o con disabilità
in numero non inferiore al 30% dei lavoratori

IS

b) senza fine di lucro

COME: Quali condizioni

UTILIZZO DELLE RISORSE

- uso per attività statutaria o incremento patrimonio (art. 3, c. 1)
- divieto distribuzione utili anche indiretta (art. 3, c. 2)

ECCEZIONE

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- scioglimento volontario (art. 12, c. 5)
- perdita volontaria qualifica IS (art. 12, c. 5)

IS

b) senza fine di lucro

COME: Quali condizioni

ECCEZIONE AL DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 3, C. 3

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
[…[
b) A erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale

IS

b) senza fine di lucro

COME: Quali condizioni

UTILIZZO DELLE RISORSE

- uso per attività statutaria o incremento patrimonio (art. 3, c. 1)
- divieto distribuzione utili anche indiretta (art. 3, c. 2)

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- scioglimento volontario (art. 12, c. 5)
- perdita volontaria qualifica IS (art. 12, c. 5)

ECCEZIONE

IS

b) senza fine di lucro

COME: Quali condizioni

ECCEZIONE ALLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

«In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale il patrimonio residuo [...] è devoluto, salvo quanto previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie. ***La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3****»*

IS

b) senza fine di lucro

COME: Quali condizioni

. previsione è chiaramente immotivata (e per questo rischiosa essendo esposta a possibili impugnazioni) e contraddittoria con il comma 1, che riguarda la trasformazione, fusione e scissione delle IS che *«devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza dei scopo i lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultati dagli atti posti in essere»* e la cessione di azienda che deve essere realizzata «*in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario*».

In queste situazioni la norma prevede che «***Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3 la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento***»

La riforma del Terzo Settore.
Il regime fiscale degli ETS

IL REGIME FISCALE DEGLI ETS

ETS

- **ENTI NON COMMERCIALI ETS ENC**
  - Titolo X D.Lgs. 117/2017 (artt. 79—89)
  - \+
  - Titolo II – Capo III DPR 917/1986 – TUIR (artt. 143-150)
- **ENTI COMMERCIALI ETS EC**
  - Titolo X D.Lgs. 117/2017 (artt. 79-89)
  - \+
  - Titolo II – Capo II DPR 917/1986 – TUIR (artt. 81-142)

IL REGIME FISCALE DEGLI ETS

art. 79. cc. 2 e 5

DISCIPLINA APPLICABILE AGLI ETS

IL REGIME FISCALE DEGLI ETS

art. 79. cc. 2 e 5

DISCIPLINA APPLICABILE AGLI ETS

LA NATURA FISCALE DELL'ATTIVITÀ

art. 79. c. 2

LA NATURA FISCALE DELL'ENTE

art. 79. c. 5

IL REGIME FISCALE DEGLI ETS

art. 79. c. 2

LA NATURA FISCALE DELL'ATTIVITÀ

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

quelle dell'articolo 5

devono essere svolte
in via esclusiva o principale

~~alle quali si possono aggiungere solo:~~
- ~~le "attività diverse" secondarie e strumentali dell'articolo 6 (con criteri e limiti stabiliti da DM)~~
- ~~le raccolte di fondi~~

IL REGIME FISCALE DEGLI ETS

art. 79. c. 2

LA NATURA FISCALE DELL'ATTIVITÀ

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

quelle dell'articolo 5

devono essere svolte
in via esclusiva o principale

~~alle quali si possono aggiungere solo:~~
- ~~le "attività diverse" secondarie e strumentali dell'articolo 6 (con criteri e limiti stabiliti da DM)~~
- ~~le raccolte di fondi~~

IL REGIME FISCALE DEGLI ETS

art. 79. c. 2

LA NATURA FISCALE DELL'ATTIVITÀ

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (diverse dalla ricerca scientifica)

si considerano di natura NON COMMERCIALE

quando svolte:

- a titolo gratuito
- verso corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto conto anche dei contributi degli enti pubblici e senza considerare eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dalla legge (ticket)

IL REGIME FISCALE DEGLI ETS

art. 79. c. 5

LA NATURA FISCALE DELL'ENTE

1°

ENTE NON COMMERCIALE

svolge in via esclusiva o prevalente
attività di interesse generale
che si considerano di natura non commerciale
(secondo la definizione del comma 2)

IL REGIME FISCALE DEGLI ETS

art. 79. c. 5

2°

LA NATURA FISCALE DELL'ENTE

ENTE NON COMMERCIALE

proventi delle attività di IG svolte in forma di impresa che si considerano commerciali

proventi delle attività diverse *ex* art. 6 (*e raccolte fondi ex art. 7*) (no sponsorizzazioni)

entrate derivanti da attività non commerciali

<1

- contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative e ogni altra entrata simile
- i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4
- il valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali

AGEVOLAZIONI PER ETS NON COMMERCIALI

AGEVOLAZIONI PER GLI ETS ENC

Artt. 79-83

IMPOSTE SUI REDDITI	
non hanno natura commerciale (art. 79, c. 2)	le attività di interesse generale "a pareggio"
non concorrono a formare il reddito (art. 79, c. 4)	▪ raccolte occasionali di fondi anche con cessione di beni di modico valore o servizi ai sovventori ▪ contributi pubblici erogati per lo svolgimento delle attività di interesse generale «*di cui ai commi 2 e 3*»
non hanno natura commerciale (art. 79, c. 6)	l'attività svolta dalle associazioni nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi in conformità alle finalità istituzionali
non concorrono a formate il reddito (art. 79, c. 6)	le somme versate dai soci a titolo di quote o contributi
determinazione forfetaria del reddito d'impresa (art. 80) v. oltre	per le attività commerciali: ▪ attività di interesse generale «*svolte con modalità commerciali*» ▪ attività diverse *ex* articolo 6 ▪ raccolte di fondi non occasionali e di natura corrispettiva *ex* articolo 7

AGEVOLAZIONI PER GLI ETS ENC

Artt. 79-83

IMPOSTE SUI REDDITI	
ATTENZIONE	
è fiscalmente rilevante (art. 79, c. 6)	l'attività svolta dalle associazioni nei confronti dei propri associati, familiari o conviventi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto costituisce fattispecie imponibile nella categoria come: ▪ reddito d'impresa, se l'attività è svolta con organizzazione specifica e in via abituale ▪ reddito diverso, se l'attività è svolta occasionalmente
la decommercializzazione delle prestazioni verso corrispettivo rese dagli enti associativi nei confronti dei soci viene abrogata dall'art. 148 del TUIR con l'eccezione delle associazioni sportive, religiose, sindacali e di categoria	

AGEVOLAZIONI PER GLI ETS ENC

Artt. 79-83

IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI	
esenzione da imposta di successione e donazione e connesse ipotacastali (art. 82, c. 2)	per i trasferimenti a titolo gratuito
imposta di registro e ipocatastali fisse (art. 82, c. 3)	relative a atti costitutivi, modifiche statutarie, operazioni di fusione, scissione o trasformazione
esenzione imposta di registro (art. 82, c. 3)	relativa alle modifiche statutarie necessarie per adeguare gli statuti a modifiche normative
imposta di registro e ipocatastali fisse (art. 82, c. 4)	relative all'acquisto della proprietà di beni immobili e alla costituzione onerosa di diritti reali su beni immobili a condizione che siano utilizzati direttamente per gli scopi istituzionali entro 5 anni dall'acquisto
esenzione bollo (art. 82, c. 5)	«*gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni* ***e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato*** *posti in essere o richiesti*»

AGEVOLAZIONI PER GLI ETS ENC

Artt. 79-83

IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI	
esenzione IMU e TASI (art. 82, c. 6)	immobili posseduti e utilizzati direttamente e «*destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a)* [attività di religione o culto]»
tributi locali diversi da IMU e TASI (art. 82, c. 7)	possibilità per enti locali di prevedere riduzioni o esenzioni
IRAP (art. 82, c. 8)	possibilità per regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano di prevedere esenzione o riduzioni
esenzione imposta sugli intrattenimenti (ISI) (art. 82, c. 9)	per intrattenimenti occasionali o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
esenzione tasse concessioni governative (art. 82, c. 10)	riguardanti atti e provvedimenti

AGEVOLAZIONI PER GLI ETS ENC

Artt. 79-83

LIBERALITÀ	
social bonus (art. 81)	credito di imposta per le liberalità in denaro del: ▪ 65% se effettuate dalle persone fisiche ▪ 50% se effettuate da enti o società destinate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli ETS e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali il credito di imposta spetta entro il limite: ▪ del 15% del reddito imponibile per persone fisiche e enti non commerciali ▪ del 5% del reddito d'impresa per i titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo
liberalità (art. 83) v. oltre	previste detrazioni e deduzioni

AGEVOLAZIONI PER GLI ETS ENC

Art. 83

LIBERALITÀ			
in denaro in natura (*)	persone fisiche	detrazione 30% (35% per ODV - solo in denaro)	30.000 euro per periodo di imposta
in denaro in natura (*)	▪ **persone fisiche** ▪ **società** ▪ **enti**	**deduzione con possibilità di riporto (**)**	**10% del reddito complessivo**

(*) per le donazioni in natura occorre attendere un DM che dovrà:
- individuare le tipologie di beni
- stabilire i criteri e le modalità di valorizzazione

(**) qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza potrà essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare

AGEVOLAZIONI PER GLI ETS ENC

Art. 80

REGIME FORFETTARIO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA	
attività di prestazioni di servizi	
ricavi fino a 130.000 euro	coefficiente di redditività 7%
ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro	coefficiente di redditività 10%
ricavi oltre 300.000 euro	coefficiente di redditività 17%
altre attività	
ricavi fino a 130.000 euro	coefficiente di redditività 5%
ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro	coefficiente di redditività 7%
ricavi oltre 300.000 euro	coefficiente di redditività 14%

+

plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi e proventi immobiliari

COORDINAMENTO NORMATIVO

Art. 89

DISCIPLINA IMMUTATA PER GLI EECR	
Esenzione trasferimenti a titolo gratuito (c. 2)	«continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attività di cui alle attività di cui all'articolo 5, eseguiti in favore dei soggetti di cui all'art. 4, c. 3, iscritti nel RUNTS»
Regime forfetario ex art. 145 TUIR (c. 3)	si applica ai soggetti di cui all'art. 4, c. 3, che non sono iscritti al RUNTS. Ai soggetti di cui all'art. 4, c. 3, iscritti nel RUTS l'art. 145 del TUIR si applica limitatamente alle attività diverse da quelle indicate nell'art. 5
Aliquota IRES dimezzata ex art. 6, D.P.R. 601/1973 (c. 5)	all'art. 6 viene aggiunto il comma seguente: «La riduzione non si applica agli enti iscritti al RUNTS. Ai soggetti di cui all'art. 4, c. 3 […] iscritti nel RUTS, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'art. 5 del medesimo decreto legislativo»

AGEVOLAZIONI PER GLI ETS COMMERCIALI

Le "altre" agevolazioni per gli Enti di Terzo Settore e le Imprese Sociali

Tipologia atti/operazioni agevolati	ETS (NC)	ETS (C)	IS (NS + CS)	IS (S)
Trasferimenti a titolo gratuito: esenzione imposte successione e donazione + ipo-catastali (art. 82, co. 2)	Si	Si	Si	No
Acquisti onerosi di immobili per l'attività interesse generale: imposta di registro + ipo-catastali in misura fissa (200 €) (art. 82, co. 4)	Si	Si	Si	Si
Imposta di bollo: esenzione totale (art. 82, co. 5)	Si	Si	Si	No
IMU + TASI: esenzione solo per alcune attività, solo se l'attività è svolta con i requisiti del DM 200/12 (art. 82, co. 6)	Si	No	No	No
Altri tributi locali: possibili esenzioni/agevolazioni disposte da enti locali (art. 82, co. 7)	Si	No	No	No
IRAP: possibili esenzioni/agevolazioni disposte da enti locali (art. 82, co. 8)	Si	Si	Si	No
Imposta intrattenimenti: esenzione per quelli occasionali (art. 82, co. 9)	Si	Si	Si	No
Tassa concessioni governative: esenzione (art. 82, co. 10)	Si	Si	Si	No
Liberalità da persone fisiche (in denaro e in natura): detrazione 30%, max 30.000 € (art. 83, co. 1-3 e 6)	Si	No (?)	Si	No
Liberalità da TUTTI (in denaro e in natura): deduzione max 10% reddito complessivo e diritto al riporto fino al 4° anno in caso di incapienza (art. 83, co. 2 e 6)	Si	No (?)	Si	No

Legenda: ETS NC (enti Terzo Settore non commerciali) – ETS C (enti Terzo Settore commerciali) – IS NS+CS (Imprese Sociali non societarie ma incluse le cooperative sociali) – IS S (Imprese Sociali non societarie, escluse le cooperative sociali)

AGEVOLAZIONI PER GLI ETS EC

Art. 82

AGEVOLAZIONI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI	
esenzione da imposta di successione e donazione e connesse ipotacastali (art. 82, c. 2)	per i trasferimenti a titolo gratuito
imposta di registro e ipocatastali fisse (art. 82, c. 3)	relative a: atti costitutivi, modifiche statutarie, operazioni di fusione, scissione o trasformazione
esenzione imposta di registro (art. 82, c. 3)	relativa alle modifiche statutarie necessarie per adeguare gli statuti a modifiche normative
imposta di registro e ipocatastali fisse (art. 82, c. 4)	relative all'acquisto della proprietà immobili e della costituzione onerosa diritti reali su immobili a condizione che siano utilizzati direttamente per gli scopi istituzionali entro 5 anni dall'acquisto
esenzione bollo (art. 82, c. 5)	«*gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni* ***e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato*** *posti in essere o richiesti*»

AGEVOLAZIONI PER GLI ETS EC

Art. 82

AGEVOLAZIONI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI	
IRAP (art. 82, c. 8)	possibilità per regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano di prevedere esenzione o riduzioni
esenzione imposta sugli intrattenimenti (ISI) (art. 82, c. 9)	per intrattenimenti occasionali o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
esenzione tasse concessioni governative (art. 82, c. 10)	riguardanti atti e provvedimenti

Per quanto concerne le liberalità agevolate di cui all'articolo 83 si segnala la contraddizione tra il c. 6 in forza del quale la normativa riguarderebbe tutti gli ETS, con la sola esclusione delle imprese sociali societarie diverse dalle imprese sociali, e il c. 4 che richiede, per gli ETS non imprese sociali, la natura di ente non commerciale

AGEVOLAZIONI PER ODV E APS

AGEVOLAZIONI PER ODV E APS

AGEVOLAZIONI PER LE ODV

Art. 84

le attività di interesse generale svolte «a pareggio»

cfr. art. 33: per lo svolgimento delle attività di interesse generale le ODV possono ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute

la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari se la vendita è curata senza intermediari

NON SI CONSIDERANO COMMERCIALI

la vendita di beni acquistati a titolo gratuito se la vendita è curata direttamente senza intermediari

l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

AGEVOLAZIONI PER LE ODV

Art. 84

- le raccolte occasionali di fondi anche con cessione di beni di modico valore o servizi ai sovventori
- i contributi pubblici erogati per lo svolgimento delle attività di interesse generale «*di cui ai commi 2 e 3*»

non concorrono a formare il reddito imponibile

sono esenti

i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale

AGEVOLAZIONI PER LE APS

Art. 85

non si considerano commerciali
le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti: ▪ dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi ▪ degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale ▪ nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m)
le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali
le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato

AGEVOLAZIONI PER LE APS

Art. 85

- le raccolte occasionali di fondi anche con cessione di beni di modico valore o servizi ai sovventori
- i contributi pubblici erogati per lo svolgimento delle attività di interesse generale «*di cui ai commi 2 e 3*»

non concorrono a formare il reddito imponibile

sono esenti

i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale

non concorrono a formare la base imponibile ISI

le quote e i contributi

AGEVOLAZIONI PER LE APS

Art. 85

sono commerciali

le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

AGEVOLAZIONI PER LE APS

Art. 85

per le APS ricomprese tra gli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno

non si considerano commerciali

- la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici

a condizione che l'attività sia:

- strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
- rivolta ai soci e loro familiari conviventi
- svolta senza avvalersi di strumenti pubblicitari verso terzi

AGEVOLAZIONI PER ODV E APS

Art. 86

REGIME FORFETTARIO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA	
ricavi da attività commerciali fino a 130.000 euro	
coefficiente di redditività per le ODV	coefficiente di redditività per le APS
1%	3%
altre agevolazioni del regime forfetario	
esclusione di plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi e proventi immobiliari	
semplificazioni contabili e dichiarative	
esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili	
esonero dall'obbligo di operare la ritenuta alla fonte	
esclusione dall'obbligo di rivalsa IVA (sui corrispettivi non si applica l'IVA)	

ENTRATA IN VIGORE

DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI FISCALI ETS

DAL 1° GENNAIO 2018

ODV – APS – ONLUS

- social bonus (art. 81)
- agevolazioni imposte indirette e tributi locali (art. 82)
- agevolazioni liberalità (art. 83)
- esenzione IRES immobili (artt. 84, c. 2 e 85, c. 7)

DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI FISCALI ETS

tutte le disposizioni fiscali del Capo X (nuove disposizioni e abrogazioni)

tutti gli ETS iscritti nel Registro Unico

- a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea
- e comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico

La riforma del Terzo Settore.
Il regime fiscale delle Imprese Sociali

IL REGIME FISCALE DELLE IMPRESE SOCIALI

D.Lgs. 112/2017

GLI UTILI	
defiscalizzazione utili reinvestiti (art. 18, c. 1)	qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti, e risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio
possibilità di distribuire una quota inferiore al 50% degli utili (art. 3, c. 3, lett. b)	a erogazioni gratuite: ▪ in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali ▪ che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate ▪ finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale

EROGAZIONI GRATUITE
E «RAMO» DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

ARTICOLO 3, C. 3

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: […]

b) A erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E «RAMO» DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

ECCEZIONE ALLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

«In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale il patrimonio residuo […] *è devoluto, salvo quanto previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie.* ***La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3****»* (art. 12, c. 5)

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E «RAMO» DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

ATTENZIONE

La previsione è chiaramente immotivata (e per questo rischiosa essendo esposta a possibili impugnazioni) e contraddittoria con il comma 1, che riguarda la trasformazione, fusione e scissione delle IS che *«devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza dei scopo i lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultati dagli atti posti in essere»* e la cessione di azienda che deve essere realizzata «*in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario*».

In queste situazioni la norma prevede che «***Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3 la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento***»

Le "altre" agevolazioni per gli Enti di Terzo Settore e le Imprese Sociali

Tipologia atti/operazioni agevolati	ETS (NC)	ETS (C)	IS (NS + CS)	IS (S)
Trasferimenti a titolo gratuito: esenzione imposte successione e donazione + ipo-catastali (art. 82, co. 2)	Si	Si	Si	No
Acquisti onerosi di immobili per l'attività interesse generale: imposta di registro + ipo-catastali in misura fissa (200 €) (art. 82, co. 4)	Si	Si	Si	Si
Imposta di bollo: esenzione totale (art. 82, co. 5)	Si	Si	Si	No
IMU + TASI: esenzione solo per alcune attività, solo se l'attività è svolta con i requisiti del DM 200/12 (art. 82, co. 6)	Si	No	No	No
Altri tributi locali: possibili esenzioni/agevolazioni disposte da enti locali (art. 82, co. 7)	Si	No	No	No
IRAP: possibili esenzioni/agevolazioni disposte da enti locali (art. 82, co. 8)	Si	Si	Si	No
Imposta intrattenimenti: esenzione per quelli occasionali (art. 82, co. 9)	Si	Si	Si	No
Tassa concessioni governative: esenzione (art. 82, co. 10)	Si	Si	Si	No
Liberalità da persone fisiche (in denaro e in natura): detrazione 30%, max 30.000 € (art. 83, co. 1-3 e 6)	Si	No (?)	Si	No
Liberalità da TUTTI (in denaro e in natura): deduzione max 10% reddito complessivo e diritto al riporto fino al 4° anno in caso di incapienza (art. 83, co. 2 e 6)	Si	No (?)	Si	No

Legenda: ETS NC (enti Terzo Settore non commerciali) – ETS C (enti Terzo Settore commerciali) – IS NS+CS (Imprese Sociali non societarie ma incluse le cooperative sociali) – IS S (Imprese Sociali non societarie, escluse le cooperative sociali)

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE SOCIALI

D.Lgs. 117/2017

AGEVOLAZIONI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI	
esenzione da imposta di successione e donazione e connesse ipotacastali (art. 82, c. 2)	per i trasferimenti a titolo gratuito
imposta di registro e ipocatastali fisse (art. 82, c. 3)	relative a: atti costitutivi, modifiche statutarie, operazioni di fusione, scissione o trasformazione
esenzione imposta di registro (art. 82, c. 3)	relativa alle modifiche statutarie necessarie per adeguare gli statuti a modifiche o integrazioni normative
imposta di registro e ipocatastali fisse (art. 82, c. 4)	relative all'acquisto della proprietà di beni immobili e alla costituzione onerosa di diritti reali su beni immobili a condizione che siano utilizzati direttamente per gli scopi istituzionali entro 5 anni dall'acquisto

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE SOCIALI

D.Lgs. 117/2017

AGEVOLAZIONI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI	
esenzione bollo (art. 82, c. 5)	«*gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni* ***e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato*** *posti in essere o richiesti*»
IRAP (art. 82, c. 8)	possibilità per regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano di prevedere esenzione o riduzioni
esenzione imposta sugli intrattenimenti (ISI) (art. 82, c. 9)	per intrattenimenti occasionali o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
esenzione tasse concessioni governative (art. 82, c. 10)	riguardanti atti e provvedimenti

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE SOCIALI

D.Lgs. 112/2017

LIBERALITÀ	
social bonus (art. 81)	credito di imposta per le liberalità in denaro del: ▪ 65% se effettuate dalle persone fisiche ▪ 50% se effettuate da enti o società destinate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli ETS e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali il credito di imposta spetta entro il limite: ▪ del 15% del reddito imponibile per persone fisiche e enti non commerciali ▪ del 5% del reddito d'impresa per i titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo
liberalità (art. 83) v. oltre	previste detrazioni e deduzioni N.B. l'agevolazione si applica alle IS non societarie, con l'eccezione delle cooperative sociali)

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE SOCIALI

D.Lgs. 112/2017

LIBERALITÀ			
in denaro in natura (*)	persone fisiche	detrazione 30% (35% per ODV - solo in denaro)	30.000 euro per periodo di imposta
in denaro in natura (*)	▪ **persone fisiche** ▪ **società** ▪ **enti**	**deduzione con possibilità di riporto (**)**	**10% del reddito complessivo**

(*) per le donazioni in natura occorre attendere un DM che dovrà:
- individuare le tipologie di beni
- stabilire i criteri e le modalità di valorizzazione

(**) qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza potrà essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare

ENTRATA IN VIGORE

DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI FISCALI IS

le disposizioni fiscali *ex* art. 18

l'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea

Le attività di interesse generale dentro o fuori dai "rami"

ATTIVITÀ DI IG DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DENTRO O FUORI DAI «RAMI»

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI
IVA
IRES
IRAP
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
IMPOSTA DI REGISTRO SUGLI ACQUISTI
IMPOSTA DI BOLLO
AGEVOLAZIONI SULLE LIBERALITÀ
5 PER MILLE

ATTIVITÀ DI IG DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DENTRO O FUORI DAI «RAMI»

IVA	
"RAMO"	FUORI "RAMO" (NO RIFORMA 3S)
sostanziale invarianza (la maggior parte delle attività sono in regime di esenzione)	

ATTIVITÀ DI IG DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DENTRO O FUORI DAI «RAMI»

IRES (attività in perdita o pareggio)		
"RAMO" ETS NC	"RAMO" IS	FUORI "RAMO" (NO RIFORMA 3S)
▪ nessuna tassazione per le attività di IG ▪ forfait per le attività commerciali (artt. 6 e 7)	nessuna tassazione	▪ nessuna tassazione (manca reddito) ▪ possibilità di utilizzare perdite per ridurre imponibile

ATTIVITÀ DI IG DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DENTRO O FUORI DAI «RAMI»

IRES (attività in utile)			
"RAMO" ETS COMM.	"RAMO" ETS NC	"RAMO" IS	FUORI "RAMO" (NO RIFORMA 3S)
tassazione ordinaria con le norme degli EC	tassazione con possibilità di forfait *ex* art. 80 Codice ETS	nessuna tassazione per utili reinvestiti	▪ tassazione ordinaria con le norme degli enti non commerciali (possibile forfait art. 145 TUIR) **[art. 89, c. 3]** ▪ possibilità ridurre imponibile con perdite altre attività commerciali ▪ aliquota dimezzata **[art. 89, c. 5]**

ATTIVITÀ DI IG DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DENTRO O FUORI DAI «RAMI»

IRAP		
"RAMO" ETS NC/C	"RAMO" IS	FUORI "RAMO" (NO RIFORMA 3S)
ETS non commerciale base imponibile contributiva (modifica?)	base imponibile valore della produzione = deduzione costo lavoro subordinato	base imponibile valore della produzione = deduzione costo lavoro subordinato
ETS commerciale base imponibile valore della produzione = deduzione costo lavoro subordinato		

ATTIVITÀ DI IG DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DENTRO O FUORI DAI «RAMI»

IMPOSTA DI REGISTRO E IPOCATASTALI SU ACQUISTI

"RAMO" ETS NC/C	"RAMO" IS	FUORI "RAMO" (NO RIFORMA 3S)
tasse fisse limitatamente agli immobili utilizzati direttamente per fini istituzionali		tassazione ordinaria (proporzionale)

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

"RAMO" ETS NC/C	"RAMO" IS	FUORI "RAMO" (NO RIFORMA 3S)
esenzione (estesa a ipocatastali)		esenzione soggettiva (estesa a ipocatastali) **[D.Lgs. 117/2018, art. 89, c. 2]**

ATTIVITÀ DI IG DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DENTRO O FUORI DAI «RAMI»

IMU-TASI		
"RAMO" ETS NC/C	"RAMO" IS	FUORI "RAMO" (NO RIFORMA 3S)
ETS non commerciale esenzione, ma criticità ETS commerciale imponibilità	imponibilità	esenzione con problematicità relativa alla natura di ente non lucrativo (**regolamento**)

IMPOSTA DI BOLLO		
"RAMO" ETS NC/C	"RAMO" IS	FUORI "RAMO" (NO RIFORMA 3S)
esenzione totale		tassazione ordinaria

ATTIVITÀ DI IG DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DENTRO O FUORI DAI «RAMI»

LIBERALITÀ		
"RAMO" ETS NC/C	"RAMO" IS	FUORI "RAMO" (NO RIFORMA 3S)
ETS non commerciale liberalità in denaro o in natura: – *per donante* ▪ detrazione del 30% fino a 30.000 euro ▪ deduzione fino al 10% del reddito dichiarato con possibilità di riportare l'eccedenza nei successivi periodi di imposta – *per ente ecclesiastico donatario* irrilevanza ai fini IRES		liberalità solo per scuole – *per donante* ▪ deduzione 2% del reddito di impresa fino a 70.000 euro ▪ detrazione del 19% per soggetti non imprenditori – *per ente ecclesiastico donatario* rilevanza ai fini IRES (come sopravvenienze)

ATTIVITÀ DI IG DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DENTRO O FUORI DAI «RAMI»

5 PER MILLE		
"RAMO" ETS NC/C	"RAMO" IS	FUORI "RAMO" (NO RIFORMA 3S)
diritto di partecipare alla ripartizione a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale		esclusione dalla partecipazione alla ripartizione a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale

AVVOCATURA
della Curia dell'Arcidiocesi di Milano

Responsabile:	Indirizzo:
dott. don Lorenzo Simonelli Avvocato Generale Curia di Milano	Piazza Fontana 2 - 20122 Milano Telefono: 028556434 – Fax: 02861396 Mail: Avvocatura@diocesi.milano.it Web: www.chiesadimilano.it/avvocatura

L'Avvocatura è l'Ufficio, definito e strutturato secondo quanto determinato dal punto 2.4 della Parte Prima dello Statuto della Curia, di cui è responsabile l'Avvocato generale della Curia. L'Avvocatura appartiene al Settore per gli Affari Generali. L'Avvocatura può avvalersi, di esperti e può promuovere la costituzione di gruppi o di commissioni di studiosi e di operatori per le materie di competenza. L'Avvocatura opera nei seguenti ambiti di competenza:

1.Canonico* 2.*Ecclesiastico* 3. *Civile* 4. *Fiscale e contributivo

A partire dai suddetti ambiti e tenendo conto delle reciproche interdipendenze, l'Avvocatura svolge le funzioni seguenti:

1. Studio del diritto nella sua evoluzione normativa, giurisprudenziale, dottrinale
2. Consulenza e assistenza* 3. *Informazione e formazione* 4. *Attività autorizzativa e di controllo* 5. *Elaborazione della normativa diocesana e sua applicazione

L'Ente Ecclesiastico
a trent'anni dalla revisione del Concordato

2015 – Giuffrè

Prefazione di S. Em. Card. Pietro Parolin – Segretario di Stato

Presentazione

In occasione del trentesimo anniversario della L. n. 222 del 20 maggio 2015, un gruppo studiosi di diritto ecclesiastico ha raccolto in un testo l'esperienza e la conoscenza acquisita in molti anni di studio e lavoro attorno ai principali temi relativi all'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto.

È nato così un libro che, con un linguaggio tecnico e accessibile, presenta la natura e le peculiarità di questo soggetto giuridico tanto presente in Italia (oltre 30.000) e promotore di molte iniziative a favore dell'uomo: dalle essenziali attività di religione o di culto alle tradizionali attività di natura sociale e culturale.

Sommario

L'Ente Ecclesiastico
a trent'anni dalla revisione del Concordato

I destinatari

Il libro è un testo tecnico elaborato avendo presente due categorie di destinatari. Alla prima appartengono gli amministratori degli enti ecclesiastici ed i laici che partecipano ai loro consigli, alla seconda i moltissimi professionisti (per es. commercialisti, notai, avvocati, architetti, ragionieri, geometri, consulenti del lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione) che assistono tali enti, coloro che rappresentano la pubblica amministrazione (locale, centrale e comunitaria) e le istituzioni economiche con le quali l'ente ecclesiastico è in quotidiano rapporto (per es. banche, assicurazioni, fondazioni di erogazione), soprattutto a motivo delle attività diverse da quelle di religione o di culto.

Gli autori confidano infatti che ciascun lettore possa trovare un effettivo aiuto per svolgere al meglio il proprio servizio e lavoro a beneficio dell'ente ecclesiastico che partecipa all'offerta di un servizio realmente beneficio per le tantissime persone che quotidianamente godono delle sue attività diffuse capillarmente in Italia.

L'Ente Ecclesiastico
a trent'anni dalla revisione del Concordato

Autori

Bettetini Prof. Andrea	Professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico, Università degli studi di Catania e Università Cattolica di Milano
Celli Mons. Andrea	Direttore Ufficio Giuridico del Vicariato di Roma
Clementi Rag. Patrizia	Fiscalista e collaboratrice dell'Avvocatura della Curia dell'Arcidiocesi di Milano
Interguglielmi Mons. Antonio	Vicedirettore Ufficio Amministrativo del Vicariato di Roma
Mistò Mons. Luigi	Segretario della Sezione amministrativa della Segreteria per l'economia, Città del Vaticano
Pilon Avv. Lorenzo	Consulente di diocesi ed istituti religiosi
S. Ecc. Redaelli Mons. Carlo	Arcivescovo di Gorizia e Presidente del Consiglio per gli affari giuridici della CEI
Rivella Mons. Mauro	Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Città del Vaticano
Simonelli Don Lorenzo	Avvocato Generale della Curia dell'Arcidiocesi di Milano
Zambon Mons. Adolfo	Professore e Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto

Sommario

L'Ente Ecclesiastico
a trent'anni dalla revisione del Concordato

Sommario

- L'amministrazione dei beni nella comunità cristiana: responsabilità della Chiesa e del presbitero - *Redaelli S.E. Carlo*
- L'ente ecclesiastico. L'origine canonica - *Simonelli Lorenzo*
- L'ente ecclesiastico. Il riconoscimento della personalità civile - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione dell'ente ecclesiastico - *Simonelli Lorenzo*
- Gli atti di amministrazione straordinaria. Normativa canonica e rilievi civilistici - *Interguglielmi Antonio*
- L'alienazione dei beni ecclesiastici ed i cosiddetti "atti peggiorativi" - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione dei beni ecclesiastici e la vigilanza dell'autorità competente - *Simonelli Lorenzo*
- Gli strumenti della vigilanza canonica - *Simonelli Lorenzo*
- L'alienazione dei beni immobili degli istituti di vita consacrata - *Simonelli Lorenzo*
- Il ruolo dei consigli nell'amministrazione dei beni della chiesa - *Zambon Adolfo*
- Indicazioni per il servizio del consiglio per gli affari economici della parrocchia - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione della parrocchia e la questione della perequazione - *Mistò Luigi*
- La prevenzione e la gestione delle criticità. Le procedure concorsuali - *Celli Andrea*
- La fiscalità dell'ente ecclesiastico - *Clementi Patrizia*
- Il bilancio preventivo dell'ente ecclesiastico - *Simonelli Lorenzo*
- Le attività dell'ente ecclesiastico a confronto con la normativa civile. Profili problematici - *Bettetini Andrea*
- L'ente ecclesiastico ed il terzo settore - *Pilon Lorenzo*
- Quale futuro per l'ente ecclesiastico? - *Rivella Mauro*

La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

Presentazione

L'emanazione nel *2005* dell'*Istruzione in materia amministrativa* della CEI è all'origine di questo testo elaborato dagli Economi e dagli uffici amministrativi di undici diocesi italiane. Anche nel *1994*, dopo la prima *Istruzione in materia amministrativa* fu promossa l'elaborazione di un *testo-base* capace di raccogliere sistematicamente quanto era di interesse per la parrocchia, a partire dal quale hanno fatto seguito differenti edizioni diocesane o regionali. Oggi, invece, si è riusciti a predisporre un'*unica edizione nazionale* che viene offerta a tutte le parrocchie italiane. Se il diritto canonico universale e l'*Istruzione in materia amministrativa* sono le fonti di questo volume, la prassi e l'esperienza degli uffici amministrativi, nonché la vita concreta delle nostre parrocchie, sono il crogiolo che ne ha plasmato la struttura interna e i contenuti. Così gli *Economi delle diocesi di Torino*, *Milano*, *Padova*, *Venezia*, *Genova*, *Bologna*, *Firenze*, *Roma*, *Napoli*, *Bari e Palermo*, con un lavoro che li ha impegnati per oltre due anni, hanno voluto realizzare un manuale capace di presentare con chiarezza e precisione giuridica le questioni che segnano il quotidiano cammino delle nostre comunità parrocchiali.

Sommario

La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

I destinatari

Il volume si rivolge ai *sacerdoti*, ma soprattutto ai *collaboratori parrocchiali* e ai *professionisti*. Per il parroco, quale legale rappresentante e amministratore della parrocchia, è una opportunità per conoscere i profili e gli adempimenti essenziali da tenere presenti nell'amministrare la parrocchia. Per i suoi collaboratori – e tra essi i primi sono i membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia – e per i professionisti (commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) questo volume vuole essere sia un percorso che introduce alla conoscenza giuridica di quel particolare (e spesso travisato) soggetto che è la parrocchia, sia uno strumento che con fondata autorevolezza indica criteri sicuri con i quali interpretare e applicare la normativa canonica e civile. Fatta comunque salva la competenza riconosciuta al Vescovo diocesano di emanare norme particolari cui le parrocchie devono attenersi, i contenuti del testo (in primis quelli che trattano della materia tributaria) molto difficilmente potrebbero essere disattesi senza correre il rischio di aver posto atti illeciti e sanzionabili.

ex*Lege*

ITL Milano

ex*Lege* nasce alla fine degli anni '80 in forma di circolari indirizzate alle parrocchie della Diocesi di Milano.
A partire dal 1999 diventa una rivista curata dall'Ufficio Avvocatura della diocesi di Milano e si avvale del contributo di esperti. La rivista costituisce per gli enti ecclesiasti e i soggetti non profit uno strumento formativo e informativo in ambito giuridico unico nel suo genere. Dal n. 65 la rivista ha cadenza quadrimestrale.

• Finalità

Scopo della rivista è quello di offrire un'adeguata presentazione delle novità normative, affinché l'attività delle parrocchie, degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti non profit possa essere "a norma di legge" (di qui la scelta del titolo exLege).
A partire dal numero 61 (1/2016) la rivista presta particolare attenzione alla Riforma del Terzo Settore e dell'Impresa Sociale, riflettendo in modo specifico sulle questioni relative alla sua applicazione agli enti ecclesiastici.

• Destinatari

La rivista si rivolge agli amministratori degli enti ecclesiastici (parroci, economi, delegati amministrativi, superiori religiosi …), ai membri dei Consigli per gli affari economici che li coadiuvano e ai professionisti che li assistono (commercialisti, avvocati, architetti, geometri, consulenti del lavoro ...). Per i temi trattati è anche un utile strumento di aggiornamento normativo per gli enti del Terzo Settore.

• Contenuti

La disciplina – canonica, ecclesiastica e civile (in primis quella tributaria) – è approfondita ed illustrata avendo cura di garantire per quanto possibile una lettura multidisciplinare e attenta anche ai profili relativi alla sua concreta applicazione, grazie alla conoscenza che gli autori hanno delle realtà ecclesiali nella loro complessità e articolazione.

• Guide operative

Alcune tematiche già trattate in diversi articoli sono riprese in forma monografica nel supplemento Le guide operative con lo scopo di fornirne un quadro completo, sintetico e, soprattutto, pratico-applicativo, anche pubblicando fac-simili e modulistica.

• La rivista on line

La raccolta delle annate precedenti e tutte Le guide operative possono essere liberamente consultate sul Portale della Diocesi di Milano (www.chiesadimilano.it/exlege). Dell'annata in corso viene offerto invece un sommario ragionato.

ex*Lege*

www.chiesadimilano.it/exlege

La rivista quadrimestrale, realizzata dall'Ufficio Avvocatura della Diocesi di Milano, è diffusa in abbonamento.
Per sottoscrivere/rinnovare l'abbonamento occorre:
1. effettuare il versamento della quota mediante
•**bollettino c/c postale** n. 13563226, intestato a ITL srl, via A. da Recanate, 1, 20124 Milano, oppure
•**bonifico bancario** iban: IT 73 H 05216 01631 000000046652 Credito Valtellinese, Agenzia 1 di Milano, intestato a ITL srl, via A. da Recanate, 1, 20124 Milano
2.compilare la scheda "dettaglio indirizzi" con l'indicazione di colui o coloro cui deve essere recapitata la rivista e inviarla, unitamente alla ricevuta di pagamento, a ITL – Servizio abbonati:
•**fax** 0249665083 oppure
•**mail**: exlege@chiesadimilano.it
L'abbonamento sarà attivato dall'editore solo al ricevimento della scheda "dettaglio indirizzi" pubblicata nella pagina web della rivista

QUOTE ABBONAMENTO ANNUALE:
Annuale ordinario: € 30,00
Annuale estero: € 60,00
Partecipanti iniziative formative: € 25,00
Annuale multiplo (oltre 4 abbonamenti): € 25,00 cadauno

L'annualità comprende 3 numeri consecutivi con le relative Guide Operative.
Annualità 2018: dal n. 65 al n. 67.

Elenco completo

Guide operative. Le raccolte occasionali di fondi. A cura di Patrizia Clementi (Numero 1/2013)

Guide operative. Il nuovo lavoro accessorio. A cura di Patrizia Clementi (Numero 2/2012)

Guide operative.I contribuenti minimi e gli “ex minimi”. A cura di P. Clementi (Numero 1/2012)

Guide operative. Concessione a terzi di spazi parrocchiali. A cura di P. Clementi (Numero 4/2011)

Concessioni a terzi di spazi parrocchiali.
A cura di L. Simonelli (Numero 3/2011)

Diritti reali, usufrutto, uso abitazione. A cura di P.Clementi, E. Mapelli (Numero 2/2011)

La rivalutazione dei terreni e delle aree edificabili. A cura di Patrizia Clementi (Numero 1/2011)

La detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (Numero 3-4/2010)

Diritto di superficie. Di Patrizia Clementi, Marina Dellanoce, Elisabetta Mapellli (Numero 1-2/2010)

Lavoro e oratorio estivo a cura di Patrizia Clementi, Lorenzo Simonelli (Numero 4/2009)

Le successioni a cura di Patrizia Clementi, Marina Dellanoce, Elisabetta Mapelli (Numero 3/2009)

La comunicazione dati delle associazioni: “Modello EAS” a cura di Patrizia Clementi (Numero 2/2009)

Il lavoro accessorio a cura di Patrizia Clementi (Numero 1/2009)

Il lavoro subordinato a cura di Giancarlo Esposti (Numero 3 - 4/2008)

Il testamento del sacerdote a cura di Lorenzo Simonelli (Numero 1- 2/2008)

Classificazione delle attività economiche Codici attività ATECO2007.Patrizia Clementi(Numero 4/2007)

Manutenzioni sugli immobili: aliquote IVA a cura di Patrizia Clementi (Numero 3/2007)

Gli enti ecclesiastici e il repertorio economico amministrativo (REA).L.Simonelli (Numero 2/2007)

Locazioni particolari a cura di Patrizia Clementi, Elisabetta Mapelli (Numero 1/2007)

Contratto di locazione di immobili ad uso abitativo e ad uso diverso (Numero 4/2006)

Il “Consulente Non Profit”
è un inserto di Avvenire.

Esce l’ultimo mercoledì di ogni mese (ad esclusione di luglio, agosto e dicembre)

NON PROFIT

IL CONSULENTE AV PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

SUPPLEMENTO AL N. 123 DI AVVENIRE DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016

IN QUESTO NUMERO

Guida alle attività per i più giovani

Inizia l’estate: le scuole si svuotano e i cortili delle parrocchie si riempiono dei ragazzi che partecipano alle attività di giochi, oratorio estivo, campi scuola, come, a seconda delle tradizioni locali, vengono denominate le iniziative che impegnano i ragazzi in invecchiando momenti di svago e momenti formativi.

Dedichiamo questo numero interamente a questa attività, affrontandone gli aspetti più rilevanti: le assicurazioni, i risvolti sulla privacy dei dati raccolti e le foto scattate durante le attività, le convenzioni con i comuni che erogano contributi, il regime fiscale delle quote associative, le ricevute da rilasciare alle famiglie, le corrette modalità di preparazione e somministrazione dei pasti, gli spinosi problemi del turismo che inevitabilmente sono generati durante l’attività. (R.Clem.)

Gli adempimenti e le regole da seguire per l’attività delle parrocchie rivolte a bambini e ragazzi

Tutto pronto per l’oratorio estivo

Volontari, lavoratori, contratti, fisco: ecco come mettersi in pista

PATRIZIA CLEMENTI

Come ogni anno, con l’inizio dell’estate e la chiusura delle scuole, nelle parrocchie prendono avvio le attività estive con i ragazzi. A seconda delle attitudine e delle tradizioni locali, si parla di oratorio, di centro di aggregazione giovanile e l’attività viene denominata a seconda estiva, grest, campi estivi...

Il tratto unificante è dato dai destinatari, che sono i bambini e i ragazzi, dalla collaborazione delle attività, che si svolgono nelle strutture parrocchiali, dalla tipologia delle iniziative, che intrecciano gioco e preghiera, svago e momenti formativi. Le differenze riguardano le modalità di gestione della attività, che può essere da una settimana a quattro mesi, del periodo estivo, della frequenza, che può essere quotidiana o di qualche giorno a settimana, dall’orario giornaliero che può essere di poche ore o essere dal mattino fino al tardo pomeriggio.

Ubaldi osserva che caratterizza le attività estive delle parrocchie con i ragazzi è che la loro realizzazione è affidata - sotto la sorveglianza e la direzione dei sacerdoti, delle religiose o degli educatori laici che eseguono la attività durante l’anno - a numerosi volontari, ad educatori, giovani, genitori, che si impegnano con grande entusiasmo.

Nulla da ridire, però, che in assenza di tanti eroici volontari ed educatori, e specialmente quando la presenza delle figure di riferimento non può essere contingentata, per chi magari un secondo lavoro non ce l’ha, deve occupare il più parrocchie, alcuni collaboratori possano essere retribuiti, magari utilizzando lo strumento del buono lavoro (meglio noti come voucher), che consentono di regolarizzare i pagamenti provvedendo anche alla copertura assicurativa e previdenziale, senza gravare di particolari adempimenti le parrocchie e senza comportare oneri fiscali per i lavoratori.

1. Il soggetto titolare dell’attività. Il nodo di cui si è in attesa vengono svolte direttamente dalle parrocchie, in altri casi sono svolte dagli enti nelle parrocchie, ma gestite da altri enti, spesso di natura associativa e nell’ambito ecclesiale che hanno tra le proprie finalità l’animazione e la formazione dei ragazzi e dei giovani. È evidente che anche quando l’attività è organizzata e gestita dalle associazioni, durante i periodi estivi e nei periodi e nei periodi in parrocchia si ritrovano momenti di preghiera. Ciò però, non significa che l’attività possa essere attribuita “promiscuamente” alla parrocchia e all’associazione. Infatti, mentre le conseguenze appartenere a più soggetti contemporaneamente (in questa parte), le attività devono necessariamente essere riconducibili ad un soggetto, che può essere una parrocchia, una società, un ente, e limitare anche più soggetti che si “uniscono” temporaneamente proprio per svolgere un’attività (come le associazioni temporanee di scopo).

È quindi importante individuare senza equivoci quale è il soggetto titolare dell’attività. Il soggetto titolare dell’attività deve conoscere e osservare le disposizioni e i programmi e degli inviti rivolti alle famiglie, ma essere titolare di almeno alcune lezioni dei ragazzi alle iniziative, attraverso quali le famiglie sono informate del soggetto che le realizza (si veda a questo proposito il titolo e il titolo di cui al modulo proposto).

2. La quota di iscrizione. Normalmente viene chiesto alle famiglie un contributo a copertura delle spese (cappellini, magliette, gadget vari, materiali per i laboratori, uscite, ingressi a parchi e piscine, merende, pranzo...). Si tratta di somme che, di norma, non hanno rilevanza fiscale.

a) Le attività di religione o culto. Non hanno rilevanza fiscale e si tratta del rimborso ai catechisti o, in generale, di quelli che erogano durante l’anno.

Queste attività, infatti, diverse tra quelle “di religione o culto” indicate dall’articolo 1 della legge 222/1985 la quale stabilisce che *“agli effetti delle leggi dello Stato, si considera religione o culto quella cattolica, quella delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese, quella delle confessioni religiose che non hanno stipulato intese, quando non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”*. Le attività “diverse” (individuate dalla lettera b), cioè le attività *“dirette a fini di assistenza sociale e socio-sanitaria, educativi e culturali, tenendo conto delle attività commerciali o con scopo di lucro.*

Per inquadrare il regime fiscale delle attività di religione o culto occorre riferirsi alla legge 121/1985 che ratifica l’Accordo di Revisione del Concordato tra lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica il quale stabilisce che *“agli effetti tributari [...] le attività diverse da quelle di religione o culto, anche se svolte da enti ecclesiastici, corrispondono, nel loro complesso, a quelle per le quali lo Stato ha disposto per il regime tributario previsto per le medesime”*.

Quindi, mentre le attività diverse sono assoggettate al regime fiscale previsto dall’ordinamento italiano per due rinvii, quelli di religione o culto godono di una vera e propria “invisibilità” e conseguentemente indirizzati.

b) Le attività nei confronti dei soci. Il regime fiscale di non imponibilità IVA è applicabile anche se le attività vengono svolte dalle associazioni di ispirazione religiosa, cui abbiamo fatto cenno, a condizione che il destinatario sia socio ed

continua a pagina 3